



Il modello di organizzazione, gestione e controllo

ex D.Lgs. N. 231/2001

di

GREEN TWELVE S.r.l

ALLEGATO 1

ALLEGATO NORMATIVO

Sommario

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	2
1.1. L'introduzione della c.d. responsabilità amministrativa da reato.....	2
1.2. I presupposti applicativi	3
1.3. L'elenco dei reati	4
1.4. Le sanzioni previste dal Decreto	4
1.5. Presupposti e finalità dell'adozione e dell'attuazione di un Modello Organizzativo e Gestionale	7
1.6. Delitti tentati	8
1.7. Reati commessi all'estero.....	8
2. LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	9
2.1. Evoluzione giurisprudenziale.....	10

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. L'introduzione della c.d. responsabilità amministrativa da reato

Il D. Lgs. 231/01 per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale introduce una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

La responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/01 delle società è autonoma rispetto a quella prevista per la persona fisica autore del reato e tale ampliamento mira a coinvolgere nella punizione di determinati reati anche il patrimonio della società ed in ultima analisi gli interessi dei soci che, fino a questo momento, non subivano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi dai proprio dipendenti o amministratori, nell'interesse o a vantaggio della propria società.

Il D.lgs. 231/01 tuttavia prevede la possibilità per la società di non incorrere in alcuna responsabilità penale-amministrativa se la società adotta un Modello Organizzativo e Gestionale idoneo a prevenire la commissione dei reati e nomina un Organismo di Vigilanza autonomo con il compito di verificarne la concreta attuazione all'interno della realtà societaria.

In tal senso il Modello Organizzativo e Gestionale e l'attività di prevenzione costituiscono l'effettiva essenza del D. Lgs. 231/01 e si inseriscono in un quadro di politica generale a tutela delle regole del mercato e della crescita economica.

1.2. I presupposti applicativi

Per l'insorgere della responsabilità penale dell'azienda occorre che sussista il concorso di una serie di elementi previsti dal Decreto.

Più precisamente si può parlare di responsabilità penale della società qualora:

1) la società rientri nel novero degli enti rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;

In questo caso va innanzitutto precisato che il Decreto si applica ad ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica (qui di seguito, per brevità, l'Ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.

2) sia stato commesso uno dei reati presupposto previsti tra quelli elencati dallo stesso Decreto o da provvedimenti legislativi che richiamano la responsabilità prevista dal Decreto;

3) il reato sia stato commesso da un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all'interno dell'azienda.

A tal proposito l'art. 5 del D. Lgs. 231/01 definisce soggetto apicale colui che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché colui che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso; mentre soggetto subordinato colui che è sottoposto alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale.

4) il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società.

Con un'interpretazione accolta dalla giurisprudenza, per interesse si intende la finalità soggettiva della condotta, da valutare ex ante, mentre il vantaggio è inteso quale dato oggettivo conseguente alla condotta, da verificare ex post.

Rimane pertanto esclusa qualsiasi responsabilità in capo all'ente qualora il reato sia stato commesso nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

1.3. L'elenco dei reati

La tipologia dei reati presupposto che comportano la responsabilità della società è in continua evoluzione. Per l'elenco aggiornato dei reati ad oggi previsti dal Decreto si rinvia allo specifico allegato del presente Modello.

1.4. Le sanzioni previste dal Decreto

L'art. 9 del D. Lgs. 231/01 prevede diverse tipologie di sanzioni a carico dell'Ente e più precisamente:

- 1) la sanzione pecuniaria;**
- 2) le sanzioni interdittive;**
- 3) la pubblicazione della sentenza di condanna;**
- 4) la confisca.**

Le sanzioni predette vengono applicate previo accertamento della responsabilità, al termine di un vero e proprio processo penale a carico dell'azienda secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 231/01 e dal codice di procedura penale.

Tuttavia, le misure interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma del Decreto;
- b) vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

1) La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura determinata in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "per quote"). La sanzione viene irrogata in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille quote ed il valore di ogni quota varia fra un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00.

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può essere superiore ad euro 103.291,00 se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'azienda non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'azienda ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'azienda ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello.

Se concorrono entrambe tali condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

In ogni caso la sanzione non può essere inferiore ad euro 10.329,00.

2) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, e trovano applicazione, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'azienda ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive, non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'azienda non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito e vengono determinate tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Se necessario le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

3) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della Cancelleria del Giudice, a spese dell'Azienda, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Azienda ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Azienda viene applicata una sanzione interdittiva.

4) La confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Appare opportuno evidenziare, infine, che l'Autorità Giudiziaria può, inoltre, a mente del Decreto, disporre:

- a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che *manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato* (art. 54).

1.5. Presupposti e finalità dell'adozione e dell'attuazione di un Modello Organizzativo e Gestionale

Il Decreto prevede, agli artt. 6 e 7, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

A mente dell'art. 6, comma I, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano addebitati a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo 'Modello') idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche 'Organismo di Vigilanza' o 'OdV' o anche solo 'Organismo');
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la mancanza di ciascuna delle condizioni è oggetto di una presunzione semplice (juris tantum), fatta salva la facoltà dell'azienda di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell'onere della prova).

Inoltre, l'art. 6, comma 2 bis, espressamente stabilisce che Modelli di cui alla lettera a) devono prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

A ciò si aggiunga che, in un'ottica di tutela dell'identità del segnalante, sempre all'art. 6 viene precisato che:

- l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo (art. 6, comma 2 ter).
- il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (art. 6, comma 2 quater).

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II dell'art. 7).

1.6. Delitti tentati

Nell'ipotesi del tentativo di commissione dei delitti previsti dal D.Lgs. 231/01, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive vengono ridotte da un terzo alla metà.

Viene inoltre esclusa l'irrogazione di sanzioni qualora l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.7. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all'estero.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).

Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-octies del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;

- d) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Confindustria ha da tempo elaborato linee guida per la applicazione del D.Lgs.231/01, oggetto di aggiornamento nel mese di giugno 2021.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo individuate da CONFINDUSTRIA come atto a prevenire ragionevolmente la commissione dei reati previsti dal Decreto sono:

- 1) Codice Etico;
- 2) sistema organizzativo;
- 3) procedure manuali e informatiche;
- 4) poteri autorizzativi e di firma;
- 5) sistemi di controllo di gestione;
- 6) comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (ad esempio, nessuno può gestire in autonomia un intero processo);

- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione;
- obblighi di informazione dell'organismo di vigilanza.

A questo proposito occorre tuttavia precisare che la redazione del Modello Organizzativo e Gestionale deve essere un vero e proprio "abito su misura" – questa è l'immagine utilizzata dalla dottrina - creato ad hoc per l'azienda del Modello e pertanto non vi possono essere linee guida esaustive delle diverse necessità delle singole aziende.

Tale assunto, è stato anche ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo cui *"il percorso in ordine ai criteri di progettazione e implementazione del modello da parte dell'impresa è frutto di un processo di **auto-normazione**, in cui è l'impresa, anche tenendo presenti le indicazioni delle associazioni di categoria, che individua le cautele da porre in essere per ridurre il rischio di commissione dei reati"* (Cass. Pen. n. 23401/2022).

2.1. Evoluzione giurisprudenziale.

Ai fini della redazione del Modello si sono tenuti in considerazione anche gli orientamenti giurisprudenziali formati in materia.

Nella varietà delle decisioni emergono alcuni riferimenti costanti al fine di verificare l'idoneità del Modello adottato, quali il riferimento alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria della società coinvolta nel procedimento.

In tal senso ci appare utile riportare le dieci regole che, storicamente, per il GIP del Tribunale di Milano sono alla base della valutazione del Modello Organizzativo e Gestionale:

- 1) Il Modello deve essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo.
- 2) Il Modello deve prevedere che i componenti dell'Organo di Vigilanza posseggano

capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

- 3) Il Modello deve prevedere quale causa di ineleggibilità a componente dell'Organo di Vigilanza la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile.
- 4) Il Modello deve differenziare tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno.
- 5) Il Modello deve prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.
- 6) Il Modello deve prevedere espressamente la comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori, direttori generali e compliance officers che per negligenza ovvero imperizia non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.
- 7) Il Modello deve prevedere sistematiche procedure di ricerca e identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni, elevato turn-over del personale).
- 8) Il Modello deve prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici – nei confronti delle attività aziendali sensibili.
- 9) Il Modello deve prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società di riferire all'organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell'azienda, a violazioni del Modello o alla consumazione di reati. In particolare, deve fornire concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'organo di vigilanza.
- 10) Il Modello deve contenere protocolli e procedure specifici e concreti.



CODICE ETICO
DEL GRUPPO RWE

Sommario

Il valore e il senso del Codice Etico	3
Sostenibilità e Responsabilità Sociale.....	3
Destinatari: applicazione e diffusione del Codice Etico.....	4
Attività svolta da RWE	5
Principi Etici e comportamentali di riferimento	6
Rispetto della Costituzione, delle leggi, dei regolamenti, di tutta la normativa	6
Rispetto dei diritti umani e della dignità della persona.....	7
Onestà, qualità, integrità.....	8
Rispetto e tutela del mercato e della concorrenza	8
Correttezza nelle transazioni commerciali	9
Rispetto e tutela della proprietà industriale	9
Protezione dei dati personali	9
Corretto utilizzo di tecnologie e del sistema informatico	10
Tutela dell’Ambiente.....	10
Rispetto del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico.....	11
Rispetto e valorizzazione delle persone	11
Molestie sul luogo di lavoro	12
Sicurezza e salute dei lavoratori.....	13
Conflitto d’interessi e market abuse.....	13
Rapporti con le Istituzioni pubbliche	14
Rapporti con gli Organi della Giustizia e le Autorità pubbliche di Vigilanza.....	15
Rapporti con le Organizzazioni politiche e sindacali.....	16
Riservatezza, gestione interna e comunicazione delle informazioni.....	16
Comunicazione esterna e attività promozionali	16
Sponsorizzazioni e contributi.....	17
Contabilità, fiscalità e operazioni societarie	17
Il controllo del Codice Etico. Modalità del monitoraggio.....	18
Segnalazioni e Whistleblowing.....	19
Dichiarazione di presa visione e accettazione	22



Il valore e il senso del Codice Etico

Il presente Codice Etico è lo strumento predisposto da RWE Renewables Italia S.r.l. ("RWE") per definire i principi comportamentali e i valori di etica aziendale che RWE e le società dalla stessa controllate riconoscono, accettano, condividono e applicano, e l'insieme di responsabilità che le stesse, nonché i rispettivi collaboratori, assumono nei rapporti interni ed esterni.

Nel presente Codice, con l'indicazione di RWE, Gruppo RWE, o Gruppo, si intendono RWE e tutte le società del Gruppo da essa controllate.

I principi generali del presente Codice Etico fanno riferimento innanzitutto alla Costituzione italiana: ne riconoscono lo statuto di legge fondamentale dello Stato quale imprescindibile riferimento valoriale dell'attività di RWE.

Il Codice Etico è parte fondamentale del Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo ("Modello 231") adottato dalle società del Gruppo RWE e sancisce principi di comportamento il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 nell'ambito delle specifiche attività svolte nel Gruppo RWE.

Nel corso del tempo, il Codice Etico ha accresciuto la sua importanza, perché costituisce il documento che deve essere conosciuto da tutti i dipendenti e collaboratori che, a qualsiasi titolo lavorano per e con RWE (di seguito dipendenti e collaboratori), esprimendo la necessità che chiunque abbia a che fare con RWE si conformi ai principi comportamentali che il Codice sancisce come obbligatori.

Sostenibilità e Responsabilità Sociale

È impegno di RWE promuovere lo sviluppo sostenibile del Gruppo, delle comunità e dell'ambiente in cui opera.

Per questo motivo RWE tende al miglioramento continuo, ad un'efficace e flessibile organizzazione delle competenze manageriali e tecniche, di cui cura costantemente la valorizzazione e l'accrescimento.

Tutte le attività sono pianificate e svolte nella consapevolezza della responsabilità sociale che RWE ha nei confronti di tutti i suoi stakeholder: dipendenti, azionisti, clienti, fornitori, comunità, partner commerciali e finanziari, istituzioni, associazioni di categoria e rappresentanze sindacali.

Pertanto, RWE si impegna a diffondere la conoscenza dei valori e dei principi all'interno e all'esterno del Gruppo stesso e a istituire adeguate procedure di controllo.



RWE predispone e aggiorna, con cadenza periodica, il proprio piano d'azione per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ESG, monitorando tramite apposite funzioni aziendali lo stato di completamento degli stessi.

Attraverso tale strumento e con il coinvolgimento degli stakeholder nell'individuazione e nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, RWE si impegna a garantire la diffusione della responsabilità sociale attraverso la valorizzazione dell'impegno del Gruppo per lo sviluppo economico sostenibile.

RWE è profondamente convinta che sostenibilità, responsabilità sociale e comportamenti etici, siano condizioni essenziali per fare impresa nel rispetto delle persone, dell'ambiente e del mercato.

Per RWE è fondamentale diffondere una cultura della sostenibilità anche attraverso gli strumenti di compliance adottati, facendo riferimento tra tutti al presente Codice Etico e al Modello Organizzativo e Gestionale adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Destinatari: applicazione e diffusione del Codice Etico

L'osservanza dei contenuti del Codice Etico da parte di tutti coloro che operano per RWE e con RWE è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione del Gruppo e delle sue società.

E' altresì fondamentale per garantire la correttezza di ogni attività che caratterizza il mercato del Gruppo RWE.

RWE si impegna a far adottare il presente Codice Etico alle Società controllate, compatibilmente con i limiti derivanti dai Patti Parasociali, dagli Statuti, o da disposizioni normative.

Ogni amministratore, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo del Gruppo RWE è tenuto a conoscere il Codice Etico, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalarne per quanto di competenza violazioni e inosservanze, anche tramite i previsti canali del c.d. "Whistleblowing".

RWE si impegna a diffondere e a promuovere la conoscenza del Codice Etico da parte dei dipendenti e di tutti coloro che operano per e con il Gruppo RWE, anche attraverso la pubblicazione sul sito aziendale, vigilando sull'osservanza e predisponendo adeguati strumenti di informazione e controllo.

Per quanto riguarda i soggetti esterni destinatari del presente Codice, RWE si impegna ad introdurre clausole contrattuali e/o ad ottenere dichiarazioni sottoscritte che formalizzino la presa visione, l'adesione ed il preciso impegno a rispettare i principi comportamentali qui previsti.

RWE promuove il controllo del rispetto delle prescrizioni del Codice Etico quale pratica virtuosa a garanzia del corretto lavoro dei singoli, della conforme operatività dell'azienda e di chi collabora col gruppo.



Per tutti questi motivi, devono essere considerati destinatari degli obblighi comportamentali previsti nel presente Codice Etico i seguenti soggetti:

- gli organi sociali ed ai loro componenti;
- i dirigenti, i dipendenti, i prestatori di lavoro, anche temporaneo, senza alcuna eccezione;
- i consulenti, i collaboratori a qualunque titolo, i procuratori e qualsiasi altro soggetto, anche esterno, che possa agire in nome e per conto del Gruppo RWE;

vale a dire tutti coloro i quali possono essere considerati subordinati ex D.Lgs.231/2001.

In particolare, il rispetto delle norme del Codice è da considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti di RWE ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104 e seguenti del Codice Civile.

L'eventuale violazione dei principi e delle norme di comportamento di cui al presente Codice Etico pregiudica il rapporto di fiducia con RWE che potrà promuovere le più opportune azioni disciplinari, la risoluzione contrattuale e la richiesta di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (cd Statuto dei Lavoratori), dei contratti collettivi di lavoro applicabili e degli eventuali regolamenti aziendali adottati da RWE.

Il rispetto del Codice Etico è inoltre da considerarsi clausola essenziale dei rapporti contrattuali con i fornitori e il suo inadempimento può comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.

Attività svolta da RWE

RWE Renewables Italia S.r.l. appartiene al Gruppo RWE AG, attore leader nel campo delle energie rinnovabili.

Ai fini del presente Codice Etico, per Gruppo RWE o semplicemente RWE deve intendersi il perimetro composto da tutte le società controllate in Italia da RWE Renewables Italia S.r.l.

Il gruppo RWE svolge come attività prevalente la produzione di energia elettrica grazie alla gestione di impianti eolici.

In particolare, RWE si occupa di:

- produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate allo scopo della cessione a terzi utilizzatori, anche dotandosi di impianti di produzione e trasporto di energia e/o calore necessari al raggiungimento dello scopo sociale, sia mediante realizzo in proprio degli stessi, sia acquisendone la proprietà, sia assumendo in gestione gli impianti di proprietà dei soci o di terzi;
- attività di consulenza e di assistenza tecnica, di promozione, di studio e di esecuzione diretta e indiretta di impianti industriali;



- sviluppo, progettazione, costruzione, avviamento, potenziamento, ampliamento, trasformazione, produzione, installazione, manutenzione, commercializzazione di ogni tipo di impianto meccanico, elettrico, elettronico di strumentazione e controllo, di apparecchi e impianti di ogni tipo ed attività connesse, ivi inclusi gli impianti di produzione, trasformazione e/o trasporto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate, nonché impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, paranchi, linee vita, scale e simili, impianti di estinzione e protezione antincendio;
- attività di nolo delle attrezzature, strumenti e mezzi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
- attività di gestione e manutenzione di Impianti, sia di proprietà che di terzi, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di intervento con proprio personale per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti;
- assistenza tecnica, manutenzione industriale e manutenzione complessiva degli impianti nelle aree meccanica, elettrica ed elettronica, di strumentazione e controllo e sicurezza, inclusa la fornitura di materiali e di pezzi di ricambio;
- consulenza ed assistenza tecnica, di promozione e di studio e di esecuzione diretta ed indiretta di impianti meccanici e industriali di ogni tipo;
- gestione, esecuzione, direzione di progetti relativi alla costruzione e fornitura di Impianti chiavi in mano inclusa la loro ingegnerizzazione;
- realizzazione e gestione e manutenzione di linee di trasporto di energia elettrica e di sottostazione elettriche;
- assunzione e la concessione di appalti e subappalti inerenti tutte le attività sopra elencate, sia da privati che da ENTI pubblici.

Principi Etici e comportamentali di riferimento

Rispetto della Costituzione, delle leggi, dei regolamenti, di tutta la normativa

Chiunque, a qualsiasi titolo, lavori per RWE si impegna e si obbliga a comportamenti nel rispetto dei principi costituzionali, delle leggi, delle autorizzazioni amministrative e di ogni regolamento.

L'impegno e l'obbligo sono assunti da tutti gli amministratori, gli apicali, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i professionisti, i consulenti e gli interlocutori che agiscono per conto di RWE.

In particolare, i principi comportamentali di seguito riportati sono improntati dalle seguenti norme costituzionali, qui indicate in modo sintetico:

Art. 2: diritti inviolabili dell'uomo, solidarietà politica economica e sociale



Art. 3: pari dignità sociale degli individui, nessuna discriminazione per sesso, lingua, razza, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali

Art. 6: tutela delle minoranze linguistiche

Art. 9: promozione della ricerca scientifica e tecnica

Art. 13: inviolabilità della libertà personale

Art. 15: libertà e segretezza della corrispondenza

Art. 23: nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge

Art. 32: tutela della salute

Art. 35: tutela del lavoro e cura della formazione

Art. 36: condizioni del lavoro

Art. 37: condizioni di lavoro e famiglia

Art. 41: libertà dell'iniziativa economica privata nel rispetto della salute, dell'ambiente, della sicurezza, della libertà e della dignità umana

Art.54: adempimento con disciplina ed onore delle funzioni pubbliche

Art.98: i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione

Art.101: la giustizia è amministrata in nome del popolo.

Rispetto dei diritti umani e della dignità della persona

RWE considera come punti irrinunciabili nella definizione dei propri valori la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU, le Convenzioni e le Raccomandazioni Internazionali del Lavoro emanate dall'ILO (International Labour Organization) e la Carta della Terra redatta dall'Earth Council.

Chiunque, a qualsiasi titolo, lavori per RWE deve rispettare la dignità delle persone, siano esse colleghi, fornitori, clienti o altri interlocutori, ed evitare ogni discriminazione, diretta o indiretta, fondata su ragioni di carattere sindacale, politico, religioso, razziale, di lingua o di sesso, riconoscendo l'assoluto valore dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.

Tali principi si traducono nel rifiuto di instaurare trattative o conferire incarichi che possano offendere o che siano contrari ai principi fondamentali alla base del rispetto della dignità umana e nell'impegno a non collaborare con partner, anche internazionali, che violino tali principi, con particolare riferimento allo sfruttamento del lavoro minorile e alla tutela delle garanzie primarie di ogni lavoratore.

RWE rifiuta ogni forma di lavoro coatto e non tollera violazioni dei diritti umani, né l'impiego di personale irregolare. Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro e non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.



Il personale di RWE deve avere sempre una condotta rispettosa delle persone con le quali viene in contatto per conto della azienda, trattando chiunque equamente e con dignità.

Onestà, qualità, integrità

La qualità delle funzioni che quotidianamente fanno l'impresa è per RWE un valore imprescindibile.

Per questo RWE la pretende da se stessa e dai propri interlocutori.

RWE è una realtà integra che si fonda sulla consapevolezza, delle persone in essa impegnate con il proprio lavoro, che qualità e affidabilità costituiscono le basi per un solido e corretto sviluppo.

La credibilità di RWE deve fondarsi sulla reputazione che si guadagna nel tempo solamente grazie a comportamenti integri, coerenti e qualitativamente inappuntabili.

Onestà, integrità e qualità sono strettamente connesse tra loro.

Rispetto e tutela del mercato e della concorrenza

Per RWE è fondamentale che il mercato si caratterizzi in modo corretto e leale per tutti gli operatori industriali, nello spirito di quanto sancito dall'art. 41 della Costituzione e dalle disposizioni nazionali ed europee in materia.

L'effettiva libertà di mercato, che garantisce opportunità di partecipazione e affermazione tramite meriti e prodotti di qualità, può essere assicurata solo con comportamenti che si conformino ai principi etici del presente Codice.

Occorre osservare ogni legge regolatrice del mercato e collaborare con le autorità che lo regolano.

Vanno osservate tutte le prescrizioni utili a prevenire forme di abuso di mercato.

RWE rispetta ogni forma di lecita concorrenza, non mette in atto pratiche di concorrenza sleale ed è impegnata a svolgere trattative commerciali nel rispetto delle prerogative altrui, senza falsificare dati, documenti o altre informazioni utili ad affermarsi rispetto ai concorrenti.

Non è pertanto ammessa alcuna forma di regalo, di cortesia, o di favore che possano essere rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi fase dell'attività commerciale di RWE. Tale principio – che non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine – concerne sia i regali promessi od offerti, sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio, o di cortesia.

RWE si impegna a realizzare e fornire prodotti e/o servizi di qualità e a competere sul mercato secondo principi di equa e libera concorrenza e trasparenza, mantenendo



rapporti corretti con le istituzioni pubbliche, governative ed amministrative, con la cittadinanza e con le imprese terze. Ciascuno è tenuto ad operare, in qualsiasi situazione, con integrità, trasparenza, coerenza ed equità, conducendo con onestà ogni rapporto d'affari.

Correttezza nelle transazioni commerciali

Tutte le trattative commerciali vanno improntate alla massima correttezza.

Nessuna logica commerciale o di mercato può giustificare l'informazione non veritiera quale strumento per il perseguimento dell'interesse personale o di RWE. Nella corrispondenza, nelle trattative, nella formulazione degli accordi contrattuali, RWE si impegna a manifestare la propria volontà o a formulare le proprie dichiarazioni in modo chiaro e comprensibile al destinatario.

Tutte le azioni di RWE e le relazioni con i propri azionisti e/o altre parti portatrici di interessi devono essere effettuate garantendo correttezza, completezza, uniformità e tempestività d'informazione.

Rispetto e tutela della proprietà industriale

RWE investe in ricerca, nella consapevolezza che nuove idee e nuovi brevetti siano fondamentali per lo sviluppo industriale sostenibile. La società, laddove impegnata ad attuare nuovi progetti che comportino nuovi brevetti o marchi o comunque oggetto di tutela a favore dei terzi, adempierà a quanto previsto dalla normativa a tutela della proprietà industriale, dei marchi e dei brevetti.

Protezione dei dati personali

RWE raccoglie, tratta e conserva in maniera corretta e accurata i dati personali di clienti, possessori del capitale, collaboratori, dipendenti e di altri soggetti, persone sia fisiche che giuridiche, di cui entra in possesso. In tale ambito, l'azienda si impegna a trattare tali dati nei limiti ed in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia di privacy, con specifico riferimento al D. Lgs. 196/2003 (codice privacy) e al Regolamento europeo 679/16 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Tutto il personale di RWE che si trova, nell'ambito delle proprie mansioni lavorative, a trattare dati, sensibili e non, deve procedere sempre nel rispetto della suddetta normativa e delle istruzioni operative impartite dall'azienda.

RWE adotta misure idonee ad assicurare che l'accesso ai dati telematici ed informatici avvenga nell'assoluto rispetto delle normative vigenti e della privacy dei soggetti eventualmente coinvolti ed in modo da garantire la sicurezza e riservatezza delle informazioni e far sì che il loro trattamento avvenga a cura di soggetti a ciò espressamente autorizzati, impedendo indebite intromissioni.

Corretto utilizzo di tecnologie e del sistema informatico

L'uso tecnologico della rete informatica deve essere sempre finalizzato allo sviluppo industriale di RWE. In tal senso è vietato un utilizzo dei sistemi informatici e comunicativi che non sia finalizzato all'interesse dell'azienda e che non sia rispettoso delle persone e della loro dignità.

Fermo restando quanto previsto dall'art.15 della Costituzione, RWE deve prevedere e installare supporti di segnalazione di anomalie, alterazioni e di presenza di virus o di accesso a siti vietati o non autorizzati.

RWE vieta l'accesso a siti il cui contenuto può comunque ledere la dignità della persona o violare norme di legge e vieta l'utilizzo di software non dotati di regolare licenza, oltre al download e alla duplicazione di file o programmi in violazione del diritto d'autore.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore è quindi tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non violare la normativa a tutela del diritto d'autore e a non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a scopo minatorio o ingiurioso, o dal ricorrere ad un linguaggio di basso livello, o dall'esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alle persone e/o danno all'immagine aziendale.

RWE si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti di propri beni ed infrastrutture, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (in particolare legge sulla privacy, statuto dei lavoratori).

Tutela dell'Ambiente

Per RWE il rispetto dell'ambiente e della biodiversità rappresenta un valore di base per la soddisfazione di una delle esigenze primarie del singolo cittadino e dell'intera comunità: creare migliori condizioni per il futuro delle nuove generazioni.

La tutela ambientale è arricchita dalla necessità di uno sviluppo sostenibile, perseguito dal Gruppo attraverso adeguati investimenti

Riconoscendosi nello spirito di quanto previsto dall'articolo 9 e dal novellato art. 41 della Costituzione, RWE orienta la propria iniziativa economica al rispetto dell'ambiente, e pone la tutela ambientale e della biodiversità quali presupposti nelle scelte delle tecnologie, dei programmi e delle strategie aziendali, prevenendo l'inquinamento in ogni sua forma, valutando gli impatti ambientali dei servizi offerti.

Tutti i processi produttivi sono svolti nel pieno rispetto della legislazione e regolamentazione ambientale applicabile, con particolare riguardo al D. Lgs.152/2006.

RWE

Per l'azienda un'attività virtuosa è quella che non si limita a fare lo stretto necessario per adempiere agli obblighi di legge ma che affronta gli ambiti più delicati e a rischio con la volontà di innovare e trovare soluzioni sempre più rispettose per l'ambiente.

RWE riconosce il valore del territorio nel quale opera e assume l'impegno di preservarlo nei suoi aspetti ambientali.

RWE, inoltre, crede nel valore della ricerca industriale e tecnologica finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente e della vita, nella consapevolezza che la propria attività è anche al servizio della collettività e del bene comune.

Per questo RWE contribuisce alla ricerca ed allo sviluppo di tecnologie avanzate volte alla salvaguardia delle risorse e alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività e dei rischi connessi.

Tutti i dipendenti e i collaboratori di RWE, compresi i fornitori di lavori o servizi in appalto o subappalto per quanto di loro competenza, devono rispettare i dettami del D. Lgs.152/2006, del codice penale e di tutte le norme di settore, oltre alle prescrizioni autorizzative in materia ambientale.

Devono essere costantemente monitorati i processi a rischio e gli ambiti che comportano maggiori rischi ambientali per una prevenzione concreta ed efficace.

RWE vuole essere un riferimento virtuoso anche per le pubbliche autorità che gestiscono politiche sulla transizione energetica e ambientale.

Rispetto del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico

RWE è consapevole che il paesaggio e il patrimonio artistico e culturale siano beni indispensabili per la crescita e lo sviluppo dei singoli e della comunità, da riconoscere, proteggere e conservare affinché possa essere offerto alla conoscenza e al godimento di tutti.

In virtù di tale principio, RWE assicura nello svolgimento della propria attività il rispetto e la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 9 della Costituzione Italiana.

Rispetto e valorizzazione delle persone

RWE si impegna a mettere in atto tutte le iniziative che permettono di valorizzare e accrescere le competenze, la creatività e la partecipazione attiva del personale, per aumentarne la motivazione e favorirne la crescita e la realizzazione professionale.

L'ambiente di lavoro, ispirato al rispetto, alla correttezza ed alla collaborazione, deve permettere il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle persone, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere ed alle modalità per perseguirli.



Gli amministratori, gli apicali e i dipendenti tutti si impegnano ad un'azione orientata alla cooperazione efficace rispetto alla soddisfazione, in condizioni di sostenibilità, delle attese di tutti gli stakeholder.

A tale scopo si impegnano anche alla costante e concreta assunzione delle responsabilità connesse al proprio ruolo, al rispetto delle linee organizzative nei rapporti tra collaboratori e tra funzioni, ad una composizione armonica e costruttiva delle differenze di obiettivi e di competenze di cui le persone che animano l'impresa sono portatrici, alla tutela di una comunicazione interna veritiera, trasparente, motivante.

L'aggiornamento delle conoscenze personali e aziendali e lo sviluppo delle competenze sono un valore essenziale per l'azienda.

RWE riconosce quali criteri determinanti per gli sviluppi retributivi e di carriera le prestazioni di lavoro, le competenze e le potenzialità professionali.

Le politiche di selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione sono strettamente improntate a criteri di merito e di competenza, con valutazione esclusivamente professionale, senza discriminazione alcuna.

RWE tutela i propri dipendenti sia nelle condizioni di lavoro, sia nella protezione della loro integrità psico-fisica, sia nel rispetto della personalità morale.

RWE si impegna affinché tutti i dipendenti contribuiscano a mantenere un clima aziendale di collaborazione e di fiducia, di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

RWE favorisce forme di flessibilità nell'organizzazione che agevolino le persone nello svolgimento delle proprie attività lavorative, in relazione alle loro condizioni familiari, di salute e personali.

RWE si impegna a non assumere o promuovere personale segnalato da soggetti terzi, ed in particolar modo da parte di rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, al solo scopo di favorire illecitamente trattative commerciali e rapporti contrattuali, o di influenzare illecitamente la volontà della Pubblica Amministrazione.

RWE si impegna ad assumere personale straniero solo in presenza di regolare permesso di soggiorno nel territorio italiano.

Molestie sul luogo di lavoro

Il rispetto per il lavoratore comporta il dovere di astenersi da molestie nei suoi confronti.

Per molestie si intendono, ad esempio:

- un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, umiliante, offensivo, di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- l'interferenza ingiustificata con l'esecuzione dell'attività lavorativa altrui;
- qualsiasi comportamento discriminatorio idoneo a recare lesioni alla dignità e alla libertà personale delle lavoratrici e dei lavoratori;



- tutti i comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo (molestie sessuali).

Sicurezza e salute dei lavoratori

RWE riconosce la salute e la sicurezza dei lavoratori quali obiettivi prioritari, da mantenersi quotidianamente con una politica aziendale orientata a realizzare gli investimenti necessari, anche in virtù della propria politica di sostenibilità.

La salute dei lavoratori è un bene protetto dall'art. 32 della Costituzione, ed è obbligo del datore di lavoro tutelarla ai sensi dell'art. 2087 c.c.

Tutte le figure e i responsabili previsti dal Testo Unico in materia di sicurezza dei lavoratori, D.Lgs. 81/2008, sono tenute ad adempiere ai propri obblighi per tutelare la salute di ogni lavoratore.

Tutti i dipendenti del Gruppo RWE sono tenuti, nell'ambito delle proprie funzioni, a partecipare al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza propria, di colleghi e di terzi.

RWE si impegna a consolidare e a diffondere la cultura della sicurezza, con una adeguata politica aziendale, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti ed investendo risorse economiche adeguate.

Le attività di RWE sono gestite nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e protezione dagli infortuni e di sicurezza sul lavoro.

A tale fine RWE adotta una puntuale organizzazione interna, realizza interventi di natura tecnica e organizzativa, anche mediante l'implementazione di sistemi certificati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso:

- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere
- l'adozione delle migliori tecnologie per prevenire o presidiare il rischio
- l'apporto di interventi formativi e di comunicazione
- Il richiamo alla massima attenzione quotidiana possibile
- Il coinvolgimento dei lavoratori per il miglior presidio del rischio.

Atti discriminatori di qualsiasi natura, sono vietati anche al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e per il fatto che possano comportare una lesione o una malattia personale di carattere fisico- psicologico.

Conflitto d'interessi e market abuse

RWE

Devono essere evitate attività o situazioni che comportino o possano comportare, anche solo potenzialmente, un conflitto fra gli interessi individuali e quelli di RWE.

Tutti i collaboratori dovranno astenersi dal trarre vantaggio dalla propria posizione all'interno di RWE al fine di favorire se stessi o terzi a danno o a svantaggio dell'azienda.

Qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ciascun soggetto coinvolto è tenuto ad astenersi dal porre in essere la condotta in conflitto e deve informare senza ritardo i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali vi potrebbe essere conflitto di interessi con RWE, da parte delle persone stesse o di loro prossimi congiunti, ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare un conflitto di interessi e/o una fattispecie di market abuse le seguenti situazioni:

- interessi economici e finanziari del dipendente e/o della sua famiglia, o di conoscenti, in attività di fornitori, clienti e concorrenti;
- l'utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni acquisite in relazione alla propria attività lavorativa in modo che si possa creare un conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali;
- svolgimento di attività lavorativa, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti;
- l'esercizio in proprio un'attività in concorrenza con quelle della azienda, anche attraverso i familiari;
- l'accettazione di denaro, favori o utilità da persone o terzi che sono o intendono entrare in rapporti di affari con RWE;
- l'acquisto o vendita di azioni di società del Gruppo o esterne quando, in relazione alle funzioni svolte, si è a conoscenza di informazioni rilevanti non di pubblico dominio. In ogni caso la negoziazione di titoli di società del Gruppo deve sempre essere improntata ad assoluta e trasparente correttezza, nei confronti degli investitori, della Società emittente e del Gruppo e tale da non ingenerare attese, allarmismi ed errori di valutazione da parte di terzi.

Rapporti con le Istituzioni pubbliche

Le relazioni di RWE con Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni partono dalla consapevolezza che, così come recita l'art.98 della Costituzione, i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione e degli interessi generali.

RWE ritiene che la corruzione e altri reati contro l'imparzialità della Pubblica Amministrazione siano da combattere con comportamenti virtuosi, vincolanti per chiunque collabori con le aziende del Gruppo.

In ogni relazione con la Pubblica Amministrazione sono fondamentali il rispetto della legge, delle normative, dei regolamenti e delle direttive che regolano i suddetti rapporti, con particolare riferimento alla legislazione ambientale ed energetica.



RWE collabora attivamente e pienamente con le Autorità Pubbliche, persegue gli obiettivi indicati dalle Istituzioni Pubbliche di riferimento e collabora efficacemente con gli organismi delle stesse preposti alla attività di regolazione e controllo dei servizi pubblici locali.

Ogni dipendente o collaboratore di RWE deve, per quanto di competenza, concorrere a determinare la volontà della Pubblica Amministrazione unicamente con gli strumenti e i modi previsti dalla legge.

L'azienda persegue tali obiettivi coniugandoli con la propria missione e con l'esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico.

I principi che informano e plasmano le relazioni con la Pubblica Amministrazione sono e devono essere quelli della trasparenza, della correttezza, della lealtà e dell'onestà.

La dimensione relazionale con gli Enti Pubblici e le Autorità ad essi collegate deve essere caratterizzata dal dovere, inteso quale obbligo assoluto, di mantenere comportamenti in linea con i citati principi etici e con la reputazione aziendale.

Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente Pubblico devono essere impiegati solo ed esclusivamente per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi.

Tutti i dipendenti e i collaboratori di RWE sono tenuti a prestare la massima collaborazione in caso di rapporti con le Istituzioni Pubbliche. I rapporti con i funzionari pubblici sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte. I dati e le informazioni trasmessi alle Istituzioni Pubbliche devono essere accurati, completi e veritieri.

Chiunque - direttamente o indirettamente - riceva richieste esplicite o implicite di benefici deve immediatamente sospendere ogni rapporto d'affari con il richiedente e informare il proprio superiore o il referente aziendale, che ne darà relazione ai vertici della società.

La partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione deve essere caratterizzata da verità di ogni dichiarazione e assenza di qualsiasi turbativa.

I rapporti con le istituzioni pubbliche prevedono anche la corretta gestione delle operazioni fiscali, tributarie e contributive.

Rapporti con gli Organi della Giustizia e le Autorità pubbliche di Vigilanza

RWE ha il dovere, attraverso ogni suo collaboratore, di riscontrare le richieste degli organi di giustizia con dichiarazioni vere e non omissive, fornendo tutte le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti.

L'azienda impronta ogni rapporto con le Autorità pubbliche di Vigilanza e con gli Organi di Giustizia alla massima collaborazione e a tal fine si impegna a rispondere in maniera tempestiva, completa e veritiera alle richieste di tali Organi e Autorità, fornendo tutte le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti.



Laddove sia necessario fornire dichiarazioni o documentazione nell'ambito delle istruttorie intercorrenti con Istituzioni e/o Autorità pubbliche di Vigilanza, si devono applicare i principi di veridicità, completezza e trasparenza.

E' esplicitamente vietata qualsiasi attività, anche omissiva, di ostacolo alla vigilanza delle competenti Autorità Pubbliche.

Rapporti con le Organizzazioni politiche e sindacali

RWE non eroga contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a normative specifiche.

Riservatezza, gestione interna e comunicazione delle informazioni

Ogni dipendente o collaboratore di RWE deve garantire la necessaria riservatezza relativa a ogni dato, notizia e informazione appresa in ragione delle proprie funzioni.

In generale i dipendenti del Gruppo RWE e tutti i collaboratori esterni sono tenuti a rispettare l'impegno di riservatezza per tutte le informazioni costituenti patrimonio aziendale (siano esse relative a dati personali/sensibili, alla proprietà intellettuale o alla situazione finanziaria) che quotidianamente o saltuariamente possono trattare. A tale principio i dipendenti e/o collaboratori di sono tenuti ad attenersi rigorosamente, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione, comunque intervenuto, nei limiti temporali fissati dalla legge o dal contratto.

Comunicazione esterna e attività promozionali

RWE investe in attività di promozione e comunicazione al fine di far conoscere la propria attività.

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera, completa, chiara e trasparente.

I rapporti con i media devono essere improntati al rispetto del corretto diritto all'informazione e sono riservati esclusivamente alle responsabilità e alle funzioni aziendali a ciò delegate. Ogni informazione o comunicazione deve essere rispettosa dell'onore e della riservatezza delle persone.

I dipendenti e i collaboratori di RWE non possono fornire informazioni ai rappresentanti dei mass media né impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione della funzione aziendale competente.

Allo stesso modo, non possono offrire pagamenti, regali o altri vantaggi finalizzati ad influenzare l'attività professionale di mass media.



I collaboratori di RWE chiamati a fornire all'esterno notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati aziendali, tramite la partecipazione a pubblici interventi, convegni, congressi, seminari o la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere, sono tenuti ad ottenere l'autorizzazione del vertice della struttura organizzativa di appartenenza circa i testi, le relazioni predisposte e le linee di comunicazione, concordando e verificando i contenuti con la funzione aziendale competente.

Sponsorizzazioni e contributi

Ai fini di comunicazione e promozione RWE è disponibile a fornire contributi e sponsorizzazioni, nel rispetto delle procedure definite, dei principi di tracciabilità e di segregazione dei ruoli, rispettando i principi etici contenuti nel presente Codice e previsti dalla legge, dandone adeguata pubblicità, per sostenere iniziative proposte da Enti Pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro.

Le sponsorizzazioni e i contributi possono riguardare eventi ed iniziative a carattere sociale, culturale, sportivo e artistico; esse possono essere finalizzate anche alla realizzazione di eventi, studi, ricerche, convegni e seminari aventi ad oggetto tematiche di interesse aziendale.

RWE considera le sponsorizzazioni e i contributi agli Enti Pubblici come sostegno allo sviluppo dei territori nei quali opera, che devono essere giustificati da un interesse pubblico. Sponsorizzazioni e contributi devono essere erogati secondo le procedure interne nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione dei ruoli.

In nessun caso un contributo o una sponsorizzazione devono essere finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che sia illecito o non opportuno perché contrario ai principi del presente Codice.

Contabilità, fiscalità e operazioni societarie

RWE garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e veridicità in ogni operazione societaria ed in particolare per quanto riguarda la gestione dei flussi finanziari, la tenuta della contabilità.

Al fine di garantire l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile e la corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo RWE nei documenti interni, nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali, nonché nelle informazioni rivolte agli investitori, al pubblico o alle Autorità di Vigilanza, le registrazioni contabili devono essere trasparenti e basarsi su verità, chiarezza, accuratezza e completezza delle informazioni, nel rispetto delle procedure contabili e finanziarie più opportune per evitare irregolarità, illegittimità e violazione delle normative specifiche, con particolare riferimento a quanto previsto in tema di riciclaggio, autoriciclaggio ricettazione ed utilizzo di denaro o beni di dubbia provenienza.



E' obbligatorio rispettare le prescrizioni riguardanti i divieti o le comunicazioni di operazioni commerciali con operatori rientranti nei paesi inseriti nella c.d. "Black list", ovverosia nei paesi a regime fiscale privilegiato.

Tutti i dipendenti e i collaboratori di RWE sono tenuti a collaborare affinché i dati di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Ogni registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

I dipendenti di RWE che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze delle registrazioni contabili o della documentazione di supporto, devono darne immediata comunicazione al proprio superiore che ne darà relazione al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.

L'esistenza di un adeguato sistema di controlli interni è un valore riconosciuto da RWE per il contributo che i controlli danno al miglioramento dell'efficienza aziendale.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti volti a indirizzare, gestire e verificare le attività aziendali, per assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, il raggiungimento degli interessi aziendali e per fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Tutti i dipendenti di RWE, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema aziendale di controllo.

RWE garantisce il rispetto delle normative e degli adempimenti previsti in ambito fiscale e tributario, attraverso una gestione caratterizzata da tracciabilità e segregazione dei ruoli.

E' esplicitamente vietato emettere o registrare fatture per operazioni inesistenti, o distruggere documentazione contabile.

Ogni adempimento tributario deve essere rispettato nei tempi previsti.

RWE assicura il puntuale pagamento di ogni imposta dovuta e il corretto invio delle relative dichiarazioni

Il controllo del Codice Etico. Modalità del monitoraggio

L'attuazione ed il rispetto del Codice Etico devono essere continuamente controllati da parte dell'Organismo di Vigilanza che, in particolare, deve:

- verificare il rispetto del Codice Etico da parte dei Destinatari;
- formulare le proprie osservazioni in merito alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali;
- fornire, ai soggetti interessati che ne facciano richiesta, i chiarimenti e le delucidazioni in ordine alla interpretazione del Codice o alla legittimità di un comportamento proprio o di altri;



- stimolare e coordinare l'aggiornamento del Codice Etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento o aggiornamento;
- promuovere e monitorare lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione sul Modello e, in particolare, sul Codice Etico, determinate da RWE.

Segnalazioni e Whistleblowing

In adempimento al D.Lgs. 24/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di Whistleblowing, in conformità alla RWE Policy Protection of Whistleblower, RWE Renewables Italia S.r.l e le società dalla stessa controllate (le "Società") hanno adottato idonei canali interni di segnalazione e individuato i Gestori delle segnalazioni.

I soggetti tenuti all'osservanza del Modello e del presente Codice Etico, sono tenuti a segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità delle Società e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalle Società, incluse violazioni del Codice Etico di Gruppo.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104-2105 c.c.

Inoltre, in relazione ai Destinatari che intrattengono rapporti con le Società che hanno occupato più di 50 dipendenti di media nell'anno precedente, il dovere di segnalazione sussiste anche riguardo a:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni della normativa europea e nazionale attuativa delle norme comunitarie nei settori relativi a appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; ovvero di atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni relative ai predetti settori, deve immediatamente comunicarlo all'OdV;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, ovvero di operazioni elusive dell'oggetto o delle finalità degli atti di diritto nazionale posti a tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il regolamento del mercato interno, compresa la violazione delle norme europee in materia di concorrenza, aiuti di Stato, imposte sulle società, ovvero di operazioni elusive dell'oggetto o delle finalità della disciplina normativa in materia di concorrenza, aiuti di Stato, imposte sulle società.

Ciò premesso, le segnalazioni devono essere effettuate attraverso uno dei seguenti canali interni alternativi e possono essere rese anche in forma anonima.

A) I soggetti interni all'organizzazione delle Società possono presentare la segnalazione:

- **in forma scritta tramite utilizzo della piattaforma** di segnalazione online BKMS, reperibile al seguente link <https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=fkts8h&c=it&language=eng>

In questo caso la segnalazione sarà ricevuta da un team composto dal Chief Compliance Officer del Gruppo RWE AG, Ilka Röhrhoff, e dall'Head of Compliance Governance del Gruppo RWE AG, Dr. Jens Werner

B) I soggetti esterni all'organizzazione delle Società ovvero i soggetti interni all'organizzazione delle Società, possono presentare la segnalazione:

- **in forma scritta, tramite servizio postale ordinario o raccomandato** presso lo Studio Legale Associato in associazione con Simmons & Simmons LLP, Via Tommaso Grossi 2, 20121 Milano, all'attenzione della Dott.ssa Emanuela Boca.

Il segnalante può avvalersi del Modello allegato alla specifica Procedura aziendale per l'inoltro di segnalazioni in forma scritta tramite servizio postale.

- **in forma orale tramite linea telefonica** all'utenza n. +39 02 725 05 576 chiedendo della Dott.ssa Emanuela Boca c/o Simmons & Simmons LLP. Al momento della ricezione della segnalazione, il contenuto della segnalazione sarà documentato tramite verbale che dovrà essere sottoscritto dal segnalante, anche tramite firma elettronica qualificata o digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale, D. lgs. 82/2005, entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta segnalazione, previa verifica ed eventuale rettifica del contenuto. Il Gestore, quindi, fisserà un appuntamento al segnalante per provvedere all'apposizione della sottoscrizione, salvo la stessa avvenga tramite firma elettronica qualificata o digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale, D. lgs. 82/2005; qualora il segnalante non si presenti all'appuntamento, senza averne dato previa comunicazione, il verbale verrà archiviato e la segnalazione non verrà istruita. Del verbale sottoscritto viene fornita una copia anche al segnalante.
- **mediante incontro diretto** con i Gestori. L'incontro con il soggetto Gestore può essere richiesto con le modalità sopra riportate; sarà, quindi, cura del Gestore contattato fissare l'incontro entro un termine ragionevole. Della segnalazione presentata in forma orale, tramite incontro diretto, è redatto apposito verbale da parte del Gestore, sottoscritto dal segnalante. Del verbale sottoscritto viene fornita una copia anche al segnalante.

Qualora la segnalazione abbia una rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, i rispettivi gestori sono tenuti ad informare l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01.



Il Gestore valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere, gestendo le stesse secondo le modalità prescritte dalla norma e dalla specifica Procedura aziendale, che qui si intende integralmente richiamata.

I canali di segnalazione interna garantiscono la riservatezza dell'identità della persona del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate dalla segnalazione, nonché del contenuto e della documentazione alla stessa relativa.

Nelle ipotesi previste dall'art. 6 del D. Lgs. 24/2023, il segnalante può inoltre rivolgersi al canale di comunicazione esterna attivato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, consultando le informazioni contenute sul sito istituzionale dell'Autorità stessa.

Chiunque, tenuto al rispetto del Modello Organizzativo e Gestionale e del Codice Etico adottato, ostacoli o tenti di ostacolare la segnalazione, ovvero violi l'obbligo di riservatezza, è sanzionato ai sensi del Sistema Disciplinare allegato al Modello Organizzativo e Gestionale adottato.

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione in ragione della segnalazione e gli atti assunti, aventi natura ritorsiva, sono nulli.

In lavoratori licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni di natura ritorsiva, si presume che gli stessi siano stati posti in essere in ragione della segnalazione con onere, a carico di chi ha posto in essere tali comportamenti, atti o omissioni, di provare il contrario, anche in caso di proposizione di domanda risarcitoria.

I segnalanti possono comunicare a ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) le ritorsioni che ritengono di aver subito, secondo i canali predisposti dalla predetta Autorità. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Chiunque, tenuto al rispetto del Modello Organizzativo e Gestionale e del Codice Etico, pone in essere atti ritorsivi nei confronti dei segnalanti, soggiace alle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare allegato al Modello Organizzativo e Gestionale adottato.

Dichiarazione di presa visione e accettazione

Io sottoscritto, dichiaro di aver ricevuto e letto la mia copia personale del presente Codice Etico.

Io sottoscritto dichiaro, inoltre di aver compreso, accettato e di voler rispettare i principi e le regole di condotta contenute nel presente Codice.

Io sottoscritto dichiaro, da ultimo, di riconoscere le responsabilità connesse alla violazione delle regole del Codice Etico, e la conseguente applicabilità di sanzioni disciplinari o di clausole di risoluzione contrattuale.

Firmato:

Nome e Cognome

Data

ALLEGATO 3

ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

Delitti contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 ex D.Lgs. 231/01)

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986 n. 898)

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

Concussione (art. 317 c.p.)

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Peculato (art. 314, I comma c.p.)

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Reati informatici (Art. 24 bis ex D.Lgs. 231/01)

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-

quinqües c.p.)

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21/09/2019 n. 105)

Estorsione informatica (art. 629, III comma, c.p.)

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis ex D.Lgs. 231/01)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione, o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Reati societari (Art. 25 ter ex D.Lgs. 231/01)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, I e II comma c.c.)
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)
Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies ex D.Lgs. 231/01)
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
Tratta di persone (art. 601 c.p.)
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)
Delitti contro la persona (Art.25 quater 1 ex D.Lgs. 231/01)
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)
Delitti di terrorismo (Art.25 quater ex D.Lgs. 231/01)
Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis.1 c.p.)
Assistenza degli associati (art. 270 ter c.p.)
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1)
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1 c.p.)
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.)
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
Atto di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.)
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/1976 art. 1)
Danneggiamento delle installazioni a terra (L. 342/1976 art. 2)
Sanzioni (L. 422/1989 art. 3)
Pentimento operoso (art. 5 D.L. 625/1979)
Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo- new York 09 dicembre 1999
Market Abuse (Art. 25 sexies ex D.Lgs. 231/01)
Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o

induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Altre fattispecie di abuso di mercato (art. 187 quinquies TUF)

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art. 14 REG. EU. n. 596/2014)

Divieto di manipolazione del mercato (Art. 15 REG. EU. n. 596/2014)

Reati transnazionali

L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime (Art. 25 septies ex D.Lgs. 231/01)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.)

entrambi i delitti se commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies ex D.Lgs. 231/01)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies.1 ex D. Lgs. 231/01)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di moneta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies.1, comma II, ex D.Lgs. 231/01)

Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti e salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis 1 ex D.Lgs. 231/01)

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter ex D.Lgs. 231/01)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Scambio elettorale politico - mafioso (Art. 416 ter c.p.)

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolate l'attività di associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies ex D.Lgs. 231/01)

Art. 377 bis c.p.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies ex D.Lgs. 231/01)

Art. 171 della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Art. 171 bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Art. 171 ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Art. 171 septies della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Art. 171 octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Art. 174 ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633

Reati Ambientali (Art. 25 undecies ex D.Lgs. 231/01)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis c.p.)

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Circostanza aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.)

Norme a tutela del suolo, del sottosuolo nonché delle acque dall'inquinamento (Art. 137 ex D.Lgs. 152/06)

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Art. 256 ex D.Lgs. 152/06)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (Art. 257 ex D.Lgs. 152/06)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 ex D.Lgs. 152/06)

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 ex D.Lgs. 152/06)

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (Art. 260bis ex D.Lgs. 152/06)

Sanzioni (Art. 279 ex D.Lgs. 152/06)

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (Art. 3 ex Legge 549/1993)

Inquinamento doloso delle navi (Art. 8 ex D.Lgs. 202/2007)

Inquinamento colposo delle navi (Art. 9 ex D.Lgs. 202/2007)

Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies ex D.Lgs. 231/01)

Art. 22, comma 12 bis ex D.Lgs. 286/1998

Art. 12, commi 3, 3bis, 3 ter e 5 ex D.Lgs. 286/1998

Razzismo e Xenofobia (Art. 25 terdecies ex D.Lgs. 231/01)

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 bis c.p.)

Reati in materia di frode in competizioni sportive (Art. 25 quaterdecies ex D.Lgs. 231/01)

Frodi in competizioni sportive ed esercizio abusivo di giuoco o di scommessa (Artt. 1 e 4 della Legge 13 Dicembre 1989, n. 401)

Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies ex D.Lgs. 231/01)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Contrabbando (Art. 25 sexiesdecies ex D.Lgs. 231/01)

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)

Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 septiesdecies ex D.Lgs. 231/01)

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 528-novies c.p.)
Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
Contraffazione di opere d'arte (art. 518- quaterdecies c.p.)
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 duodevicies ex D.Lgs. 231/01)
Riciclaggio di beni culturali (art. 518- sexies c.p.)
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518- terdecies c.p.)

Allegato 4

STATUTO E REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1) STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Scopo ed ambito di applicazione

È istituito presso la Società un Organo con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Nomina e composizione

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e presso la Società si è optato per un OdV in forma monocratica, composto da un Presidente esterno con il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni, così come in seguito specificato.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere resa nota al componente nominato e da questi formalmente accettata.

Requisiti di professionalità e di onorabilità

L'Organismo di Vigilanza deve avere un profilo professionale e personale in grado di garantire l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della propria condotta.

Si ritengono necessarie per l'Organismo di Vigilanza le seguenti:

a) Competenze:

- conoscenza dell'Organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- particolare esperienza nell'ambito della applicazione del D. Lgs. 231/01.

b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte;
- mancanza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, con soggetti apicali, sindaci o revisori della società;
- mancanza di conflitti di interessi con la società che possano pregiudicare il criterio dell'indipendenza.

Cessazione dall'incarico

La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'impossibilità a svolgere il proprio compito per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo così come definiti nel presente Modello;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del citato Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal citato Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la violazione della tutela dell'identità di colui che, tenuto al rispetto del Modello e del Codice Etico, abbia segnalato condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la revoca dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente monocratico dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di 1 mese, fatto salvo casi gravi.

Durata in carica

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico è fissata in anni tre, eventualmente rinnovabili con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

Rapporto gerarchico

A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo di Vigilanza è collocato in posizione di staff al Vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente al Consiglio di Amministrazione e, in via straordinaria, al Collegio Sindacale, ove nominato, qualora le violazioni emerse siano riferibili agli Amministratori o siano, comunque, di particolare gravità.

Obblighi

Il Presidente Monocratico dell'Organismo di Vigilanza deve adempiere al suo incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza e deve svolgere l'incarico con continuità.

L'Organismo di Vigilanza nella persona del Presidente Monocratico è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

Cause d'ineleggibilità e incompatibilità

Il Presidente Monocratico dell'Organismo non deve avere vincoli di parentela o affinità con il Vertice aziendale, né deve essere legato alla Società da interessi economici o da qualsiasi altra situazione di conflitto di interesse tale da inficiarne l'obiettività di giudizio. Ogni eventuale situazione di conflitto di interesse sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo citato.

Ove il Presidente incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato.

Poteri dell'organismo

All'Organismo di Vigilanza sono devoluti poteri ispettivi e di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati, bensì al funzionamento ed all'osservanza del Modello nel suo complesso, per finalità di miglioramento ed aggiornamento del Modello stesso.

Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza ha poteri ispettivi e di controllo; in particolare:

- ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della Società ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Compiti dell'organismo

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello e/o dei suoi elementi costitutivi.

L'Organismo di Vigilanza deve in particolare:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs n. 231/2001;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione, circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- segnalare all'organo amministrativo e/o alle funzioni interessate, la necessità di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
 - modifiche normative.

Collaboratori interni ed esterni

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Riunioni periodiche

L'Organismo di Vigilanza deve riunirsi con frequenza adeguata a garantire la continuità dei compiti previsti, e ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o opportunità.

Responsabilità

L'Organismo di Vigilanza è responsabile nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

Risorse finanziarie dell'organismo

L'Organismo di Vigilanza è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede a dotare l'Organismo di Vigilanza di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

2) REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

RIUNIONI

a) Convocazione

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con frequenza adeguata a garantire la continuità dei compiti previsti, ma può essere convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario. L'Organismo si può riunire anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione della società.

L'Organismo di Vigilanza viene convocato dal Presidente con un preavviso di almeno 5 giorni, fatti salvi i casi di urgenza in cui tale termine viene ridotto a 3 giorni.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata, telefax con avviso di ricevimento ovvero anche attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione aziendali, come e-mail, e deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione con il relativo ordine del giorno che verrà discusso.

Anche se la convocazione difetta di uno dei requisiti sopra indicati, la riunione si considera validamente costituita purché siano presenti l'Organismo di Vigilanza e gli invitati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'Organismo di Vigilanza si può riunire anche tramite video conference o call conference. Le riunioni si intendono validamente costituite tramite video o call conference tramite il collegamento a distanza di ciascun partecipante senza che sia richiesta la compresenza fisica di due soggetti presso il medesimo luogo.

b) Modalità di funzionamento.

L'Organismo di Vigilanza può invitare alle riunioni persone esterne, quali membri del CdA, consulenti esterni o responsabili delle funzioni centrali o periferiche della società chiamati a riferire su argomenti di stretta competenza.

L'Organismo di Vigilanza che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto di interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse della Società e quello personale, deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

c) Verbalizzazione.

Il contenuto delle riunioni e le decisioni assunte devono essere riportati in apposito verbale sottoscritto dal Presidente Monocratico dell'Organismo di Vigilanza, tale verbale può inoltre essere redatto da un segretario eventualmente nominato all'uopo dall'Organismo di Vigilanza stesso.

La segreteria dell'Organismo di Vigilanza ha il compito di provvedere alla redazione dei verbali ed alla tenuta del libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza.

Su disposizione del Presidente il verbale potrà essere oggetto di specifica approvazione nella successiva riunione dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere approvate, direttamente o tramite le competenti funzioni della società, e ne verifica l'attuazione sulla quale riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di seguito indicate.

d) Archiviazione.

Il verbale redatto in occasione delle riunioni d'Organismo di Vigilanza dovrà essere annotato nell'apposito libro delle riunioni e delle delibere dell'Organismo di Vigilanza.

Le comunicazioni di convocazione, i verbali delle riunioni, eventuali segnalazioni ed in generale tutta la documentazione relativa all'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza viene archiviata presso l'ufficio amministrativo in un armadio chiuso non accessibile a terzi.

MONITORAGGIO FLUSSI INFORMATIVI

a) Definizione

L'art. 6, II comma, lett. d) del D. Lgs. 231/01 dispone che il Modello debba prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, in modo che quest'ultimo possa espletare al meglio la propria attività di verifica. Il monitoraggio dei flussi informativi consiste, quindi, in adempimento a tale articolo, nel monitorare costantemente i flussi di informazione generati dalle singole funzioni aziendali, anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza.

Come sarà meglio specificato nel punto c), il monitoraggio costante riguarda principalmente l'effettività e l'adeguatezza del Modello, l'evoluzione dell'organizzazione aziendale, il sistema delle deleghe e delle procure, l'evoluzione normativa che possa

avere riflessi sull'applicazione del D. Lgs. 231/2001, le informazioni fornite dalle singole funzioni e dal personale della Società.

b) Destinatari.

L'obbligo di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza è posto a carico degli amministratori, eventuali sindaci, soggetti che operano per la eventuale società incaricata della revisione della Società, nonché tutti i suoi responsabili di funzione ed è esteso anche a tutti i dipendenti, senza eccezione alcuna.

Tale obbligo si estende anche a tutti coloro che, pur esterni alla società operino, direttamente o indirettamente, per questa, quali procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori o partner commerciali.

I destinatari di tale obbligo, in particolare, devono segnalare all'Organismo di Vigilanza tutte le notizie relative alla commissione o alla potenziale commissione di reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo. I dirigenti devono, inoltre, segnalare le violazioni commesse dai dipendenti che rispondono a loro gerarchicamente.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza saranno utilizzate al fine di migliorare la pianificazione dei controlli senza costituire a carico dello stesso un obbligo di verifica puntuale e sistematica dei fatti rappresentati.

c) Oggetto.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i flussi informativi dovranno avere ad oggetto:

- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello Organizzativo;
- eventuali comportamenti difformi dai principi e dai protocolli previsti nel Modello Organizzativo;
- eventuali disposizioni e comunicazioni organizzative che comportano modifiche nell'Organizzazione aziendale vigente;
- aggiornamento del sistema delle deleghe, dei poteri e delle procure conferite;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi della polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al decreto;
- relazioni dei Responsabili di Funzione da cui possano emergere fatti o circostanze che possano incidere sul Modello o comunque avere rilevanza ai sensi del Decreto;
- notizie relative alla effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni eventualmente irrogate ovvero dei procedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

d) Modalità del monitoraggio.

Come previsto dal D.Lgs. 24/2023, che attua la direttiva (UE) 2019/1937 in materia di whistleblowing, la Società ha affidato la gestione del canale di segnalazione interna al Comitato Whistleblowing. In caso di segnalazioni ritenute rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente tali segnalazioni all'Organismo di Vigilanza (OdV), affinché quest'ultimo possa procedere al loro trattamento secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile.

attua la direttiva (UE) 2019/1937 in materia di whistleblowing, la Società ha affidato la gestione del canale di segnalazione interna al Comitato Whistleblowing. In caso di segnalazioni ritenute rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente tali segnalazioni all'Organismo di Vigilanza (OdV), affinché quest'ultimo possa procedere al loro trattamento secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile.

L'OdV, infatti, è il soggetto preposto a esaminare e gestire le segnalazioni che riguardano condotte illecite o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società, comprese le violazioni del Codice Etico. Il trattamento delle segnalazioni deve avvenire nel rispetto della riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e di chiunque altro possa essere menzionato, nonché nel rispetto della riservatezza dei contenuti e della documentazione relativa alla segnalazione.

L'OdV è responsabile di verificare le segnalazioni ricevute, pianificare le azioni da intraprendere e, se necessario, ricorrere a professionisti esterni per il supporto, in conformità con la procedura interna adottata. Le attività di monitoraggio dei flussi informativi, sia periodici che ad evento, restano sotto la responsabilità dell'OdV.

Le segnalazioni possono riguardare, in particolare, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e altre violazioni interne, inclusi gli aspetti relativi al Modello Organizzativo e al Codice Etico aziendale.

Ciò premesso, le segnalazioni devono essere effettuate attraverso uno dei seguenti canali interni alternativi e possono essere rese anche in forma anonima.

A) I soggetti interni all'organizzazione della Società possono presentare la segnalazione:

- **in forma scritta tramite utilizzo della piattaforma** di segnalazione online BKMS, reperibile al seguente link <https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=fkts8h&c=it&language=eng>

In questo caso la segnalazione sarà ricevuta da un team composto dal Chief Compliance Officer del Gruppo RWE AG, Ilka Röhrhoff, e dall'Head of Compliance Governance del Gruppo RWE AG, Dr. Jens Werner.

B) I soggetti esterni all'organizzazione della Società ovvero i soggetti interni all'organizzazione della Società, possono presentare la segnalazione:

- **in forma scritta, tramite servizio postale ordinario o raccomandato** presso lo Studio Legale Associato in associazione con Simmons & Simmons LLP, Via Tommaso Grossi 2, 20121 Milano, all'attenzione della Dott.ssa Emanuela Boca.

Il segnalante può avvalersi del Modello allegato alla specifica procedura adottata per l'inoltro di segnalazioni in forma scritta tramite servizio postale.

- **in forma orale tramite linea telefonica** all'utenza n. +39 02 725 05 576 chiedendo della Dott.ssa Emanuela Boca c/o Simmons & Simmons LLP. Al momento della ricezione della segnalazione, il contenuto della segnalazione sarà documentato tramite verbale che dovrà essere sottoscritto dal segnalante,

anche tramite firma elettronica qualificata o digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale, D. lgs. 82/2005, entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta segnalazione, previa verifica ed eventuale rettifica del contenuto. Il Gestore, quindi, fisserà un appuntamento al segnalante per provvedere all'apposizione della sottoscrizione, salvo la stessa avvenga tramite firma elettronica qualificata o digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale, D. lgs. 82/2005; qualora il segnalante non si presenti all'appuntamento, senza averne dato previa comunicazione, il verbale verrà archiviato e la segnalazione non verrà istruita. Del verbale sottoscritto viene fornita una copia anche al segnalante.

- **mediante incontro diretto** con i Gestori. L'incontro con il soggetto Gestore può essere richiesto con le modalità sopra riportate; sarà, quindi, cura del Gestore contattato fissare l'incontro entro un termine ragionevole. Della segnalazione presentata in forma orale, tramite incontro diretto, è redatto apposito verbale da parte del Gestore, sottoscritto dal segnalante. Del verbale sottoscritto viene fornita una copia anche al segnalante.

Qualora la segnalazione abbia una rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, i rispettivi gestori sono tenuti ad informare l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Chiunque, tenuto al rispetto del Modello Organizzativo e Gestionale e del Codice Etico adottato, ostacoli o tenti di ostacolare la segnalazione, ovvero violi l'obbligo di riservatezza, è sanzionato ai sensi del Sistema Disciplinare allegato al Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società.

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione in ragione della segnalazione e gli eventuali atti assunti, aventi natura ritorsiva, sono nulli.

I lavoratori licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni di natura ritorsiva, si presume che gli stessi siano stati posti in essere in ragione della segnalazione con onere, a carico di chi ha posto in essere tali comportamenti, atti o omissioni, di provare il contrario, anche in caso di proposizione di domanda risarcitoria.

I segnalanti possono comunicare a ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) le ritorsioni che ritengono di aver subito, secondo i canali predisposti dalla predetta Autorità. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Chiunque, tenuto al rispetto del Modello Organizzativo e Gestionale e del Codice Etico, ponga in essere atti ritorsivi nei confronti dei segnalanti, soggiace alle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare allegato al Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società.

Per il dettaglio di quanto previsto in materia di Whistleblowing si rinvia alla specifica procedura adottata.

Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvede a comunicare ai soggetti destinatari i modi, le forme e le tempistiche di effettuazione degli stessi. In caso di mancata risposta da parte dei

responsabili di funzioni entro il termine indicato nella richiesta di informazione sarà inoltrato un secondo sollecito. In caso di ulteriore mancato riscontro sarà dato avvio al procedimento disciplinare secondo le modalità previste dal Sistema disciplinare vigente.

Tutte le attività di monitoraggio dei flussi informativi sopra elencate saranno debitamente documentate ed archiviate secondo le modalità previste.

L'OdV, dopo aver avuto le segnalazioni, ove ritenuto utile e/o necessario, pianifica l'attività ispettiva da compiere, utilizzando, all'uopo, le risorse interne o, se del caso, ricorrendo all'apporto di professionisti esterni, qualora le attività ispettive necessarie richiedano particolari competenze.

L'OdV, nel corso delle attività di indagine deve garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione, salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente.

PIANO DELLE ATTIVITA' OPERATIVE

a) Verifiche e controlli sul modello.

L'Organismo di Vigilanza redige con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale, pianifica, in linea di massima, la propria attività operativa di verifica e controllo.

Il piano contiene un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno prevedendo, altresì, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Oggetto del piano annuale sono le procedure aziendali che disciplinano i processi risultati sensibili in seguito all'analisi di Risk Assessment eseguita dalla Società, nonché ogni altra procedura che possa avere riflessi sull'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001.

b) Parametri e priorità.

L'individuazione delle singole procedure da sottoporre a controllo e la priorità degli interventi è rimessa alla valutazione dell'Organismo di Vigilanza, il quale potrà tenere conto di una serie di parametri tra cui, a titolo esemplificativo:

- risultanze del Risk assessment ed in particolare del valore del cosiddetto rischio residuo;
- livello dei controlli presenti nelle procedure che regolamentano le attività sensibili;
- cambiamenti organizzativi/normativi ed innovatività del processo.

Il Piano annuale potrà comunque essere oggetto di modifiche nel corso dell'anno di riferimento in seguito a:

- risultanze di eventuali verifiche effettuate anche su singole operazioni;
- esiti degli incontri periodici tenuti con i responsabili delle varie funzioni;
- informazioni acquisite tramite l'autovalutazione periodica dei Responsabili di funzione;

- eventuali criticità emerse in seguito a segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza.

c) Strumenti e poteri dell'OdV.

Nel corso delle verifiche e delle ispezioni, all'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti i più ampi poteri, affinché possa svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

Gli strumenti a disposizione consistono nelle attività di:

- risk assesment, intendendosi con ciò adeguate e sistematiche procedure di ricerca, identificazione e rivalutazione periodica dei rischi di irregolarità quando sussistono circostanze particolari, quali, per esempio elevato turn-over del personale, recenti evoluzioni legislative, acquisizioni di rami di azienda;
- controlli mirati, ossia l'esistenza di un tempestivo approfondimento dei segnali premonitori di irregolarità o la segnalazione di un caso sospetto;
- controlli di routine o a sorpresa al fine di accertare la conformità delle attività alle procedure stabilite e lo sviluppo di adeguate procedure operative;
- controllo del Modello Organizzativo nel suo complesso, cioè un programma di controllo e di rivisitazione periodico dei risultati del modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

d) Reporting dell'OdV verso il verso gli organi sociali.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità ed alle eventuali azioni correttive da apportare, secondo le seguenti modalità:

- con cadenza annuale, una relazione riepilogativa sull'attività svolta nell'anno in corso ed un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie, per esempio, violazioni di principi contenuti nel Modello, innovazioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestano carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

ALLEGATO 5

SISTEMA DISCIPLINARE EX ART. 6, COMMA II, LETT. E) E COMMA II BIS, LETT. D) DEL D.LGS. 231/01

Premessa

Il Sistema disciplinare previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01 è una condizione necessaria di validità del Modello Organizzativo finalizzato alla prevenzione dei rischi reato all'interno dell'azienda.

Il sistema disciplinare è conforme alla legge.

Il Modello impone comportamenti e osservanza di principi e protocolli; deve necessariamente prevedere sanzioni che puniscano i comportamenti difformi da quanto stabilito.

Le violazioni del Modello organizzativo o delle prescrizioni del Codice Etico ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società e devono di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

È importante sottolineare, inoltre, come l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinda dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Si precisa inoltre che costituiscono violazione del Modello Organizzativo adottato dalla Società, e comportano pertanto sanzioni disciplinari anche i seguenti atti:

- la violazione delle misure di tutela dell'identità del segnalante;
- la commissione di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- segnalazioni, poste in essere con dolo o colpa grave, che si rivelano infondate.

Quanto alla tipologia delle sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, di legge o di contratto, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

Si precisa, a titolo di premessa, che la Società attualmente non impiega alcun dipendente.

Il presente sistema disciplinare, nella parte in cui presuppone ovvero fa altrimenti riferimento a rapporti di lavoro subordinato, troverà applicazione nel caso in cui la Società provvederà ad assumere personale alle proprie dipendenze.

Presupposti del codice disciplinare-sanzionatorio

Il presente codice è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in tema di lavoro.

In considerazione del sistema delle relazioni sindacali in essere e dell'articolato normativo esistente a riguardo dei contratti collettivi di lavoro specificatamente applicabili, non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali.

Si è unicamente provveduto a raccordare le statuizioni organizzative e regolamentari previste dal Modello adottato alle eventuali inosservanze dei soggetti agenti nell'ambito del Modello stesso ed a commisurare le ipotesi sanzionatorie alla gravità ed al rischio, anche potenziale, che l'operato in deroga dei soggetti possa costituire ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto richiamato.

In virtù di ciò, i principi che determinano il sistema sanzionatorio si possono così specificare:

- **Legalità e tipicità:** le sanzioni adottabili sono quelle qui specificate, previste ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 231/01. L'addebito che le giustifica deve corrispondere all'addebito contestato;
- **Autonomia e complementarità:** il sistema sanzionatorio del modello organizzativo è complementare ed autonomo rispetto al sistema disciplinare stabilito dal CCNL applicato;
- **Pubblicità:** la Società deve dare massima e adeguata conoscibilità del sistema sanzionatorio;
- **Contraddittorio:** gli addebiti dovranno essere contestati per iscritto, in modo specifico, immediato e immutabile;
- **Tempestività:** il procedimento disciplinare che ne consegue e l'eventuale applicazione della sanzione devono avvenire entro un tempo certo e ragionevole;
- **Gradualità:** le sanzioni sono state pensate per corrispondere alla differente gravità dell'infrazione commessa e dovranno essere applicate sulla base di una valutazione della gravità dell'infrazione che tenga presente tutti gli elementi soggettivi e oggettivi.

Sezione I - LE SANZIONI

Sanzioni per i lavoratori

Si ribadisce che la Società attualmente non impiega alcun dipendente, e che il paragrafo presente, pertanto, troverà applicazione nel caso di eventuali future assunzioni che la Società dovesse effettuare.

Il comportamento del lavoratore dipendente che viola le regole previste dal Modello è definito illecito disciplinare. Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti rientrano tra quelle indicate dal codice disciplinare della Società, di cui CCNL applicato per i dipendenti della Società, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed eventuali normative speciali, di legge o di contratto, applicabili.

In relazione a quanto detto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste anche dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL adottato per il personale dipendente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

Il lavoratore responsabile di azioni od omissioni in contrasto con le regole previste dal presente Modello, è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze ed al danno provocato alla società o a terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo o ammonizione verbale;
- richiamo o ammonizione scritta;
- multa nei limiti indicati nel CCNL applicato;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nei limiti indicati nel CCNL applicato;
- licenziamento con preavviso
- licenziamento senza preavviso

Il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso incorre nel provvedimento del richiamo o ammonizione verbale o del richiamo o dell'ammonizione scritta a seconda della gravità della violazione, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle specifiche disposizioni.

Il lavoratore, che essendo già incorso nel provvedimento del richiamo o dell'ammonizione scritta persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o continui a adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, incorre nel provvedimento della sanzione della multa nei limiti indicati nel CCNL applicato, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della non osservanza delle specifiche disposizioni.

Il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nell'area a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari

all'interesse della Società arrechi danno alla Società stessa o la esponga ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda, incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nei limiti indicati nel CCNL applicato, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda. Nello stesso provvedimento incorre il lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della multa, persista nella violazione delle procedure interne dal presente Modello o continui a adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso.

Il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare l'inizio di un procedimento a carico della Società, ovvero la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, ferme restando le sue eventuali autonome responsabilità di carattere penale, incorre nel provvedimento del licenziamento, con o senza preavviso, a seconda della gravità dell'infrazione. Nello stesso provvedimento incorre il lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto dell'azienda in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dipendente, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dal Decreto.

Sanzioni per personale dirigente

Anche con riferimento al personale dirigente, è necessario richiamare la premessa effettuata con riguardo al precedente paragrafo, relativo alle sanzioni per i lavoratori.

Quanto qui esplicitato, quindi, troverà applicazione nel caso di future assunzioni di personale con qualifica dirigenziale.

In caso di violazione, da parte di personale con eventuale qualifica dirigenziale, delle procedure previste dal presente Modello, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal CCNL del personale dirigente applicabile.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto dell'azienda in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dirigente, a seguito della violazione da parte di

quest'ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dal Decreto.

Misure nei confronti degli amministratori o dei sindaci

In caso di violazione da parte degli amministratori o da parte dei membri del collegio sindacale, eventualmente nominato, delle procedure previste dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o i principi del Modello, l'OdV informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e/o l'Assemblea a seconda di chi abbia commesso la violazione, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

In ogni caso, la violazione dei protocolli del Modello Organizzativo, in base ai principi di gradualità e di fattualità già previste dal presente sistema sanzionatorio, comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) diffida al puntuale rispetto del Modello Organizzativo;
- c) decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo fino al 50%;
- d) revoca dell'incarico.

Misure nei confronti di soggetti esterni

Nei contratti e negli accordi stipulati con società consulenti, collaboratori esterni, partners, etc., devono essere inserite specifiche clausole in base alle quali ogni comportamento degli stessi, ovvero dei loro incaricati, posto in essere in contrasto con le linee guida del Modello e tale da comportare il rischio di commissione di reati previsti dal Decreto consentirà alla Società di risolvere il contratto, salvo il risarcimento dei danni.

Sanzioni nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

La revoca dei membri dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente all'organo amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca deve intendersi:

- a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'impossibilità a svolgere il proprio compito per un periodo superiore a sei mesi;
- b) l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo,

indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;

- c) un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo così come definiti nel Modello Organizzativo;
- d) una sentenza di condanna dell'ente ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del citato Decreto;
- e) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal citato Decreto;
- f) una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'organo amministrativo, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la revoca dei poteri del componente dell'Organismo di Vigilanza.

A ciò si aggiunga che anche la violazione della tutela dell'identità del segnalante da parte dell'OdV può essere considerata giusta causa di revoca.

Determinazione della sanzione e punibilità del tentativo.

Ai fini dell'individuazione e dell'irrogazione delle sanzioni occorre tener conto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza rispetto al fatto contestato. In particolare, rilevano:

- la gravità della condotta e dell'evento causato;
- l'intenzionalità della condotta ed il grado di prevedibilità dell'evento dannoso;
- modalità e circostanze della condotta;
- mansioni e funzioni lavorative;
- tipologia della violazione compiuta.

In base ai principi stessi del D. Lgs. 231/01 è, altresì, punibile il tentativo.

Possono aggravare la sanzione le seguenti circostanze:

- reiterazione recidiva;
- condotta che comporti più violazioni dei protocolli del Modello Organizzativo, Codice Etico compreso;
- intenzionale concorso di due o più soggetti nella commissione della violazione;

- la violazione delle norme che tutelano la sicurezza dei lavoratori.

Sezione II - IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

È atteso il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle stesse in caso di violazioni dei principi che compongono il Modello adottato.

Inoltre, in tutti i casi in cui l'OdV riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli che ritenga opportuni rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, e, se ritiene che si sia effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello, segnala la stessa agli organi aziendali competenti.

Il procedimento per l'accertamento delle violazioni è quello previsto dalla Società in conformità con quanto stabilito dallo Statuto dei Lavoratori.

Monitoraggio e adeguamento.

Il sistema disciplinare verrà costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza che, se necessario, lo adeguerà, nel rispetto della legge, a seconda delle mutate esigenze dell'ente.

**Modello di organizzazione,
gestione e controllo
ex D.Lgs. 231/2001
di GREEN TWELVE SRL**

INDICE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	1
PARTE GENERALE	4
1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GREEN TWELVE SRL	4
1.1. GREEN TWELVE SRL	4
1.2 La Governance e la struttura organizzativa di GREEN TWELVE SRL	4
1.3 Gli strumenti di Governo adottati dalla Società.....	5
2. OBIETTIVI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE.....	6
2.1. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale.....	7
2.2 La metodologia di Risk Assessment.	8
2.3 I Destinatari del Modello.	9
3. RESPONSABILITA' E SOSTENIBILITA' SOCIALE	10
4. IL CODICE ETICO.....	11
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	12
5.1 NOMINA E REQUISITI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. .	12
5.2 FUNZIONI E POTERI.	12
5.3 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI.	15
5.4 SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING.	15
5.4 a) Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni	
5.5 STATUTO E REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
5.6 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE	18
5.7 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER.....	19
6.IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	19
PARTE SPECIALE	20
INTRODUZIONE.....	20

INDICE DELLE PARTI SPECIALI SUDDIVISE IN FASCICOLI E DEGLI ALLEGATI AL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DA CONSIDERARSI PARTI INTEGRANTI DELLO STESSO

- Parte Speciale 1 I REATI CONTRO LA PA
- Parte Speciale 2 I REATI SOCIETARI
- Parte Speciale 3 I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORIZICLAGGIO
- Parte Speciale 4 I REATI IN MATERIA DI SICUREZZA
- Parte Speciale 5 I REATI AMBIENTALI

- Parte Speciale 6 I REATI INFORMATICI ED I DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
- Parte Speciale 7 IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – I DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
- Parte Speciale 8 IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
- Parte Speciale 9 I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
- Parte Speciali 10 I REATI DI MARKET ABUSE
- Parte Speciale 11 I REATI TRIBUTARI
- Parte Speciale 12 GLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI EX D.LGS. 231/01

ALLEGATI

Allegato 1: Allegato normativo

Allegato 2: Codice Etico

Allegato 3: Elenco dei reati presupposto rilevanti ex D.Lgs. 231/01

Allegato 4: Statuto e Regolamento dell'OdV

Allegato 5: Sistema disciplinare

This document is the property of GREEN TWELVE SRL. It must not be stored, reproduced or disclosed to others without written authorization of the Company.

Questo documento è proprietà di GREEN TWELVE SRL. Non potrà essere copiato, riprodotto o diffuso a terzi senza la sua autorizzazione.

PARTE GENERALE

1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GREEN TWELVE SRL

1.1. GREEN TWELVE SRL

Green Twelve S.r.l. (d'ora in avanti anche, semplicemente, la Società) ha sede legale in Verona (Ve), Venti Settembre n. 14.

La Società esercita la propria attività nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, in particolare, il suo oggetto sociale è costituito dalla realizzazione e dalla gestione di centrali per la produzione, e di impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, con focus sulla realizzazione, gestione e vendita di parchi per la produzione di energia elettrica, nonché il commercio con energia.

Quanto all'assetto proprietario della Società il suo capitale sociale è interamente posseduto dal socio unico RWE Renewables Italia Srl, che esercita potere di direzione e coordinamento. Alla data di redazione del presente documento la Società non ha dipendenti.

Per il dettaglio dell'oggetto sociale e dei rapporti tra i soci, si rinvia allo statuto societario e ai patti sociali stipulati, cui la presente Parte Generale rimanda.

1.2 La Governance e la struttura organizzativa di GREEN TWELVE SRL

Il sistema di *governance* adottato dalla Società è così articolato:

- Assemblea dei Soci

L'Assemblea è competente a decidere sulle materie alla stessa riservate dalla legge e dallo Statuto. Per le modalità di convocazione e di decisione dei soci si rinvia a quanto previsto dallo Statuto che qui si intende integralmente richiamato.

- Organo Amministrativo

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, pertanto, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge oppure lo Statuto societario riservano all'Assemblea o alla decisione dei soci.

Attualmente la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri.

- Organi di Controllo

La Società non ha al momento nominato un Collegio Sindacale.

Per il dettaglio sul funzionamento degli organi sociali, si rinvia allo statuto societario, cui la presente Parte Generale rimanda.

1.3 Gli strumenti di Governo adottati dalla Società

La Società si è inoltre dotata di un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che ne garantiscono il funzionamento quali:

- **Statuto** – che, conformemente a quanto previsto dalla legge, contempla diverse previsioni relative al governo della società ed al corretto svolgimento delle sue funzioni.
- **Sistema di deleghe e procure** – per l'individuazione di specifici poteri dotato dei seguenti requisiti:
 - a) i poteri gestionali sono assegnati con deleghe o procure, e la loro attuazione è coerente con gli obiettivi aziendali, coniugando ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organizzazione dell'impresa;
 - c) gli atti di delega e procura definiscono in modo specifico ed univoco:
 - o i poteri attribuiti al delegato e al procuratore
 - o la tipologia degli atti o del singolo atto oggetto dell'incarico assegnato
 - o il soggetto cui viene conferita la procura o la delega
 - o il soggetto o i soggetti a cui il delegato o il procuratore riporta

gerarchicamente la rendicontazione delle attività da eseguire;

d) il soggetto cui viene conferita la procura o la delega dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;

e) gli atti di delega o di procura sono accettati da parte del soggetto a cui esse sono state conferite;

f) le deleghe e le procure sono aggiornate in conseguenza degli eventuali mutamenti organizzativi.

- **Stipulazione di Service Level Agreement (SLA)** – per la gestione esternalizzata in carico alla Capogruppo RWE Renewables Italia Srl di servizi legati alle funzioni finance, accounting, procurement, commercial, IT, legal, HSE e HR; **e di altri contratti di servizi con altre società** ad esempio per le attività di manutenzione o altri servizi.
- **Adozione di criteri ESG** – fissati per analizzare l'andamento dell'attività di impresa sotto il profilo ambientale, sociale e di governance.

2. OBIETTIVI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

Il Modello si pone come obiettivo principale la prevenzione del rischio reati all'interno della Società e prende in considerazione tutte le tipologie di reato che comportano la responsabilità penale degli enti.

Il Modello Organizzativo e Gestionale della Società, quale sistema aperto e dinamico, quale *abito su misura*, personalizzato e da adeguare costantemente alla realtà aziendale, volto a prevenire la commissione di reati, costituisce un salto di qualità per la crescita della cultura della legalità, della propria immagine e della propria imprenditorialità.

2.1. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale.

Il Modello Organizzativo e Gestionale è suddiviso nelle seguenti parti:

- Parte Generale, che contiene i punti cardine del D. Lgs. 231/01 e fa riferimento all'organizzazione della Società;
- Parte Speciale, il cui contenuto è suddiviso in fascicoli a seconda delle diverse tipologie di reato previste dal Decreto e prevede i principi comportamentali adottati al fine di prevenire la commissione di reati.

Il presente Modello è quindi costituito dalla Parte Generale e da tante Parti Speciali quanti sono i reati risultanti maggiormente rilevanti per la Società a seguito del Risk Assessment, oltre agli Allegati 1 (Allegato Normativo), 2 (Codice Etico), 3 (Elenco dei reati presupposto), 4 (Statuto e Regolamento dell'Organismo di Vigilanza), 5 (Sistema Disciplinare), che sono parte integrante del Modello Organizzativo e Gestionale.

Più precisamente il Modello Organizzativo e Gestionale:

- prevede specifici protocolli comportamentali per prevenire i reati che potrebbero derivare dal cattivo ed errato svolgimento delle attività aziendali, attraverso il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- attribuisce all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, attraverso la verifica continua dei comportamenti aziendali, nonché di adeguamento costante del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico in base alle esigenze che emergono da provvedimenti legislativi o dall'evoluzione aziendale;
- riconosce la necessità di una costante formazione e crescita culturale attraverso specifica attività dei vertici aziendali e dell'Organismo di Vigilanza;
- prevede, nel rispetto della legge, l'adozione di un adeguato sistema disciplinare, che costituisce un ulteriore tassello per un efficace sistema di prevenzione, sanzionando i comportamenti difformi dai principi e dai protocolli previsti, finalizzato non alla punizione, ma bensì alla responsabilizzazione;

- statuisce la necessità di essere rispettato dai terzi collaboratori dell'azienda attraverso clausole contrattuali che stabiliscano responsabilità in caso di mancata osservanza dei principi o dei protocolli previsti, con conseguenze di natura contrattuale.

Come sancito dal Decreto, il Modello è "atto di emanazione dell'organo dirigente". Di conseguenza, la sua adozione, nonché le successive modifiche e le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società che le delibererà dopo segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

2.2 La metodologia di Risk Assessment.

La redazione del risk assessment e la conseguente valutazione del rischio reato all'interno della società, rappresenta il punto di partenza per la redazione del Modello Organizzativo e Gestionale.

Al fine di creare un Modello personalizzato, un vero "*abito su misura*", occorre conoscere in modo efficace la realtà aziendale per capire quali siano le attività più sensibili dal punto di vista del rischio reato, evitando di predisporre mappature meramente compilative e asettiche, sprovviste di qualsiasi valutazione sull'intensità del rischio reato e sul suo grado di avveramento all'interno della società.

Da ciò deriva la necessità di un flusso informativo multidimensionale che si risolva sia nell'analisi dell'apparato documentale societario (procedure, deleghe ecc.) sia nell'analisi delle funzioni e delle attività aziendali, attraverso l'attuazione di colloqui e interviste ai diversi responsabili.

Si ritiene infatti che ignorare che l'apparato documentale non sempre rappresenta la quotidianità e la dinamicità della vita aziendale e che spesso questa è rappresentata in modo efficace anche, o soprattutto, dai racconti di chi ne è interprete, può significare non cogliere aspetti essenziali per la costruzione di un Modello concreto ed efficace.

Il presente MOG è quindi stato predisposto dopo aver svolto un accurato risk assessment secondo la metodologia sopra descritta che sin d'ora ha valutato i presidi di controllo adottati, anche in riferimento a processi quali quelli ambientali e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che, sono stati riportati sebbene non ancora pienamente radicati nell'organizzazione della società.

In merito al risk assessment effettuato, si ritiene opportuno precisare che il livello di rischio indicato è un livello di **rischio potenziale** che ha lo scopo di orientare l'azienda verso un Modello Organizzativo e Gestionale che prescindendo parzialmente dalla sua virtuosità e dai presidi già adottati, in un'ottica di approccio preventivo.

In sede di risk assessment si è infatti dato anche atto, al netto dei presidi già adottati dall'azienda, e di ulteriori implementazioni suggerite al fine di aumentare il presidio di rischio, affinché si giunga al livello di "rischio accettabile" così come definito anche dalle Linee di Confindustria aggiornate a giugno 2021.

Allo stesso modo, è compito dell'Organismo di Vigilanza adeguare in maniera dinamica il Modello effettuando un risk assessment costante anche sulla base di interviste, confronti e verifiche orali sull'applicazione dei principi e dei protocolli previsti.

2.3 I Destinatari del Modello.

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, qualora presenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo all'azienda, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da rapporti aventi caratteri di continuità.

Per la concreta diffusione e conoscenza del presente Modello, la Società ne comunica l'adozione attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i Destinatari.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna fin da ora qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello Organizzativo e Gestionale adottato e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

3. RESPONSABILITA' E SOSTENIBILITA' SOCIALE

La Società, in ragione della propria appartenenza al Gruppo RWE, conforma la propria attività al rispetto dei criteri ESG definiti a livello di Gruppo.

La Società è profondamente convinta che sostenibilità, responsabilità sociale e comportamenti etici, siano condizioni essenziali per fare impresa nel rispetto delle persone, dell'ambiente e del mercato.

In tal senso, anche gli strumenti di compliance, come il presente Modello Organizzativo e Gestionale, devono contribuire a diffondere la cultura della sostenibilità.

In particolare, il Gruppo RWE ha, ad oggi, individuato obiettivi di sostenibilità ESG che ne caratterizzano il piano strategico da attuarsi con l'impegno attivo di tutte le società controllate.

I citati obiettivi concernono:

- **Cambiamento climatico:** fissando come obiettivo l'azzeramento dell'impatto ambientale delle proprie attività entro il 2040.
- **Innovazione:** accelerando l'adozione di tecnologie per un sistema energetico a zero emissioni di carbonio.
- **Biodiversità e Recultivation:** rispettando elevati standard nel recupero dei siti dismessi, contribuendo positivamente alla biodiversità entro il 2030.
- **Responsabilità Sociale:** individuando soluzioni socialmente responsabili per il sostegno ai dipendenti coinvolti nel processo di transizione energetica.
- **Diversità Equità e Inclusione:** rafforzando la quota donne nelle posizioni manageriali fino al 30% nel proprio core business entro il 2030.
- **Occupazione, Salute e Sicurezza:** proteggendo il benessere fisico ed emotivo del proprio personale
- **Sostenibilità degli investimenti:** prevedendo di far confluire entro il 2030 più del 90% dei propri investimenti in progetti sostenibili, secondo le indicazioni dell'UE.
- **Compliance ed Etica:** agendo in accordo con i propri valori e coltivando una robusta cultura di compliance aziendale.

- Economia Circolare: attuando, nel proprio lavoro, i principi dell'economia circolare, riducendo il consumo di risorse naturali, riducendo gli sprechi, massimizzando il riuso e il riciclaggio dei materiali.

4. IL CODICE ETICO

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Il Codice Etico allegato indica i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice stesso. Il complesso delle regole contenute nel Codice Etico, mira alla salvaguardia degli interessi degli *stakeholders*, nonché a proteggere la reputazione della Società, assicurando, al contempo, un approccio etico nello svolgimento delle proprie attività.

Il Codice Etico, e in generale, l'intero Modello Organizzativo e Gestionale, richiamano principi etici e comportamentali che traggono origine anche dalla politica di sostenibilità e di responsabilità sociale che caratterizzano l'agire quotidiano delle società del Gruppo RWE.

Si ritiene che gli strumenti di compliance debbano raccordarsi con una politica aziendale che richiede diversi livelli di responsabilità, per un comune impegno sociale, economico e ambientale finalizzato al rispetto dei valori protetti dalla Costituzione e dai Trattati Europei e dalla Convenzioni Internazionali.

Al fine di garantire una piena effettività delle previsioni del Codice Etico, sono tenuti all'osservanza dei principi etici e delle norme di comportamento ivi indicati: i componenti degli organi amministrativi e degli organi di controllo, tutti gli eventuali dipendenti, nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, per essa (es. procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, o comunque, chiunque operi in nome o per conto della Società).

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per poter usufruire dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/01, oltre all'adozione del Modello Organizzativo e Gestionale, la Società deve aver nominato un Organismo di Vigilanza (di seguito anche solo "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo a cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento. È infine necessario che l'Organismo di Vigilanza svolga un'attività continuativa, attraverso ispezioni, controlli e verifiche. Attraverso l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, il ruolo dell'OdV ha assunto sempre maggior rilievo in un'ottica di reale prevenzione dei reati.

5.1 Nomina e requisiti dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV è nominato dall'organo amministrativo che individua i membri dell'Organismo di Vigilanza sulla base dei requisiti di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità. L'OdV può essere collegiale o monocratico, composto da membri interni e/o esterni, purché si tratti di persone di comprovata professionalità ed esperienza, indipendenti ed autonomi, in grado di garantire l'applicazione della normativa e dei processi organizzativi interni.

Come meglio specificato nello Statuto e nel Regolamento dell'OdV, allegato al Presente Modello Organizzativo e Gestionale, vi sono precise cause di incompatibilità con la nomina di membro dell'OdV. A titolo esemplificativo, non possono essere nominati soggetti condannati per reati compresi nel D.Lgs 231/01 o per altra tipologia di reato che renda sostanzialmente dubbia la loro capacità di svolgere un ruolo preventivo o l'attribuzione agli stessi di funzioni operative all'interno della società incompatibili con i requisiti di autonomia ed indipendenza dell'OdV.

5.2 Funzioni e poteri.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sulla concreta applicazione del Modello Organizzativo e Gestionale. In particolare, è affidato all'OdV il compito di:

- vigilare sull'**adeguatezza del Modello**: il Modello deve essere adeguato all'azienda cui si applica. Il principio di adeguatezza è fondamentale e

comporta che il Modello sia la miglior minimizzazione ragionevole del rischio, posto che nessun sistema di controllo è in grado di eliminare completamente i rischi;

- vigilare sull'**effettività del Modello**: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società corrispondano al Modello predisposto;
- vigilare sull'**efficacia del Modello**: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dai successivi provvedimenti che ne modificano il campo di applicazione;
- vigilare sull'**aggiornamento del Modello** al fine di garantire la sua adeguatezza ai mutamenti legislativi e alle modifiche della struttura aziendale.

Da un punto di vista operativo, pertanto compete all'OdV:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o "attività sensibili"), al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte di tutti i dipendenti, qualora presenti, le eventuali situazioni che possono esporre la Società a rischio di reato.
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure, i protocolli e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati.

Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale, da cui l'importanza di un processo formativo adeguato;

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili e per:
 - tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;

- verificare i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
- garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- riferire periodicamente all'organo amministrativo in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello.
- rimanere costantemente aggiornato con attività di formazione e di studio.

Inoltre, alla luce delle modifiche apportate all'art. 6 del D. Lgs. 231/01 dalla c.d. Legge sul Whistleblowing, l'Organismo di Vigilanza ha l'ulteriore compito di garantire la tutela dell'identità del soggetto che segnala eventuali condotte illecite o violazioni del Modello Organizzativo ed il rispetto del divieto di azioni discriminatorie nei confronti del segnalante stesso.

L'attività di costante verifica dell'OdV deve tendere in una duplice direzione:

- a) qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, sarà compito dell'Organismo di Vigilanza, a seconda dei casi e delle circostanze:
 - sollecitare i soggetti coinvolti al rispetto del Modello di comportamento;
 - segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello.
- b) qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, e pertanto il Modello risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti al Decreto, sarà compito dell'Organismo segnalare la necessità di un aggiornamento.

A tal fine, come anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e

informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato.

5.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari.

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo di comunicare:

- relazionare periodicamente (annualmente) in merito all'attuazione del Modello da parte della Società;
- immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente all'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale (se presente) in merito alle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, valutando le singole circostanze:

- 1) comunicare i risultati dei propri accertamenti al Consiglio di Amministrazione, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento.
- 2) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure e/o protocolli aziendali, al fine di:
 - acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2) dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza, come meglio specificato nel Regolamento dell'OdV, allegato al Modello organizzativo.

5.4 Segnalazioni Whistleblowing.

Come previsto dal D. Lgs. 24/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di Whistleblowing, nel rispetto della RWE Policy Protection of Whistleblower, e comunque in conformità alle Linee guida in materia emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, e della Guida Operativa per gli Enti Privati pubblicata da Confindustria del mese di ottobre 2023, la Società ha adottato idonei canali interni di segnalazione e individuato i Gestori delle segnalazioni.

I soggetti tenuti all'osservanza del Modello hanno il dovere di segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società, incluse violazioni del Codice Etico di Gruppo.

.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104-2105 c.c.

Inoltre, il dovere di segnalazione sussiste anche riguardo a:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni della normativa europea e nazionale attuativa delle norme comunitarie nei settori relativi a appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; ovvero di atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni relative ai predetti settori;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, ovvero di operazioni elusive dell'oggetto o delle finalità degli atti di diritto nazionale posti a tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea;

atti od omissioni riguardanti il regolamento del mercato interno, compresa la violazione delle norme europee in materia di concorrenza, aiuti di Stato, imposte sulle società, ovvero di operazioni elusive dell'oggetto o delle finalità della disciplina normativa in materia di concorrenza, aiuti di Stato, imposte sulle società.

Il Gestore valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere, gestendo le stesse secondo le modalità prescritte dalla Legge e dalla specifica Procedura, che qui si intende integralmente richiamata.

I canali di segnalazione interna garantiscono la riservatezza dell'identità della persona del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate dalla segnalazione, nonché del contenuto e della documentazione alla stessa relativa.

Ciò premesso, le segnalazioni devono essere effettuate attraverso uno dei seguenti canali interni alternativi e possono essere rese anche in forma anonima.

A) I soggetti interni all'organizzazione della Società possono presentare la segnalazione:

- **in forma scritta tramite utilizzo della piattaforma** di segnalazione online BKMS, reperibile al seguente link <https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=fkts8h&c=it&language=eng>

In questo caso la segnalazione sarà ricevuta da un team composto dal Chief Compliance Officer del Gruppo RWE AG, Ilka Röhrhoff, e dall'Head of Compliance Governance del Gruppo RWE AG, Dr. Jens Werner.

B) I soggetti esterni all'organizzazione della Società ovvero i soggetti interni all'organizzazione della Società, possono presentare la segnalazione:

- **in forma scritta, tramite servizio postale ordinario o raccomandato** presso lo Studio Legale Associato in associazione con Simmons & Simmons LLP, Via Tommaso Grossi 2, 20121 Milano, all'attenzione della Dott.ssa Emanuela Boca.

Il segnalante può avvalersi del Modello allegato alla specifica procedura adottata per l'invio di segnalazioni in forma scritta tramite servizio postale.

- **in forma orale tramite linea telefonica** all'utenza n. +39 02 725 05 576 chiedendo della Dott.ssa Emanuela Boca c/o Simmons & Simmons LLP. Al

momento della ricezione della segnalazione, il contenuto della segnalazione sarà documentato tramite verbale che dovrà essere sottoscritto dal segnalante, anche tramite firma elettronica qualificata o digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale, D. lgs. 82/2005, entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta segnalazione, previa verifica ed eventuale rettifica del contenuto. Il Gestore, quindi, fisserà un appuntamento al segnalante per provvedere all'apposizione della sottoscrizione, salvo la stessa avvenga tramite firma elettronica qualificata o digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale, D. lgs. 82/2005; qualora il segnalante non si presenti all'appuntamento, senza averne dato previa comunicazione, il verbale verrà archiviato e la segnalazione non verrà istruita. Del verbale sottoscritto viene fornita una copia anche al segnalante.

- **mediante incontro diretto** con i Gestori. L'incontro con il soggetto Gestore può essere richiesto con le modalità sopra riportate; sarà, quindi, cura del Gestore contattato fissare l'incontro entro un termine ragionevole. Della segnalazione presentata in forma orale, tramite incontro diretto, è redatto apposito verbale da parte del Gestore, sottoscritto dal segnalante. Del verbale sottoscritto viene fornita una copia anche al segnalante.

Qualora la segnalazione abbia una rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, i rispettivi gestori sono tenuti ad informare l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Chiunque, tenuto al rispetto del Modello Organizzativo e Gestionale e del Codice Etico adottato, ostacoli o tenti di ostacolare la segnalazione, ovvero violi l'obbligo di riservatezza, è sanzionato ai sensi del Sistema Disciplinare allegato al Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società.

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione in ragione della segnalazione e gli eventuali atti assunti, aventi natura ritorsiva, sono nulli.

I lavoratori licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni di natura ritorsiva, si presume che gli stessi siano stati posti in essere in ragione della segnalazione con onere, a carico di chi ha posto in essere tali comportamenti, atti o omissioni, di provare il contrario, anche in caso di proposizione di domanda risarcitoria.

I segnalanti possono comunicare a ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) le ritorsioni che ritengono di aver subito, secondo i canali predisposti dalla predetta Autorità. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Chiunque, tenuto al rispetto del Modello Organizzativo e Gestionale e del Codice Etico, ponga in essere atti ritorsivi nei confronti dei segnalanti, soggiace alle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare allegato al Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società.

Per il dettaglio di quanto previsto in materia di Whistleblowing si rinvia alla specifica procedura adottata.

5.4 a) Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo, non accessibile a terzi non autorizzati.

Nel caso in cui soggetti terzi dovessero chiedere copia dei verbali e/o delle relazioni dell'OdV, quest'ultimo dovrà essere contattato e a sua volta coinvolgerà il Consiglio di Amministrazione che è l'unico soggetto che ha il potere di autorizzare o meno la diffusione dei citati documenti dell'OdV verso l'esterno.

5.5 Statuto e Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Lo Statuto e il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza sono parte integrante del Modello Organizzativo e Gestionale della Società.

5.6 Formazione e diffusione del Modello Organizzativo e Gestionale

La Società riconosce e ritiene che, ai fini dell'efficacia del presente Modello, sia necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta.

A tal fine, si impegna sin da ora ad effettuare, destinando a tal fine risorse tanto finanziarie quanto umane, programmi di formazione ed informazione attuati con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle funzioni nelle "attività sensibili".

La formazione del personale che verrà eventualmente impiegato, dagli apicali ai subordinati, risulta fondamentale per una efficace attuazione del Modello Organizzativo, da effettuarsi periodicamente e con modalità che garantiscano l'obbligatorietà ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.

Alla luce della dimensione e l'organizzazione della Società, la conoscenza e la divulgazione delle regole di condotta sancite nel Modello Organizzativo e Gestionale, oggetto dei programmi di formazione e informazione, viene assicurata dall'OdV medesimo nel corso dei momenti di incontro e/o di verifica con le funzioni aziendali coinvolte.

La formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza in stretta cooperazione con la società.

5.7 Informativa a Collaboratori Esterni e Partner

Dovranno essere, altresì, forniti a soggetti esterni alla Società, quali ad esempio, fornitori, consulenti e Partner, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello Organizzativo e Gestionale, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs.231/01, il Modello Organizzativo e Gestionale può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge agli eventuali lavoratori dipendenti e ai dirigenti, qualora presenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello Organizzativo e Gestionale, da parte di lavoratori dipendenti e/o di dirigenti, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.

Le infrazioni dei principi sanciti nel Codice Etico e delle misure previste dal Modello, le relative sanzioni irrogabili e il procedimento disciplinare sono descritti nel Sistema disciplinare.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

Nello specifico, alla luce della normativa sul Whistleblowing, il sistema disciplinare prevede esplicite sanzioni:

- per chi, all'interno dell'organizzazione, viola le misure di tutela dell'identità del segnalante ovvero commette atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione
- per chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

- per lo stesso OdV, la mancata tutela dell'identità del segnalante, salvo che nei casi previsti dalla legge, dovrebbe essere considerata giusta causa per la revoca dell'incarico.

Per il dettaglio si rinvia all'allegato Sistema Disciplinare, da considerarsi parte integrante del presente Modello Organizzativo e Gestionale.

PARTE SPECIALE

Introduzione

Nella Parte Speciale del Modello Organizzativo e Gestionale che segue, suddivisa in fascicoli separati a seconda delle tipologie di reato, saranno analizzate le diverse fattispecie di reato previste dal Decreto, con particolare riferimento soprattutto a quelle tipologie e a quelle aree che, alla luce del risk assessment effettuato, sono risultate maggiormente "sensibili" in relazione al tipo di attività svolta dalla Società. Si evidenzia, inoltre, che dall'analisi dei rischi effettuata, è risultato irrilevante il rischio di commissione, all'interno della società, di alcuni dei reati presupposto previsti dal Decreto. Ciò nonostante, si è ritenuto, comunque, opportuno dedicare un capitolo ad hoc anche a queste tipologie di reato attualmente più marginali rispetto alla realtà aziendale, al fine di sensibilizzare i Destinatari del Modello in merito a qualsiasi fattispecie criminosa rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto 231.

Obiettivi e Destinatari della parte speciale

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

A tal fine, si ritiene fondamentale che gli stessi siano conosciuti, tanto nella loro formulazione letterale-legislativa, quanto nella loro possibile traducibilità in comportamenti ed esempi concreti.

PARTE SPECIALE 1

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

EX ARTT. 24 - 25 D.LGS. 231/01

Di seguito si fornisce una breve descrizione dei reati contro la PA previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 25 D. LGS. 231/01

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/01
<p>Concussione (art. 317 c.p.)</p> <p>Siamo in presenza di un reato specifico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato in esame può manifestarsi se un PU o un IPS costringe taluno a dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote ▪ sanzioni interdittive <p>Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) (c.d. soggetti apicali), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (c.d. soggetti subordinati).</p> <p>Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2 (ossia non inferiori a tre mesi e non superiori a due anni).</p>
<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca un soggetto a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.</p>	<p>Nell'induzione si individua ogni comportamento che abbia per risultato di determinare il soggetto passivo ad una data condotta, ricomprendendosi sia l'inganno, nelle forme dell'artificio e del raggio o della semplice menzogna e silenzio, quanto l'esortazione e il consiglio, quando nell'accettazione abbia influito la posizione di superiorità dell'agente. L'induzione consiste in ogni comportamento, non</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote ▪ sanzioni interdittive <p>Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5,</p>

<p>Tale norma, seppur con pena meno grave, punisce altresì il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità al PU o all'IPS.</p>	<p>vincolato da forme predeterminate e tassative, con il quale il privato viene posto in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere per evitare il male.</p>	<p>comma 1 lett. a) (c.d. soggetti apicali), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (c.d. soggetti subordinati).</p> <p>Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2 (ossia non inferiori a tre mesi e non superiori a due anni).</p>
<p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p> <p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.</p>	<p>Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".</p> <p>La disposizione in questione si limita ad estendere al corruttore le pene stabilite per il funzionario corrotto.</p> <p>Deve sussistere la coscienza e la volontà di retribuire il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio affinché costui compia l'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio o per aver compiuto un atto contrario ai propri doveri.</p>	<p>Per i delitti di cui agli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ artt. 318 – 321 – 322, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote ▪ artt. 319 – 319 ter, comma 1 – 321 – 322, commi 2 e 4, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote, oltre alle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno ▪ artt. 317 – 319, aggravato ai sensi dell'art. 319 bis, 319 ter, comma 2 – 319 quater – 321, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, oltre alle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> <p>Tale fattispecie si integra qualora il pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.</p> <p>La condotta del pubblico ufficiale o del pubblico impiegato consiste nella ricezione di una retribuzione in denaro o in altra utilità, ovvero nell'accettazione della corrispondente promessa. La nozione di retribuzione esige l'esistenza di una relazione tra prestazione del privato</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato in esame può manifestarsi con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Società, affinché un pubblico ufficiale compia l'atto del proprio ufficio: - dà o promette al pubblico ufficiale – che accetta detta dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 200 quote

<p>e la controprestazione del funzionario, tale che la prima sia concepita come un corrispettivo della seconda.</p> <p>È previsto che il funzionario possa ricevere la retribuzione o accettarne la promessa per sé ovvero a vantaggio di un terzo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - assume comportamenti di favore nei confronti del pubblico ufficiale nelle attività di recupero del credito in relazione a clienti segnalati dal pubblico ufficiale; - assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale in assenza delle qualifiche richieste al ruolo; - stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi o acquista beni o servizi ad importi superiori al valore reale dei beni/servizi ed ai prezzi di mercato da fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale e a questi legati direttamente o indirettamente; - paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale relativi a consulenze effettivamente non rese; - predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale. 	
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>Il reato si configura allorquando un PU riceva per sé o per altri, denaro o altra utilità, per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, un atto del proprio ufficio.</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato in esame può manifestarsi con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Società dia o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale, che accetta detta dazione o detta promessa: <ul style="list-style-type: none"> - al fine di evitare un pregiudizio in caso di attività ispettiva da parte di Autorità Pubbliche o di Vigilanza (sanzioni, ispezioni, risultati negativi relativi ad ispezioni o simili) ovvero nel corso di visite ispettive da parte di INPS, INAIL, direzioni regionali e provinciali del lavoro etc., - al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni. • la Società, affinché un pubblico ufficiale compia l'atto del proprio ufficio: <ul style="list-style-type: none"> - dà o promette al pubblico ufficiale – che accetta detta dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali; - assume comportamenti di favore nei confronti del pubblico ufficiale nelle attività di recupero del credito in relazione a clienti segnalati dal pubblico ufficiale; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote ▪ sanzioni interdittive <p>Se aggravato ai sensi dell'art. 319 bis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote ▪ sanzioni interdittive <p>Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) (c.d. soggetti apicali), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (c.d. soggetti subordinati).</p> <p>Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale in assenza delle qualifiche richieste al ruolo; - stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi o acquista beni o servizi ad importi superiori al valore reale dei beni/servizi ed ai prezzi di mercato da fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale e a questi legati direttamente o indirettamente; - paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale relativi a consulenze effettivamente non rese; - predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale. 	13, comma 2 (ossia non inferiori a tre mesi e non superiori a due anni).
<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p> <p>Le disposizioni previste per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp) e di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), si applicano non solo al pubblico ufficiale, bensì anche all'incaricato di un pubblico servizio.</p>	Per quanto concerne le possibili modalità di attuazione dei suddetti reati di corruzione, si rinvia agli esempi di cui sopra.	Si applicano le medesime sanzioni pecuniarie sopra indicate anche quanto i delitti sono stati commessi da persona incaricata di un pubblico servizio.
<p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Si configura nell'ipotesi in cui, nei confronti di un PU o IPS, sia espressamente formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di altra utilità, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (I comma) ovvero per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio (II comma), qualora la promessa o l'offerta non siano accettate .</p> <p>E', inoltre, penalmente, sanzionata, anche la condotta del PU o IPS che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le predette medesime finalità (III e IV comma).</p> <p>E' necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 – 319 c.p.</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato in esame può manifestarsi nel caso in cui la Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - offra o prometta danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato – i quali non accettano detta offerta o detta promessa – per indurli a compiere un atto del proprio ufficio; - offra o prometta danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio – che non accettano detta offerta o detta promessa - per omettere o ritardare un atto del loro ufficio ovvero fare un atto contrario ai propri doveri. 	<p>Per i commi 1 e 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 200 quote <p>Per i commi 2 e 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote ▪ sanzioni interdittive <p>Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) (c.d. soggetti apicali), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (c.d. soggetti subordinati).</p> <p>Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il</p>

		<p>sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2 (ossia non inferiori a tre mesi e non superiori a due anni).</p>
<p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)</p> <p>L'ipotesi di cui all'art. 319 ter c.p. definisce la fattispecie mediante la quale le attività di corruzione ex artt. 318 – 319 c.p. siano commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (I comma).</p> <p>La pena è aumentata se dal fatto deriva un'ingiusta condanna alla reclusione (II comma).</p> <p>Tale figura di reato potrebbe commettersi retribuendo il funzionario per aver compiuto (corruzione susseguente) o affinché compia (corruzione antecedente) un atto – conforme (corruzione impropria) o contrario ai doveri d'ufficio (corruzione propria) – idoneo ad influire sulle sorti di un processo.</p>	<p>Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompa un pubblico ufficiale. A questo proposito è opportuno precisare che nella nozione di PU, oltre ai magistrati, rientrano anche altri soggetti, quali cancellieri, testimoni o qualsiasi altro funzionario pubblico operante dell'ambito del contenzioso.</p> <p>Concretamente il reato in esame può concretizzarsi, a titolo esemplificativo, se la Società:</p> <p>dà o promette danaro od altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo;</p> <p>dà o promette danaro od altra utilità ad un soggetto esterno alla P.A. (esempio professionista di fiducia) affinché quest'ultimo ricompensi il pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario), ciò al fine di assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo;</p> <p>dà o promette danaro od altra utilità ad un magistrato od altro soggetto affinché quest'ultimo intervenga presso altri magistrati colleghi o altri soggetti ritenuti idonei ad incidere in senso favorevole alla Società in relazione a vicende processuali di cui è parte o ha un interesse.</p> <p>offre o promette danaro od altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) – che non accetta detta offerta o detta promessa – per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.</p>	<p>Per il comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote ▪ sanzioni interdittive <p>Per il comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote ▪ sanzioni interdittive <p>Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) (c.d. soggetti apicali), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (c.d. soggetti subordinati).</p> <p>Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2 (ossia non inferiori a tre mesi e non superiori a due anni).</p>

<p>Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)</p> <p>La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.</p>	<p>Tali circostanze si riferiscono sicuramente al privato corruttore, ma si ritiene di estenderle anche con riferimento all'incaricato di un pubblico servizio.</p>	
<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione e abuso di ufficio di membri della Corte Penale Internazionale e degli Organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazione internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri (art. 322- bis c.p.)</p> <p>Con questa norma, si statuisce una estensione soggettiva della incriminabilità per un numero tassativo di delitti contro la P.A. per i casi in cui fossero coinvolti funzionari stranieri e internazionali.</p>		<p>Si applicano le medesime sanzioni pecuniarie sopra indicate anche quanto i delitti sono stati commessi da persona incaricata di un pubblico servizio.</p>
<p>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p>	<p>Tale fattispecie si integra qualora il pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.</p> <p>L'azione del "dare" e del "ricevere" implicano il trasferimento del denaro o dell'utilità, mentre "promettere" o "accettare la promessa" sono manifestazioni di volontà, anche tacite, aventi ad oggetto una prestazione futura.</p> <p>È previsto che il funzionario possa ricevere la retribuzione o accettarne la promessa per sé ovvero a vantaggio di un terzo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 200 quote

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.		
<p>Peculato (art. 314, I comma c.p.)</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 200 quote
<p>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 200 quote
<p>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</p> <p>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 200 quote

REATI A DANNO DELLO STATO DI CUI ALL'ART. 24 D. LGS. 231/01

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/01
----------------------	----------	-------------------------------------

<p>Art. 316-bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche</p> <p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto da parte dello Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato in esame si può configurare nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la società, dopo aver ottenuto dallo Stato o altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati, contributi o altre erogazioni liberali dello stesso tipo non li utilizzi, completamente o in parte, per le finalità per cui furono corrisposti o li utilizzi, completamente o in parte, per scopi diversi o non li utilizzi, completamente o in parte, per tali finalità, entro il termine essenziale previsto dal bando mediante il quale la società ha ottenuto il finanziamento. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote <p>Se la Società ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
<p>Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee</p> <p>Il reato si configura nell'ipotesi in cui taluno, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.</p> <p>E' prevista un'aggravante specifica, nell'ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000.</p> <p>In questa fattispecie, a differenza di quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona nel momento dell'indebito ottenimento dei finanziamenti.</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato di cui all'art. 316 ter cp potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualsiasi soggetto che opera nell'interesse della Società, ottiene contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, mediante i seguenti comportamenti: <p>utilizzo o presentazione di documenti falsi o attestanti cose non vere;</p> <p>utilizzo o presentazione di dichiarazioni false o attestanti cose non vere;</p> <p>omissione di informazioni dovute.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote <p>Se la Società ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
<p>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)</p> <p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).</p>	<p>Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Società pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote <p>Se la Società ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una

	<ul style="list-style-type: none"> - per trarre in inganno il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, provocando un danno alla Pubblica Amministrazione; - la Società presenta dichiarazioni non veritiere ad Enti pubblici in merito all'assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette al fine di non versare il previsto contributo al fondo regionale per l'occupazione; - la Società dolosamente induce la Pubblica Amministrazione in errore, omettendo di comunicare a quest'ultima la variazione/modifica di un rapporto contrattuale di lavoro (es: passaggio da contratto full time a contratto part-time) al fine di ottenere un risparmio a proprio favore (es. pagamento di contributi previdenziali e assistenziali di minor ammontare); - nell'esecuzione degli adempimenti amministrativi in materia fiscale per i dipendenti (es. predisposizione CUD, 770), la Società altera la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS. 	<p>durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.</p>
<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</p> <p>Tale ipotesi di reato si configura qualora la condotta di truffa, sopra descritta, sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse dallo Stato, da enti pubblici o dalle Comunità Europee.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote <p>Se la Società ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
<p>Frode informatica (art. 640-ter c.p.)</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote

<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando senza diritto i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando danno allo Stato o un altro ente pubblico.</p>		<p>Se la Società ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
<p>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</p> <p>Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.</p>	<p>Si tratta di un reato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità.</p> <p>Per l'integrazione del reato è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite.</p> <p>Le modalità operative della condotta in esame possono essere molteplici. Tenendo conto di alcuni casi giurisprudenziali, si forniscono alcuni esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Società fornisce materiale di qualità e marca diversa da quella pattuita, tacendo la sostituzione dell'oggetto della fornitura, con un vantaggio economico e senza avvertire i committenti pubblici; • la Società, quale ditta appaltatrice di lavori per la PA, esegue interventi in difformità rispetto alla normativa antinfortunistica e al contenuto dell'appalto, rilasciando una dichiarazione attestante invece la conformità di essi alla suddetta normativa e alle previsioni contrattuali. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote <p>Se la Società ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
<p>Frode ai danni del fondo europeo agricolo (art. 2 Legge 23/12/1986 n. 898)</p> <p>Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote <p>Se la Società ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p>

<p>o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
--	--	---

ATTIVITA' / PROCESSI SENSIBILI	PRINCIPALI FUNZIONI / SOGGETTI COINVOLTI	LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richiesta di concessioni e/o autorizzazioni amministrative ▪ Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte della stessa p.a. ▪ Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria e con il GSE ▪ Gestione dei rapporti con le autorità in materia di ambiente, salute e sicurezza ▪ Richiesta e gestione di eventuali contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici da parte della PA Italiana o comunitaria ▪ Partecipazione ad eventuali procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici per l'assegnazione di appalti, di fornitura o di servizi, anche in A.T.I. ▪ Gestione di eventuale contenzioso con la P.A. ▪ Attività istituzionale e politica <p>Attività strumentali</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione degli acquisti di beni e servizi ▪ Gestione flussi finanziari ▪ Gestione di eventuali elargizioni ed altre iniziative liberali, sponsorizzazioni 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presidente del CdA/ Amministratore Delegato ▪ Consigliere Delegato ▪ Procuratori (qualora nominati) ▪ RSPP (qualora nominati) ▪ Consulenti o collaboratori esterni, compreso il personale di altre società coinvolti nella gestione delle attività sensibili 	<p>MEDIO¹</p>

¹ A fronte di un livello di rischio potenziale complessivamente "MEDIO", si specifica quanto segue.

Per quanto attiene invece i reati propri previsti dall'art. 25 del D.lgs. 231/01, quali ad esempio peculato e abuso di ufficio, occorre porre attenzione alla possibilità di concorso dell'extraneus.

L'art. 110 c.p. permette, infatti, di arricchire il catalogo dei soggetti penalmente sanzionabili ricomprendendovi anche coloro che, seppur privi delle qualifiche di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, hanno posto in essere comportamenti che rappresentano un concorso morale o materiale alla condotta dei primi.

In merito a quest'ultima ipotesi occorrerà pertanto valutare, caso per caso, se il concorrente extraneus abbia agito nell'interesse della società a cui appartiene.

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione contabilità e bilancio ▪ Gestione rapporti infragruppo ▪ Gestione del personale (qualora presente) ▪ Gestione del payroll, anticipi e rimborsi spesa ai dipendenti (qualora presenti) | | |
|---|--|--|

I DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori e dai lavoratori della Società, qualora presenti, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, procuratori speciali (qualora presenti), compreso il personale di altre società coinvolti nella gestione delle attività sensibili, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti con particolare riferimento agli esempi riportati nelle pagine precedenti.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede che nell'espletamento dei rispettivi compiti, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La Società riconosce che per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati a livello di Gruppo, occorre agire in modo da prevenire ogni condotta che possa pregiudicare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, procuratori, nella gestione delle aree di attività a rischio, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti con particolare riferimento agli esempi riportati nelle pagine precedenti.

La presente Parte Speciale prevede inoltre l'**espresso obbligo** di:

- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- osservare e rispettare tutte le leggi, regolamenti e procedure adottate, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- presentare dichiarazioni vere e complete alla PA;
- collaborare con la PA, per la prevenzione dei fenomeni corruttivi e la crescita delle comunità locali, secondo logiche di tutela del bene comune;
- rispettare tutte le norme di legge e procedure adottate a livello di Gruppo;
- porre in essere comportamenti in linea con i principi previsti dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo;
- formalizzare e definire in forma scritta tutte le condizioni ed i termini relativi ai contratti stipulati dalla Società con i Consulenti, Partner e Fornitori, nel rispetto di quanto indicato ai successivi punti:
 - inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali);
 - i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono essere selezionati con metodi trasparenti e nel rispetto delle procedure adottate;
- rilasciare dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali ai fini dell'ottenimento di nullaosta, concessioni, autorizzazioni, visti e denunce rivolte ad enti della Pubblica Amministrazione, comprese le autorità di vigilanza, complete, veritiere e corrette.
- in caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alle verifiche tributarie, INPS, Guardia di Finanza, ASL etc.) devono intrattenere i rapporti con i pubblici funzionari solo i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali interni. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere prontamente ed obbligatoriamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò deputati dalla Società;
- creare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- elargire denaro, oppure offrire vantaggi economici o altre tipologie di benefici a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio italiani o stranieri, allo scopo di ottenere incarichi o altri vantaggi, personali o per la Società;
- effettuare o promettere omaggi o regali a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possano influenzarne l'indipendenza di giudizio allo scopo di ottenere trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o vantaggi di vario genere. Per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio: non solo beni, ma anche, ad esempio, partecipazione gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro, e affini. Quanto sopra non può essere eluso ricorrendo a terzi.

I PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra descritti che devono sempre trovare applicazione nella gestione di tutte le attività e di tutti i processi c.d. a rischio, la presente parte speciale indica, anche una serie di ulteriori principi specifici di prevenzione a seconda delle attività sensibili, che tutti i soggetti coinvolti devono rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA. Si precisa che i principi riferiti alle attività di gestione del personale e di gestione di payroll, anticipi e rimborsi spesa ai dipendenti, trovano applicazione solo nel caso in cui la Società proceda ad assumere personale alle proprie dipendenze.

In merito a:

- **RICHIESTA DI CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE**
- **PARTECIPAZIONE AD EVENTUALI PROCEDURE DI GARA O DI NEGOZIAZIONE DIRETTA INDETTE DA ENTI PUBBLICI PER L'ASSEGNAZIONE DI APPALTI, DI FORNITURA O DI SERVIZI, ANCHE IN A.T.I.**
- **ATTIVITA' ISTITUZIONALE E POLITICA**

è obbligatorio:

- identificare in maniera chiara i soggetti autorizzati a rappresentare la Società nei rapporti con la PA, nei rapporti con le istituzioni e gli organi politici, per la richiesta di autorizzazioni o certificati (es. VVFF, Enti locali etc.), per la partecipazione a eventuali procedure di gara o di negoziazione diretta;
- rapportarsi con la PA solo se autorizzati a farlo ed esclusivamente nei limiti dei poteri e delle competenze conferite;
- rapportarsi con la PA in maniera trasparente e corretta;
- partecipare sempre almeno in due soggetti agli incontri con la PA;
- formalizzare i principali contatti avuti con i rappresentanti istituzionali;
- formalizzare i contatti avuti con la PA, preliminarmente alla richiesta alla richiesta dell'autorizzazione (richiesta di chiarimenti, verifiche ispettive propedeutiche all'ottenimento dell'autorizzazione);
- rispettare il principio di segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione necessaria per la richiesta di una autorizzazione/licenza/certificazione, chi la controlla e chi sottoscrive la richiesta;
- controllare la documentazione allegata alla richiesta di licenza/autorizzazione/certificazione al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla PA;
- monitorare periodicamente il persistere delle condizioni in base alle quali è stata ottenuta l'autorizzazione/licenza/permesso etc. e comunicare tempestivamente alla PA eventuali cambiamenti;
- monitorare tramite appositi scadenziari le scadenze delle autorizzazioni/licenze ottenute al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge;
- identificare in maniera chiara il soggetto responsabile del controllo della completezza e correttezza della documentazione da inviare all'Ente appaltante per la partecipazione alla gara ed evidenza dell'approvazione;
- rispettare il principio di segregazione di ruoli nel processo di partecipazione alle gare pubbliche;
- identificare i soggetti incaricati di gestire la corretta esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di segregazione di ruoli e pluralità di controlli.

In merito a:

- **GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A. IN OCCASIONE DI VERIFICHE, ISPEZIONI, ACCERTAMENTI ED EVENTUALI PROCEDIMENTI SANZIONATORI DA PARTE DELLA STESSA P.A.**
- **GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CON IL GSE**
- **GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ IN MATERIA DI AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA**

è obbligatorio:

- rappresentare la Società nei rapporti con la PA solo se autorizzati a farlo ed esclusivamente nei limiti dei poteri e delle competenze conferite;
- formalizzare e documentare tutti i contatti avuti con la PA, specialmente in sede di ispezione o accertamento;
- rapportarsi con la PA in maniera trasparente e corretta;
- condividere i risultati delle verifiche ispettive con i responsabili coinvolti e con il Consiglio di Amministrazione;
- definire il piano d'azione per il tempestivo adempimento delle eventuali prescrizioni/indicazioni comminate dalla PA in sede di ispezione o accertamento e verificarne l'esecuzione, nel rispetto del principio di segregazione di ruoli tra chi adempie e chi verifica;
- riferire all'Organismo di Vigilanza l'esito di eventuali ispezioni o accertamenti da parte della PA;
- monitorare l'evoluzione delle normative applicabili, anche con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti di legge applicabili (ad es. in materia di salute e sicurezza, ambiente, fiscale, societario etc.).

In merito a:

- **RICHIESTA E GESTIONE DI EVENTUALI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI PUBBLICI DA PARTE DELLA PA ITALIANA O COMUNITARIA**

è obbligatorio:

- rispettare il principio di segregazione delle funzioni nelle fasi di: preparazione della documentazione/ approvazione e controllo / invio alla PA;
- rispettare il principio di segregazione di funzioni tra chi effettua lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere al finanziamento/agevolazione/contributo, chi raccoglie e predispone la documentazione necessaria per la richiesta, chi approva e sottoscrive la richiesta, chi gestisce e rendiconta il finanziamento;

- verificare il possesso dei requisiti/parametri richiesti dalla legge per l'ottenimento del finanziamento/agevolazione/contributo;
- rendere dichiarazioni e/o informazioni sempre rispondenti al vero, accurate e corrette;
- verificare il persistere delle condizioni in base alle quali è stato ottenuto il finanziamento/agevolazione/contributo;
- destinare le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati ottenuti da organismi pubblici o comunitari, esclusivamente e totalmente alle attività per le quali sono stati ottenuti.

In merito a:

- **GESTIONE DI EVENTUALE CONTENZIOSO CON LA PA**

è obbligatorio:

- identificare in maniera chiara i soggetti aziendali autorizzati a rappresentare la società in giudizio;
- verificare la congruità delle notule/fatture, con riferimento ai tariffari vigenti, in relazione all'attività svolta dal professionista esterno incaricato di gestire un eventuale contenzioso con la PA;
- ricevere un aggiornamento formale sull'andamento dei procedimenti in corso da parte dei consulenti esterni incaricati;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti esterni che devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali);
- monitorare lo stato dei contenziosi e riportare periodicamente al Consiglio di Amministrazione.

In merito a:

- **GESTIONE DI EVENTUALI ELARGIZIONI ED ALTRE INIZIATIVE LIBERALI, SPONSORIZZAZIONI**

è obbligatorio:

- rispettare quanto previsto dal Codice Etico in materia di omaggi e regalie;
- non effettuare né promettere omaggi o regali a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, italiani ed esteri, o a loro familiari. Per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio: non solo beni, ma anche, ad esempio, promessa di un'offerta di lavoro, etc.
- non riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Società che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico conferito e all'attività effettivamente prestata;
- dare evidenza formale della finalità, nonché dell'oggetto, dell'importo del contributo e della natura dei soggetti che possono ricevere sponsorizzazioni, elargizioni o altra iniziativa liberale;
- approvare l'iniziativa, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni, salvaguardando il principio di separazione delle responsabilità per le fasi di: richiesta/proposta, autorizzazione, monitoraggio e controllo;
- predisporre ed inviare al beneficiario una comunicazione, nella quale si manifesta l'intenzione di volere donare una somma di denaro, un'attrezzatura o dei beni;
- verificare che le eventuali attività di sponsorizzazione riguardino i temi attinenti all'attività aziendale o siano finalizzate a politiche di implementazione della visibilità del brand, e offrano garanzie di qualità;
- nel caso in cui la sponsorizzazione o il contributo riguardino un ente locale, verificare l'interesse pubblico che giustifica la richiesta e la successiva elargizione;
- formalizzare i contratti di sponsorizzazione;
- verificare l'utilizzo e la destinazione del contributo erogato per la registrazione a sistema della consuntivazione dell'elargizione.

In merito a:

- **GESTIONE DEL PERSONALE (QUALORA PRESENTE)**

è obbligatorio:

- monitorare e rispettare le scadenze per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli enti pubblici competenti relative al personale;

- svolgere l'iter di selezione del personale (dipendenti e/o collaboratori) nel rispetto dei principi di segregazione di ruoli e pluralità di colloqui;
- rispettare le regole aziendali e le procedure eventualmente adottate in merito alla selezione di dipendenti o collaboratori;
- formalizzare tutti i contratti;
- assumere esclusivamente soggetti (o conferire incarichi a consulenti esterni) che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla funzione che ha manifestato la necessità dell'inserimento della nuova risorsa;
- formalizzare l'esito dei colloqui con i candidati;
- formare tutti i nuovi assunti in merito agli obblighi previsti dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottato.

In merito a:

- **GESTIONE DEL PAYROLL, ANTICIPI E RIMBORSI SPESA AI DIPENDENTI (QUALORA PRESENTI)**
- **GESTIONE FLUSSI FINANZIARI**
- **GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI**
- **GESTIONE CONTABILITÀ E BILANCIO**

È obbligatorio:

- rispettare quanto previsto rispetto alla partecipazione ad eventuali procedure di gara o di negoziazione diretta, rinviando inoltre ai principi previsti dalla Parte Speciale dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio (art. 25 octies d.lgs. 231/01).

In merito a:

- **GESTIONE RAPPORTI INFRAGRUPPO**
- **GESTIONE CONTABILITÀ E BILANCIO**

è obbligatorio:

- rispettare quanto previsto in materia dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo, rinviando in particolare ai principi previsti dalla Parte Speciale dedicata ai reati societari (art. 25 ter d.lgs. 231/01).

PRESIDI PREVENTIVI ADOTTATI

Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico ed al rispetto dei principi ivi contenuti
- l'adozione di sistema di deleghe e procure adottato
- l'attuazione delle procedure e policy previste a livello di Gruppo
- la stipula dei contratti di service
- la formalizzazione dei rapporti con consulenti e ditte esterne
- l'adozione di una politica di sostenibilità e responsabilità sociale di Gruppo, sulla base di obiettivi ESG.

REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

Devono inoltre essere segnalate all'OdV:

- eventuali ispezioni da parte della PA ed i relativi esiti;
- eventuali richieste o notizie di procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria;
- eventuali modifiche organizzative, compresa l'assunzione di personale.

Si precisa che i citati flussi possono essere raccolti dall'OdV anche durante le proprie audizioni.

La Società e l'OdV tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'OdV assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

PARTE SPECIALE 2

I REATI SOCIETARI

EX ART. 25 TER D.LGS. 231/01

Nel seguito una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01, che possono essere raggruppati in cinque tipologie: le ipotesi di falsità, la tutela del capitale sociale, la tutela del corretto funzionamento della società, la tutela penale contro le frodi, la tutela delle funzioni di vigilanza.

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/01
<p><u>LE IPOTESI DI FALSITA'</u></p> <p>art. 2621 c.c.- false comunicazioni sociali</p> <p>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Art. 2621 bis c.c.- fatti di lieve entità</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è precedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p> <p>Art. 2622 c.c. - false comunicazioni sociali delle società quotate</p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di</p>	<p>A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si ritiene opportuno indicare una serie di comportamenti penalmente rilevanti nell'ambito delle ipotesi di falsità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emissione di false fatture per prestazioni di servizio, effettuate allo scopo di aumentare i ricavi, ovvero utilizzo di fittizie prestazioni di servizi allo scopo di procurarsi ingiustificati fondi. Tale ultimo comportamento può concretizzarsi mediante ricorso a pagamenti effettuati a titolo di sponsorizzazioni o quale corrispettivo per consulenze o altri servizi. - Acquisti fittizi di beni o servizi ovvero acquisti fittizi apparenti, ossia di beni formalmente appartenenti alla società, ma in realtà nella disponibilità di altri soggetti. Il fornitore incassando anche il corrispettivo, potrà costituire a favore del soggetto una disponibilità finanziaria da utilizzarsi per successive e diverse operazioni. - Sovrastima del valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. 	<p>Per l'ipotesi di cui all'art. 2621 c.c.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. <p>Per l'ipotesi di cui all'art. 2621 bis c.c.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote <p>Per l'ipotesi di cui all'art. 2622 c.c.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>

<p>società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>		
<p>Art. 2626 c.c. : Indebita restituzione dei conferimenti</p> <p>La condotta tipica consiste nella restituzione, anche per equivalente, dei conferimenti effettuati dai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata ed in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale (regolate dagli artt. 2445-2446-2447 c.c.).</p> <p>Si tratta di un reato proprio che può essere commesso solo dagli amministratori, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di concorso dei soci, qualora questi ultimi abbiano posto in essere un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori stessi.</p> <p>Tale reato assume rilievo solo qualora, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, venga intaccato il capitale sociale e non i fondi o le riserve. In quest'ultimo caso troverà eventualmente applicazione il</p>	<p>A titolo esemplificativo tale reato può essere commesso sia in maniera palese, quando, per esempio, gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo, o quando rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento, ma più facilmente la restituzione dei conferimenti verrà attuata in maniera simulata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote

reato previsto dall'art. 2627 c.c.		
<p>Art. 2628 c.c. : Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p> <p>Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>In ogni caso il reato si estingue se il capitale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.</p>	<p>Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato tale illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto, ma anche quelle di trasferimento di azioni, per esempio, tramite permuta o anche quelle effettuate senza alcun corrispettivo, quali la donazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote
<p>Art. 2629 c.c. : Operazioni in pregiudizio dei creditori</p> <p>La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.</p>	<p>A titolo esemplificativo, e non esaustivo, il reato in esame può concretizzarsi quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La società effettua fusioni o scissioni con altre società, cagionando un danno ai creditori: <ul style="list-style-type: none"> ▪ in assenza delle iscrizioni nel registro delle imprese; ▪ prima che siano trascorsi i 60 giorni previsti dall'art. 2503 c.c. o comunque in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori: consenso preventivo, pagamento dei dissenzienti, deposito a garanzia; ▪ in violazione dell'art. 2501 c.c., allorquando venga disposta una fusione con società sottoposta a procedura concorsuale o in liquidazione e sia già iniziato il riparto dell'attivo; ▪ in violazione dei limiti di cui all'art. 2499 c.c. previsti per le fusioni eterogenee tra società di capitali e società di persone; ▪ prima del decorso dei 90 dall'iscrizione della delibera; - L'amministratore procede alle operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazioni di conflitto di interessi con la società. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote
<p>Art. 2632 c.c. : Formazione fittizia del capitale</p> <p>Il reato è integrato dalle seguenti condotte:</p> <p>a. attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro</p>	<p>A titolo esemplificativo la fattispecie si concretizza quando:</p> <p>a. in caso di sottoscrizione del capitale conseguente alla costituzione della società o in sede di aumento di capitale, il costo economico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote

<p>valore nominale;</p> <p>b. sottoscrizione reciproca di azioni o quote;</p> <p>c. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.</p> <p>Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.</p>	<p>delle azioni o delle quote per il socio sottoscrittore è inferiore al valore nominale attribuito alle medesime azioni o quote.</p> <p>b. qualora due distinti soggetti economici si accordano per scambiarsi, non necessariamente in modo contestuale o attraverso operazioni della stessa natura, azioni o quote delle loro rispettive società.</p>	
<p>Art. 2629 bis c.c. : Omessa comunicazione del conflitto di interessi</p> <p>Tale condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma c.c., che prevede in capo all'amministratore l'obbligo di dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Inoltre, l'amministratore delegato, che sia titolare di un interesse, deve, per di più, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. In caso, invece, di amministratore unico, questo ha l'obbligo di darne notizia alla prima assemblea utile.</p>	<p>A titolo esemplificativo, la fattispecie in oggetto si può manifestare qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - venga violato l'obbligo di un amministratore di dare notizia alla prima assemblea utile di un interesse che ha in una determinata operazione della società, precisandone natura, termini, origine e portata. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote
<p>Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</p> <p>Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> <p>Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote
<p>Art. 2635, III comma c.c. Corruzione tra privati</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato in questione può essere integrato qualora un amministratore corrompe l'amministratore di un'altra società o il responsabile amministrativo al fine di concludere un accordo illecito finalizzato a transazioni economiche per operazioni inesistenti, destinate solo alla creazione di provviste di denaro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote ▪ Sanzione interdittiva ex art. 9, comma II D. Lgs. 231/2001 non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni ▪ Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

<p>dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>III comma :</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p>		
<p>Art. 2635 bis, comma I c.c. : Istigazione alla corruzione tra privati</p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato in questione può essere integrato attraverso le seguenti condotte:</p> <p>- l'amministratore o altro soggetto, anche per interposta persona, offre o promette a dirigenti di un potenziale cliente regali, omaggi o altre utilità che esulano dalle normali pratiche commerciali finalizzate esclusivamente all'ottenimento di un importante contratto, ma questi non accettano le offerte o le promesse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote ▪ Sanzione interdittiva non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni ▪ Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
<p>Art. 2627 c.c. : Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</p> <p>Questo reato si configura in due diverse ipotesi: in particolare, qualora si ripartiscano utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; nonché nell'ipotesi in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.</p> <p>Si precisa che si tratta di un reato proprio e che gli unici soggetti attivi possono essere gli amministratori.</p> <p>In ultimo va ricordato che la restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, delle riserve indisponibili, la cui integrità è stata violata, estingue il reato.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 100 a 130 quote
<p><u>LA TUTELA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'</u></p> <p>Art. 2625 c.c : Impedito controllo</p> <p>La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, con danno ai soci (II comma).</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato in questione può essere integrato attraverso le seguenti condotte:</p> <p>- irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della Società che rendano difficoltoso o addirittura impossibile il controllo sull'andamento dell'impresa sociale;</p> <p>- comportamenti che impediscono di fatto a chi esercita il potere di controllo l'accesso alla sede della società o altri atteggiamenti di mero</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote

<p>L'illecito può essere commesso dagli amministratori.</p>	<p>ostruzionismo tali da procrastinare, seppur senza concreta preclusione, il controllo: l'illecito sarà escluso soltanto qualora gli ostacoli si presentino agevolmente superabili o tali da determinare un ritardo minimo o si riferiscano comunque a dati conoscitivi agevolmente ottenibili dai controllori;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottrazione di documenti sociali, sia nel caso che tale sottrazione significhi distruzione, sia nel caso che ciò significhi solo renderne più difficoltosa la visione da parte dei controllori, come nell'ipotesi di trasferimento dei libri sociali dalla sede principale ad una sede periferica con l'intento di impedire il controllo; - gli amministratori rifiutano di adempiere a richieste di informazioni provenienti da soggetti a cui la legge attribuisce facoltà di controllo, quali ad esempio i documenti concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero credito; - gli amministratori producono documentazione falsa o attestante cose non vere. 	
<p>Art. 2636 c.c. : Illecita influenza sull'assemblea</p> <p>Il reato si integra nel momento in cui in assemblea si ottiene una maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti, dalla conta dei voti totali, quelli illecitamente ottenuti mediante atti simulati o fraudolenti.</p>	<p>A titolo esemplificativo tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto, perché, per esempio, in conflitto di interesse con la delibera in votazione; - la non ammissione, viceversa, di soggetti aventi il diritto di intervenire alla delibera; - la falsificazione del numero degli intervenuti in assemblea; - l'attribuzione ad uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore rispetto a quello effettivamente risultante dal libro soci; - le minacce o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote
<p><u>LA TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI</u></p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote

<p>Art. 2637 c.c. : Aggiotaggio</p> <p>La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.</p>		
<p><u>LA TUTELA DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA</u></p> <p>Art. 2638 c.c. : Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p> <p>La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima si realizza attraverso l'esposizione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (I comma); - la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (II comma). <p>Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.</p>	<p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico); - la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote

ATTIVITA' / PROCESSI SENSIBILI	PRINCIPALI FUNZIONI / SOGGETTI COINVOLTI	LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenuta della contabilità generale 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione e redazione del bilancio e delle situazioni patrimoniali ▪ Predisposizione e redazione delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico ▪ Gestione delle operazioni sul capitale sociale e delle operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni etc. ▪ Gestione delle operazioni sul capitale sociale, sulle azioni o quote sociali, sulla destinazione degli utili e delle riserve sociali ▪ Gestione dei rapporti con i soci ▪ Gestione dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza ▪ Gestione dei rapporti con la Società di Revisione ▪ Gestione delle attività connesse al funzionamento, svolgimento e verbalizzazione dell'assemblea ▪ Gestione dei rapporti infragruppo ▪ Gestione trattative commerciali ▪ Gestione adempimenti fiscali ▪ Gestione flussi finanziari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Procuratori (qualora presenti) ▪ Consulenti o collaboratori esterni compreso il personale di altre società coinvolto nella gestione delle attività sensibili 	<p>MEDIO</p>
--	---	---------------------

I DESTINATARI

Destinatari della presente Parte Speciale sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice, amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, soggetti sottoposti alla loro vigilanza etc., nonché dai Collaboratori esterni e Partner, procuratori speciali (qualora presenti), consulenti, compreso il personale di altre società coinvolti nella gestione delle attività sensibili, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti con particolare riferimento agli esempi riportati nelle pagine precedenti.

Per completezza, si precisa che per quanto concerne la figura di amministratori, dirigente preposto, direttori generali, sindaci e liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, compresi collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La Società riconosce che per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati a livello di Gruppo, occorre agire in modo da prevenire ogni operazione societaria o attività contabile illecita che possa pregiudicare il buon andamento del mercato.

La presente parte speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei destinatari di :

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate (art. 25 ter del D. Lgs. 231/01);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare le norme di legge e le procedure che regolamentano le attività ed i processi in ambito societario, fiscale e tributario.

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo** a carico dei destinatari di:

- porre in essere comportamenti in linea con i principi previsti dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo;
- rispettare tutte le norme di legge previste in materia e tenere un comportamento corretto, collaborativo e trasparente in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- rispettare quanto previsto dai patti parasociali;
- formalizzare e definire in forma scritta tutte le condizioni ed i termini relativi ai contratti stipulati dalla Società con i Consulenti, Partner e Fornitori, nel rispetto di quanto indicato ai successivi punti:
 - inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali);
 - i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono essere selezionati con metodi trasparenti e nel rispetto delle procedure adottate.

In particolare, **è fatto divieto di:**

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, incompleti o, comunque, non corrispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle Società;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o che comunque la ostacolino;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

I PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra descritti che devono sempre trovare applicazione nella gestione di tutte le attività e di tutti i processi c.d. a rischio, la presente parte speciale indica, anche una serie di ulteriori principi specifici di prevenzione a seconda delle attività sensibili, che tutti i soggetti coinvolti devono rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari.

In merito alla prevenzione dei suddetti reati inerenti alla predisposizione e redazione dei bilanci, delle relazioni ed in generale di tutti i documenti e comunicazioni indirizzate ai soci o al pubblico, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- rispettare i principi civilistici prescritti per la compilazione dei documenti contabili (artt. 2423 c.c. e ss.);
- rispettare il principio di completezza dei criteri contabili per la definizione delle poste in bilancio civilistico ai fini della redazione del bilancio (art. 2424 c.c. e ss.);
- rispettare tutte le normative e gli adempimenti in ambito fiscale e tributario;
- individuare in maniera completa i dati e le notizie che ciascuna funzione coinvolta deve fornire, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la consegna;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati attraverso un sistema anche informatico, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificati i soggetti che hanno operato;
- non realizzare attività od operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili (ad es. mediante emissione di fatture per prestazioni inesistenti con soggetti terzi o di Gruppo), ovvero finalizzate alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele";
- predisporre un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio e sul rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo;
- verificare la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili o altri connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla società stessa;
- garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno ed esterno e di vigilanza da parte dei responsabili di funzione, degli organi sociali di controllo, dell'OdV, nonché da parte delle Autorità.

In merito alla prevenzione dei reati inerenti la gestione delle operazioni sul capitale o concernenti conferimenti, distribuzione di utili, sottoscrizione di azioni o altre operazioni straordinarie quali fusioni o scissioni, cessione d'azienda, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- garantire l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni, qualora per il compimento delle suddette operazioni si renda necessaria od opportuna l'approvazione del CdA;
- un'adeguata informazione e/o rendicontazione in merito alle operazioni di cui sopra qualora queste vengano effettuate da soggetti cui il Consiglio di Amministrazione ha conferito appositi poteri;
- identificare in maniera chiara e precisa i ruoli ed i soggetti competenti alla predisposizione della documentazione destinata agli Organi sociali a supporto delle deliberazioni relative alle operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- archiviare gli atti di delibera ed i relativi documenti predisposti;
- rispettare le prescrizioni di legge in merito al coinvolgimento degli organi di controllo e delle Autorità.

In merito alla prevenzione dei reati connessi al funzionamento, svolgimento e verbalizzazione dell'Assemblea, è obbligatorio:

- identificare i soggetti partecipanti alle riunioni assembleari e la loro legittimazione;
- identificare i soggetti esterni eventualmente invitati a partecipare alla riunione, verificando l'invito formale e le motivazioni di esso;
- identificare i soggetti che svolgono attività di trascrizione, pubblicazione e archiviazione dei verbali di assemblea;
- individuare le modalità di verifica della documentazione destinata ai soci.

In merito alla prevenzione del reato di omessa comunicazione di conflitto di interessi, è obbligatorio:

- dichiarare agli amministratori e al Collegio Sindacale (qualora nominato) la presenza, in merito ad una determinata operazione, di una situazione di accertato o potenziale conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, precisandone i termini
- ovvero
- dichiarare l'assenza di alcuna ipotesi di conflitto di interessi con la Società.

In merito alla gestione delle trattative commerciali ed in riferimento alla prevenzione del reato di corruzione tra privati, nonché di istigazione alla corruzione tra privati, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- applicare criteri trasparenti per la determinazione dei prezzi delle offerte e di eventuali scontistiche, sia per le operazioni di vendita che di acquisto;
- individuare i soggetti legittimati ad effettuare o ricevere offerte e ad autorizzarle;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, attraverso un sistema anche informatico, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificati i soggetti che hanno

operato;

- garantire un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sulla congruità delle operazioni effettuate;
- svolgere un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori (sia di beni che di servizi), rispettando i criteri tecnico-economici ed espletando un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione tra più offerte;
- rispettare il principio di segregazione di ruoli tra chi effettua l'acquisto / chi verifica la consegna / chi effettua il pagamento;
- formalizzare tutti i contratti/accordi con i fornitori, allegando la relativa documentazione;
- rispettare le procedure interne e quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo (con particolare riferimento alla Parte Speciale 1 dedicata ai reati contro la PA) in materia di regalie ed omaggi.

In merito alla gestione dei rapporti infragruppo, è obbligatorio:

- formalizzare gli accordi infragruppo attraverso appositi contratti;
- individuare i prezzi dei servizi infragruppo assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi,
- determinati sulla base dei prezzi di mercato;
- archiviare la documentazione relativa ai finanziamenti infragruppo;
- inserire nei contratti infragruppo l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. 231/2001 previsti dal Modello Organizzativo adottato dalla Società.

In merito alla gestione dei rapporti con i Soci e con gli Organi di Controllo nominati, è obbligatorio:

- individuare in maniera chiara il soggetto responsabile della trasmissione della documentazione all'Assemblea e agli Organi di Controllo nominati, garantendo la tracciabilità dei flussi e della documentazione di riferimento;
- mettere a disposizione degli Organi di Controllo nominati i documenti relativi alle deliberazioni assembleari ed alla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche, garantendo la massima collaborazione e trasparenza;
- attivare specifici flussi informativi e istituire riunioni periodiche tra gli Organi di Controllo nominati e l'Organismo di Vigilanza in un'ottica di massima collaborazione e trasparenza al fine di verificare l'osservanza della disciplina prevista in materia da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti, qualora presenti.

Per quanto attiene i principi specifici di comportamento in merito alla gestione dei flussi finanziari, si rinvia a quanto indicato nella parte speciale dedicata ai reati di ricettazione e riciclaggio, nonché auto riciclaggio previsti dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01.

Per quanto attiene i principi specifici di comportamento in merito alla gestione degli adempimenti fiscali e tributari si rinvia a quanto indicato nella parte speciale dedicata ai reati tributari.

PRESIDI PREVENTIVI ADOTTATI

Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico ed al rispetto dei principi ivi contenuti
- l'adozione di un sistema di deleghe e procure adottato
- l'attuazione di procedure e policy previste a livello di Gruppo
- l'adozione di gestionali e strumenti informatici che garantiscono tracciabilità

- la stipula di contratti di service
- il supporto di consulenti esterni specializzati
- l'adozione di una politica di sostenibilità e responsabilità sociale di Gruppo, sulla base di obiettivi ESG.

REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

Devono inoltre essere segnalate all'OdV:

- eventuali modifiche organizzative e/o societarie.

Si precisa che i citati flussi possono essere raccolti dall'OdV anche durante le proprie audizioni.

La Società e l'OdV tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'OdV assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

PARTE SPECIALE 3

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

EX ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01

Di seguito si fornisce una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/01
<p>Art. 648 c.p. – Ricettazione</p> <p>Tale reato può essere integrato da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o da una qualsiasi contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare.</p> <p>Si precisa che per la ricorrenza di tale fattispecie criminosa è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad. es. furto, rapina ecc..) o da una precedente contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, che costituiscono il presupposto della ricettazione. E', altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire, per sé o per terzi, un profitto che può essere anche di carattere non patrimoniale.</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui:</p> <p>- omettendo i controlli previsti in ordine all'attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, o non tenendone in considerazione i risultati, consapevolmente si acquistino, nell'interesse della società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote <p>Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.</p> <p>In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.
<p>Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio</p> <p>E' punita la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi; ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Come per il delitto di ricettazione, anche per l'ipotesi di riciclaggio è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un precedente delitto o di una precedente contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un</p>	<p>A titolo esemplificativo il delitto di riciclaggio può essere integrato qualora, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti o i collaboratori della Società compiano operazioni quali:</p> <p>-nel caso di beni, l'impiego degli stessi presso la Società.</p> <p>-nel caso di denaro, l'acquisto di beni o servizi in favore della Società.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote <p>Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.</p> <p>In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8</p>

<p>anno o nel minimo a sei mesi che ne costituiscono il presupposto.</p> <p>La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'occultamento dell'illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità, mediante il rimpiazzo degli stessi.</p> <p>L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione tesa ad ostacolare l'identificazione del denaro, dei beni o delle utilità, consiste con qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.</p>		<p>giugno 2001, n. 231.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.
<p>Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p> <p>È punita la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.</p>	<p>Il reato potrebbe configurarsi nel momento in cui la Società, pur consapevole di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da delitto o da contravvenzione (entro i citati limiti edittali), in quanto, per esempio all'esito dell'attività di controllo è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate nelle liste c.d. antiterrorismo, utilizza comunque, le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote <p>Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.</p> <p>In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.
<p>Art. 648 ter 1 c.p. – Autoriciclaggio</p> <p>La fattispecie di reato-presupposto si sostanzia nella condotta di occultamento dei proventi derivanti da un delitto o da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, commesso dal medesimo autore. La punibilità è esclusa laddove detti proventi illeciti vengano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p>	<p>E' auto-riciclatore colui il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dal reato che egli stesso ha commesso, così da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>La più recente giurisprudenza ha inoltre riconosciuto l'integrazione del reato di auto riciclaggio qualora l'impresa utilizzi le retribuzioni estorte al dipendente per autofinanziare l'attività imprenditoriale, in modo da ostacolare la corretta identificazione della provenienza delle somme oppure qualora i fondi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote <p>Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.</p> <p>In relazione agli illeciti di cui ai</p>

	illecitamente estorti, frutto del mancato pagamento di quattordicesime, degli anticipi versati solo formalmente e permessi non goduti, venivano reimmessi nel circuito aziendale per pagare le provvigioni o altri benefits aziendali in nero a favore dei venditori della società.	<p>commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.
--	---	---

ATTIVITA'/PROCESSI SENSIBILI	PRINCIPALI FUNZIONI / SOGGETTI COINVOLTI	LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dei flussi finanziari e della contabilità ▪ Gestione acquisti di beni e servizi ▪ Adempimenti fiscali-tributari ▪ Gestione rapporti infragruppo ▪ Elargizioni e altre iniziative liberali, eventuali sponsorizzazioni ▪ Gestione del payroll, anticipi e rimborsi spesa ai dipendenti (qualora presenti) ▪ Gestione adempimenti societari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presidente del CdA/ Amministratore Delegato ▪ Consigliere Delegato ▪ Procuratori (qualora presenti) ▪ Consulenti o collaboratori esterni compreso il personale di altre società coinvolto nella gestione delle attività sensibili 	<p>MEDIO</p>

I DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori e dai lavoratori della Società, qualora presenti, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, procuratori speciali, compreso il personale di società fornitrici di beni o servizi, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti con particolare riferimento agli esempi riportati nelle pagine precedenti.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, compresi collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La Società riconosce che per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati a livello di Gruppo, occorre agire in modo da prevenire ogni operazione o attività contabile illecita che possa pregiudicare il buon andamento del mercato. Si precisa che i principi e specifici di comportamento riferibili all'attività di gestione del payroll, anticipi e rimborsi spesa trovano applicazione solo qualora la Società provveda ad assumere personale alle proprie dipendenze.

La presente parte speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate (art. 25 octies del D. Lgs. 231/01);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare le norme di legge e le procedure che regolamentano le attività ed i processi in ambito contabile, societario, fiscale e tributario.

E' inoltre sancito l'**espresso obbligo** di:

- porre in essere comportamenti in linea con i principi previsti dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo;
- rispettare tutte norme di legge e le procedure adottate;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- gestire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- assicurare la veridicità dei dati predisposti;
- assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;
- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori;
- acquistare beni di provenienza garantita e ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti) sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;
- rispettare la normativa anti-riciclaggio;
- rispettare tutte le normative previste in ambito fiscale e tributario;
- rispettare la normativa giuslavoristica;
- corrispondere le retribuzioni e tutto quanto dovuto ai lavoratori nel rispetto del CCNL applicabile (qualora presenti).

I PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra descritti che devono sempre trovare applicazione nella gestione di tutte le attività e di tutti i processi c.d. a rischio, la presente parte speciale indica, anche una serie di ulteriori principi specifici di prevenzione a seconda delle attività sensibili, che tutti i soggetti coinvolti devono rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei predetti reati.

In merito a:

- **GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E DELLA CONTABILITÀ**

▪ GESTIONE DEL PAYROLL, ANTICIPI E RIMBORSI SPESA AI DIPENDENTI (QUALORA PRESENTI)**È obbligatorio:**

- identificare in maniera chiara i soggetti responsabili della verifica e dell'autorizzazione dei pagamenti, nel rispetto del principio di segregazione di ruoli;
- definire mediante un sistema di deleghe i vincoli, i limiti di spesa e le responsabilità per le operazioni di pagamento, anche in caso di eventuali casi eccezionali (ad es. nei casi di urgenza);
- identificare in maniera chiara i soggetti responsabili dell'esecuzione dei pagamenti;
- identificare in maniera chiara i soggetti responsabili di verificare i pagamenti effettuati;
- identificare in maniera chiara i soggetti responsabili di verificare gli incassi;
- utilizzare un sistema, anche informatico, che garantisca che tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari siano documentate e che tutti i documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate siano appropriatamente archiviati;
- controllare che ogni richiesta di rimborso spese sia accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa.

Inoltre, ai fini preventivi, si ribadisce che:

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi per un valore superiore a quello consentito dalla legge;
- ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto previsto nell'ordine o nel contratto;
- i pagamenti non possono, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
- ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nell'ordine o nel contratto;
- nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un terzo (es. in caso di cessione del credito o pignoramento presso terzi);
- tutti gli incassi devono essere supportati da un ordine/contratto e conseguentemente non devono essere accettati pagamenti, beni o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un regolare ordine/contratto sottoscritto;
- tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa (es. pignoramento presso terzi);
- ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato. Qualora sia necessario restituire (in tutto o in parte) un pagamento indebitamente ricevuto, questo deve essere disposto esclusivamente verso il c/c di provenienza, tenendo traccia dei documenti giustificativi;
- il pagamento effettuato su c/c di istituti aventi sede od operanti in cc.dd. "paradisi fiscali" ("Black-list") debba essere debitamente motivato e seguito dalla comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

E' inoltre vietato:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie;
- effettuare operazioni finanziarie infragruppo prive di rapporto sottostante, debitamente formalizzato, od effettuare pagamenti, anticipi o rinunce a debiti a fronte di prestazioni inesistenti o fittizie.

In merito a:

▪ GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI**È obbligatorio:**

- individuare i soggetti responsabili ed i relativi poteri in merito alla gestione delle forniture di beni e di servizi ed al conferimento di incarichi, nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli;
- selezionare, i Consulenti, collaboratori, i Partner ed i Fornitori con metodi trasparenti, con l'espletamento di un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione delle offerte e nel rispetto delle procedure adottate;
- formalizzare adeguatamente tutti i contratti/accordi con la relativa documentazione allegata a seconda del servizio richiesto;
- individuare i soggetti responsabili di effettuare l'acquisto, di verificare la consegna e di effettuare il pagamento nel rispetto del principio di segregazione di ruoli;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali).

Inoltre, ai fini preventivi, è obbligatorio:

- non effettuare alcun acquisto attraverso il ricorso a mercati non consolidati;
- non sottoscrivere alcun contratto di fornitura in assenza di un'adeguata attività di selezione o in mancanza della relativa documentazione richiesta dalla legge.

In merito a:**▪ ELARGIZIONI E ALTRE INIZIATIVE LIBERALI, EVENTUALI SPONSORIZZAZIONI****È obbligatorio:**

- Rispettare quanto previsto in materia dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo, rinviando in particolare ai principi generali e specifici previsti dalla parte speciale dedicata ai Reati contro la PA.

▪ GESTIONE RAPPORTI INFRAGRUPPO**È obbligatorio:**

- Rispettare quanto previsto in materia dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo, rinviando in particolare ai principi generali e specifici previsti dalla parte speciale dedicata ai Reati Societari.

In merito a:**▪ GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI – TRIBUTARI****È obbligatorio:**

- Rispettare quanto previsto in materia dal Codice Etico e dalla Parte Speciale del presente Modello Organizzativo dedicata ai reati tributari ex art. 25 quinquiesdecies.

PRESIDI PREVENTIVI ADOTTATI

Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico ed al rispetto dei principi ivi contenuti
- l'adozione di un sistema di deleghe e procure adottato
- l'attuazione di procedure e policy previste a livello di Gruppo
- la stipula di contratti di service
- la formalizzazione dei rapporti con consulenti e ditte esterne
- l'utilizzo di sistemi gestionali e strumenti informatici che garantiscono la tracciabilità dei processi relativi ai flussi finanziari e agli acquisti
- il ricorso a fornitori consolidati e affidabili, selezionati dopo le necessarie verifiche
- l'adozione di una politica di sostenibilità e responsabilità sociale di Gruppo, sulla base di obiettivi ESG

REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

Devono inoltre essere segnalate all'OdV:

- eventuali anomalie nei rapporti con i fornitori;
- eventuali anomalie nella gestione dei flussi finanziari.

Si precisa che i citati flussi possono essere raccolti dall'OdV anche durante le proprie audizioni.

La Società e l'OdV tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'OdV assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

PARTE SPECIALE 4

I REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

EX ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/01

FATTISPECIE DI REATO	SANZIONI PREVISTE
<p>Omicidio colposo - art. 589 c.p.</p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>E' punita la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se in violazione dell'art. 55, comma 2 del TU 81/08, si applica: <ul style="list-style-type: none"> -sanzioni pecuniaria in misura pari a 1.000 quote -sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. ▪ Al di fuori di tale ipotesi, si applica: <ul style="list-style-type: none"> -sanzione pecuniaria non inferiore a 250 e non superiore a 500 quote -sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
<p>Lesioni colpose gravi o gravissime - art. 590 c.p.</p> <p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p> <p>E' punita la condotta di chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima con</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniario non superiore a 250 quote ▪ Sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La lesione si considera grave nel caso in cui (art. 583, I comma c.p.):

- dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima se dal fatto deriva (art, 583, II comma c.p.):

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso

CENNI AL TU 81/08

Il TU 81/08 individua in maniera precisa i propri confini di applicazione, specificando che soggetto destinatario degli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è il lavoratore inteso come *"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro"*, ed il datore di lavoro inteso quale *"soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore"* (art. 2, lett. a-b ex D.lgs. 81/08).

Attualmente la Società non ha lavoratori alle proprie dipendenze e tutte le attività vengono svolte in virtù del contratto di service stipulato con RWERI e/o con altre società (si veda in merito quanto specificato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo).

Ne deriva che per la Società, senza personale alle proprie dipendenze, non trova applicazione il TU 81/08, fatto salvo per la casistica speciale del Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) in cui la Società potrebbe assumere la qualifica di committente e come tale essere tenuta al rispetto degli obblighi del committente previsti dagli artt. 90 e segg. del TU tra i quali, in primis, la verifica dell'idoneità tecnico professionale di ciascun soggetto chiamato ad intervenire, etc.

In ogni caso, a conferma di come tale ambito rappresenti un valore importante per la Società stessa, in un'ottica preventiva si è scelto di anticipare l'individuazione di rischi legati alla eventuale gestione di particolari ambiti (es. gestione appalti e impianti) e conseguentemente di seguito vengono esplicitate le potenziali attività/processi a rischio ed i relativi principi preventivi. A ciò si aggiunga che la Società, pur in assenza di dipendenti, in conformità alla politica adottata a livello di gruppo, attua le procedure elaborate in conformità alla norma ISO 45001, ancorché non il sistema non sia certificato.

Resta inteso, che qualora vi siano mutamenti nell'assetto organizzativo della Società che comportino la presenza di "lavoratori", la presente Parte Speciale dovrà essere oggetto di aggiornamento.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società, pur in assenza di dipendenti, sin d'ora rileva l'opportunità di dotarsi di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre e gestire i rischi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in specie quelli che possano derivare dalla gestione degli appalti di lavori, dalle attività manutentive, dalle relative interferenze e dalle situazioni di emergenza connesse alla futura gestione di uno o più impianti.

L'organigramma in materia di sicurezza risulterà composto da:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché Amministratore Delegato, quale Datore di lavoro ai sensi del TU 81/08
- RSPP

PER QUANTO RIGUARDA NELLO SPECIFICO I FATTORI DI RISCHIO INERENTI ALL'ATTIVITÀ AZIENDALE ED IL DETTAGLIO DELLA RELATIVA VALUTAZIONE, SI RINVIA AL DVR PREDISPOSTO E A TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ADOTTATA IN MATERIA DI SICUREZZA DALLA SOCIETÀ CHE QUI DEVONO INTENDERSI INTEGRALMENTE RICHIAMATI E PARTI INTEGRANTI DEL PRESENTE MODELLO ORGANIZZATIVO.

ATTIVITA' / PROCESSI SENSIBILI	PRINCIPALI FUNZIONI / SOGGETTI COINVOLTI	LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selezione delle ditte appaltatrici e gestione degli appalti ▪ Gestione delle manutenzioni di un futuro presso l'impianto eolico ▪ Valutazione dei rischi, anche interferenziali ▪ Gestione delle emergenze e redazione Piano Emergenza e Evacuazione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presidente del CdA/Amministratore Delegato/Datore di Lavoro ai sensi del TU 81/08 ▪ Procuratori (qualora nominato) ▪ RSPP (qualora nominato) ▪ Consulenti o collaboratori esterni compreso il personale di altre società coinvolto nella gestione delle attività sensibili 	<p>MEDIO</p>

I DESTINATARI

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, RSPP (qualora presente), nonché Collaboratori esterni e Partner, compreso il personale di società fornitrici di beni o servizi, e tutti coloro coinvolti nelle aree di attività a rischio.

La presente parte speciale prevede, quindi, che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 septies, al rispetto dei principi di comportamento e delle procedure che regolamentano tale area a rischio.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede che nell'espletamento dei rispettivi compiti, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 septies del D. Lgs. 231/01, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La Società riconosce che per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati a livello di Gruppo, occorre agire in modo da prevenire ogni condotta che possa pregiudicare l'integrità psicofisica di tutti i lavoratori.

La presente parte speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti in violazione dei principi previsti dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo e delle procedure adottate in materia di sicurezza.

E' inoltre fatto espresso **obbligo** a carico dei destinatari di:

- rispettare il Testo Unico "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" ed assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al citato TU 81/08, nelle parti in cui trova applicazione;
- rispettare tutta la normativa italiana applicabile in ambito di "salute e sicurezza sul luogo di lavoro";
- adottare un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) in caso di appalti e rischi interferenziali, compatibilmente con l'assetto organizzativo della società, che non prevede alcun dipendente;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e da tutti i soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al RSPP ed agli altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, eventuali deficienze dei mezzi e dispositivi;
- sottoporre a regolare manutenzione gli ambienti, le attrezzature, le macchine e gli impianti (ove presenti);
- comunicare tempestivamente al Datore di Lavoro, al RSPP ed agli altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, eventuali condizioni di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni che non siano di propria competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o altrui;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **obbligo** in particolare di:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare la sicurezza dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- valutare di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- programmare la prevenzione;
- eliminare i rischi;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;
- implementare il sistema di controllo sanitario dei lavoratori, in caso di assunzione di personale;

- allontanare i lavoratori (qualora presenti) dall'esposizione al rischio;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori, in caso di assunzione di personale;
- informare i lavoratori di ditte appaltatrici che accedono all'impianto, sui rischi per la sicurezza presenti;
- usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza.

In particolare, la Società **opera assicurando**:

- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la presenza di deleghe di funzioni in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, ove necessario;
- l'individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il riesame periodico della direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

La Società, pur in assenza di personale dipendente, garantisce:

- l'individuazione della figura datoriale e delle altre figure responsabili in materia di sicurezza che tenga conto della struttura organizzativa della società e del settore di attività e dell'idoneità tecnico professionale dei soggetti unitamente alla loro specifica esperienza;
- la designazione formale del RSPP e degli eventuali addetti del servizio di prevenzione e protezione nel rispetto:
 - o dei requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure;
 - o della tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
 - o della tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP e degli eventuali ASPP.

Per la materia in esame, le procedure "ad hoc" sono dettate direttamente dal Testo Unico del 9 aprile 2008 che, ove applicabile, disciplina in materia dettagliata gli adempimenti in capo alla Società.

È inoltre **obbligo** della Società valutare i processi critici per la sicurezza aziendale quali insiemi di rischi più ampi rispetto alla semplice sommatoria dei rischi legati alle singole attività.

I PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Con riferimento alle attività sensibili individuate, la Società garantisce gli standard di sicurezza previsti dal citato art. 30 del TU 81/08 assicurando in particolare:

In merito alla:

▪ SELEZIONE DELLE DITTE APPALTATRICI E GESTIONE DEGLI APPALTI

- la definizione delle modalità di qualifica dei fornitori nel rispetto:
 - o dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali dei consulenti, appaltatori e /o subappaltatori prevista ai sensi del d. lgs. 81/08;
 - o della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.
- l'individuazione dei soggetti che devono trasmettere alla ditta appaltatrice, o alle altre eventuali ditte subappaltatrici, le informazioni sui rischi inerenti allo svolgimento dell'attività appaltata;
- l'inserimento di clausole contrattuali contenenti sanzioni a carico dei terzi inadempienti rispetto alle cautele in materia di sicurezza.

In merito alla:

▪ GESTIONE DELLE MANUTENZIONI PRESSO L'IMPIANTO EOLICO

▪ GESTIONE DELLE EMERGENZE E REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E EVACUAZIONE

- l'identificazione dei ruoli e responsabilità in merito alla rilevazione e registrazione interna degli infortuni, degli incidenti e mancati incidenti;
- l'individuazione di ruoli e modalità di monitoraggio in merito a dati riguardanti alla sorveglianza sanitaria (qualora applicabile);
- l'individuazione di ruoli e responsabilità in merito al monitoraggio di contenziosi relativi ad infortuni occorsi sui luoghi di lavoro;
- l'identificazione dei soggetti adibiti a svolgere il monitoraggio sull'integrità e il buon funzionamento di macchinari e infrastrutture;
- la programmazione, la registrazione e la verifica delle attività manutentive necessarie all'integrità e al buon funzionamento di macchinari e infrastrutture
- La redazione del Piano di emergenza ed evacuazione in ottemperanza ai contenuti disposti nell'allegato VIII del D.M. 10/03/98

In merito alla:**▪ VALUTAZIONE DEI RISCHI ANCHE INTERFERENZIALI**

- l'individuazione di ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei Rischi;
- l'esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno i criteri adottati nel procedimento di valutazione;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei DPI eventualmente conseguenti alla valutazione e la definizione delle attività di miglioramenti dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione di criteri e modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori;
- le modalità di verifica della distribuzione, del mantenimento e dell'efficienza degli eventuali DPI necessari e tracciabilità delle attività di consegna e relativa verifica di funzionalità;
- l'individuazione delle misure per la gestione ed il controllo delle situazioni di emergenza e identificazione dei soggetti incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di primo soccorso.

INOLTRE, QUALORA LA SOCIETÀ ACQUISISCA UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DA CUI DERIVI L'APPLICAZIONE COMPLETA DEL TU 81/08, SI RIBADISCE L'OBBLIGO DI ADEMPIERE ALLA RELATIVA NORMATIVA, GARANTENDO ULTERIORI PRINCIPI SPECIFICI QUI DI SEGUITO GIÀ SPECIFICATI:**In merito alla:**

- **INDIVIDUAZIONE DI RUOLI, POTERI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA**
- **DEFINIZIONE DEL BUDGET DI SPESA IN MATERIA DI SICUREZZA**

Oltre all'individuazione della figura datoriale conto della struttura organizzativa della società e del settore di attività e dell'idoneità tecnico professionale del soggetto e alla designazione formale del RSPP, **la Società, qualora proceda all'assunzione di personale dipendente, assicurerà:**

- l'individuazione di un sistema di deleghe formale e scritto che garantisca in capo al soggetto delegato (qualora venga individuato sulla base delle esigenze organizzative):
 - poteri decisionali di spesa coerente con le deleghe assegnate;
 - un budget, laddove necessario in considerazione del ruolo ricoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
 - un obbligo di rendicontazione sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.
- la designazione formale del Medico Competente nel rispetto:
 - della tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
 - della tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del Medico Competente.
- la designazione formale dei lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso nel rispetto:
 - dei requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure;
 - della tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
 - della tracciabilità della formale accettazione dell'incarico.

In merito alla:

- **GESTIONE DELLA FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO**

- l'esistenza di un calendario che preveda riunioni periodiche tra tutte le figure competenti in tema di sicurezza ed un'adeguata diffusione delle risultanze all'interno della società;
- la definizione di un programma di formazione che:
 - definisca modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore;
 - definisca i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore;
 - definisca l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa;
 - definisca i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti.

PRESIDI PREVENTIVI ADOTTATI

Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti
- l'adozione di un organigramma in materia di sicurezza, con la corretta individuazione del Datore di Lavoro e degli altri soggetti responsabili in materia
- la predisposizione di DVR, DUVRI e Piano di Evacuazione ed Emergenza
- l'individuazione di consulenti esterni specializzati che supportano la società in materia di sicurezza
- la formalizzazione degli incarichi/contratti aventi ad oggetto attività rilevanti ai sensi del TU 81/08
- l'effettuazione di manutenzione periodica ed il monitoraggio della stessa
- l'attuazione dei principi e delle procedure del sistema di gestione della sicurezza conforme all'OHSAS 18001 ora ISO 45001 (seppur non certificato)
- l'erogazione di formazione specifica (induction) per i contractor prima di accedere al sito
- l'effettuazione di almeno un audit annuale in materia di sicurezza
- l'adozione di una politica di sostenibilità e responsabilità sociale di Gruppo, sulla base di obiettivi ESG.

SI PRECISA A PRESCINDERE DA QUANTO SOPRA CITATO, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ADOTTATA DALLA SOCIETÀ IN MATERIA DI SICUREZZA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A DVR, DUVRI E PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, E PROCEDURE DEVE INTENDERSI INTEGRALMENTE RICHIAMATA E DEVE CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE MODELLO ORGANIZZATIVO.

REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

Inoltre, il Datore di Lavoro ai sensi del TU 81/08 e/o l'RSPP, devono comunicare **immediatamente** all'OdV:

- eventuali infortuni sul lavoro con una prognosi superiore ai 40 giorni, occorsi sia a lavoratori della Società (qualora presenti) che ad ditte appaltatrici o sub-appaltatrici;
- eventuali verbali di ispezioni da parte dell'ASL o di altri enti competenti in materia di sicurezza;
- eventuali variazioni nell'organizzazione in materia di sicurezza;
- eventuali sanzioni comminate per violazioni in materia di sicurezza.

All'OdV deve inoltre essere inviata copia della seguente reportistica:

- esito delle verifiche interne in ambito di salute e sicurezza.

Si precisa che i citati flussi possono essere raccolti dall'OdV anche durante le proprie audizioni.

La Società e l'OdV tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'OdV assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

PARTE SPECIALE 5

I REATI AMBIENTALI

EX ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01

Di seguito si fornisce una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/01
<p><u>NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI</u> Art. 256 D. Lgs. 152/2006: attività di gestione dei rifiuti non autorizzata. Le condotte previste da tale articolo e rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:</p> <p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: (comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014) a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. (comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014)</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p>	<p>Al di fuori delle ipotesi in cui la società svolga le predette attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, assume rilievo anche l'eventuale concorso nel reato della società detentore dei rifiuti, qualora non abbia adottato tutte le cautele necessarie e svolto i relativi controlli per evitare di contribuire alla realizzazione dell'illecito da parte del soggetto successivo nel percorso dei rifiuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione dei commi 1, lett a) e 6, primo periodo è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. ▪ Per la violazione dei commi 1, lett b), 3, primo periodo, e 5 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. ▪ Per la violazione del comma 3, secondo periodo è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. ▪ Per la violazione del comma 4, che rinvia alle condotte di cui ai commi 1 e 3, le pene sono ridotte alla metà.

<p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p>		
<p>Art. 257 D. Lgs. 152/2006: bonifica dei siti. Le condotte rilevanti ai fini dell'applicazione della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 1 e 2.</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.(comma così modificato dall'art. 1, comma 2, legge n. 68 del 2015)</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>	<p>Tali condotte si integrano qualora venga cagionato, da parte di chiunque, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, a meno che non si provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. E' punita altresì la mancata effettuazione della comunicazione di cui al predetto art. 242. (comma 1).La pena è aumentata nell'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose (comma 2).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione del comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. ▪ Per la violazione del comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
<p>Art. 258 D. Lgs. 152/2006: violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.</p> <p>Tale fattispecie di reato è divenuta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 limitatamente al comma 4, secondo periodo, che si integra qualora colui che predispone un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto. La differenza rispetto al successivo art. 260 bis consiste nel fatto che l'art. 258 fa riferimento ai soggetti che non hanno aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).</p>	<p>Tale condotta si concretizza qualora la Società fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
	Viene quindi punita l'effettuazione, da parte di	

<p>Art. 259 D. Lgs. 152/2006: traffico illecito di rifiuti.</p> <p>La condotta rilevante ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01 è quella prevista al comma 1.</p>	<p>chiunque, di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993. n. 259 in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), o di rifiuti pericolosi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
<p>Art. 452 quaterdecies c.p.: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.</p> <p>Si tratta dell'ipotesi delittuosa che trova integrazione qualora chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (I comma). E' previsto un aumento di pena qualora i rifiuti siano ad alta radioattività (II comma).</p>	<p>Si tratta dell'ipotesi delittuosa che trova integrazione qualora chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (1 comma). E' previsto un aumento di pena qualora i rifiuti siano ad alta radioattività (2 comma).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione del comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote. ▪ Per la violazione del comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote. ▪ Trovano altresì applicazione le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. ▪ Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzate allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 ex D.Lgs. 152/06 (da leggersi come art. 452 quaterdecies c.p.) si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
<p>Art. 260 bis D. lgs. 152/2006: sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>Le condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo.</p>	<p>Vengono quindi punite le condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (6 comma). - del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, [...] (comma 7, secondo periodo). - di colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7, terzo periodo). - del trasportatore che accompagna il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione dei commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, periodo, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. ▪ Per la violazione del comma 8, secondo periodo, è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

	La pena è aumentata fino ad un terzo in caso di rifiuti pericolosi (8 comma, secondo periodo).	
<p><u>NORME IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE DEGLI SCARICHI IDRICI INDUSTRIALI</u></p> <p>Art. 137 D.Lgs. 152/2006: sanzioni penali.</p> <p>Le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13:</p> <p>“Quando le condotte di cui al comma I (effettuazione da parte di chiunque di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continuazione ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata [..]) riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 (ossia a titolo esemplificativo: cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio, piombo, rame, zinco, pesticidi ecc..), la pena la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. (comma 2).</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, (scarichi in reti fognarie) e 108, comma 4 (scarichi di sostanze pericolose), è punito con l’arresto fino a due anni (comma 3).</p> <p>omissis</p> <p>Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 (esempio: rame, piombo, nichel, zinco, pesticidi ecc..), nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 del predetto Allegato 5, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’art. 107, comma 1 è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000(5 comma, primo periodo).</p> <p>Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A (esempio cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio ecc.)del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da euro 6.000 ad euro 120.000 (5 comma, secondo periodo).</p> <p>omissis</p> <p>chiunque non osservi di divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), è punito con l’arresto sino a tre anni (11 comma).</p>	<p>A titolo esemplificativo, viene punita la condotta di colui che effettua scarichi idrici industriali sul suolo o sul sottosuolo o in mancanza di autorizzazione o con autorizzazione scaduta o revocata etc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione dei commi 3, 5 primo periodo e 13 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. ▪ Per la violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11 è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, oltre all’applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

<p>omissis</p> <p>Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente (13 comma)".</p>		
<p><u>NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA</u></p> <p>Art. 279 D. Lgs. 152/2006: sanzioni.</p> <p>Tale fattispecie è rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 limitatamente al comma 5, ossia se, nell'esercizio di uno stabilimento, il superamento dei valori limite di emissione determina di cui al comma 2, determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (V comma).</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione di tale reato, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
<p><u>MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE</u></p> <p>Art. 3 Legge 549/1993: cessazione e riduzione dell'impiego di sostanza lesive.</p> <p>La condotta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 è quella prevista dal comma 6.</p>	<p>Tale fattispecie punisce chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo (ossia inerenti la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanza lesive, indicate nelle Tabelle A-B (quali a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetra coluro di carbonio ecc.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
<p><u>NORME PREVISTE DAL CODICE PENALE - DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE</u></p> <p>Art. 452 bis c.p.: inquinamento ambientale</p> <p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per il reato di cui all'art. 452 bis c.p. è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote. ▪ Per il reato di cui all'art. 452 quater è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote. ▪ Per il reato di cui all'art. 452 quinquies è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote ▪ Per il reato di cui all'art. 452 sexies c.p. è prevista la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote. ▪ Per i delitti associativi aggravati di cui all'art. 452 octies è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote.

<p>Art. 452 quater c.p.: disastro ambientale</p> <p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p> <p>Art. 452 quinquies c.p.: delitti colposi contro l'ambiente</p> <p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Art. 452 sexies c.p.: traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. <p>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p> <p>Art. 452 octies c.p.: circostanze aggravanti</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per il reato di cui all'art. 727 bis c.p. è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. ▪ Per il reato di cui all'art. 733 bis c.p. è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. ▪ Nel caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater c.p. oltre alle sanzioni pecuniarie si applicano anche le sanzioni interdittive, per un periodo non superiore ad un anno nel caso di violazione dell'art. 452 bis c.p.
--	--	--

<p>commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p> <p>Art. 727 bis c.p.: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.</p> <p>Art. 733 bis c.p.: distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.</p>		
<p><u>NORME SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE</u></p> <p>Art. 1 Legge 150/1992, I – II comma Art. 2 Legge 150/1992 Art. 3 bis Legge 150/1992 Art. 6 Legge 150/1992</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione dell'art. 1 L. 150/92, I comma 1 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. ▪ Per la violazione dell'art. 1 L. 150/92, I comma 1 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. ▪ Per la violazioni dell'art. 2 L. 150/92 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. ▪ Per la violazione dell'art. 3 bis L. 150/92 è prevista la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 quote. ▪ Per tale violazione dell'art.6 L. 150/92 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
<p><u>MISURE RELATIVE ALL'INQUINAMENTO DELLE NAVI</u></p> <p>Art. 8 D.Lgs. 202/2007: inquinamento doloso Art. 9 D.lgs. 202/2007: inquinamento colposo</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la violazione dell'art. 9, comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. ▪ Per la violazione degli artt. 8, comma 1 e 9, comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. ▪ Per la violazione dell'art. 8, comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. ▪ Nelle ultime due ipotesi trovano applicazione le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

- | | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ E' infine prevista l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del D.Lgs. 152/06 (da leggersi come art. 452 quaterdecies c.p.) ed all'art. 8 del D.Lgs. 202/07. |
|--|--|---|

ATTIVITA' / PROCESSI SENSIBILI	PRINCIPALI FUNZIONI / SOGGETTI COINVOLTI	LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaborazione e tenuta di registri, formulari, MUD e gestione dei rifiuti per le attività di manutenzione, uso vasca trasformatore e bagni ▪ Gestione dell'impianto eolico <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione AU ▪ Selezione manutentori e relativa gestione dei rifiuti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consiglio di Amministrazione ▪ Presidente del CdA/Amministratore Delegato ▪ Procuratori (qualora nominati) ▪ RSPP (qualora nominato) ▪ Consulenti o collaboratori esterni compreso il personale di altre società coinvolto nella gestione delle attività sensibili 	<p>BASSO</p>

I DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori e dai lavoratori della Società, qualora presenti, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, procuratori speciali, compreso il personale di società fornitrici di beni o servizi, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti con particolare riferimento agli esempi riportati nelle pagine precedenti.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, compresi collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La Società riconosce che per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati a livello di Gruppo, occorre agire in modo da prevenire ogni condotta che possa pregiudicare l'ambiente, la biodiversità, l'ecosistema. Alla luce del cambiamento climatico ormai in atto a livello mondiale, la Società partecipa all'impegno del Gruppo teso al raggiungimento degli ESG quali, ad esempio, l'azzeramento del proprio impatto climatico entro il 2040, l'adozione di tecnologie senza emissione di anidride carbonica, l'incentivo alla biodiversità nel recupero dei siti dismessi, la minimizzazione degli sprechi e l'incentivo al riuso e al riciclo.

La presente parte speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti non in linea con i principi previsti dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo.

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**:

- di rispettare tutte le norme di legge in materia ambientale;
- di rispettare quanto previsto dall'AU;
- di formalizzare e definire in forma scritta tutte le condizioni ed i termini relativi ai contratti stipulati dalla Società con i Consulenti, Partner e Fornitori, nel rispetto di quanto indicato ai successivi punti:
 - inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali);
 - i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono essere selezionati con metodi trasparenti e nel rispetto delle procedure adottate.

I PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Con riferimento alle attività sensibili individuate, la Società si impegna a rispettare i seguenti principi specifici di comportamento.

In particolare, si precisa che è obbligatorio:

- identificare in maniera chiara i soggetti che devono verificare e richiedere autorizzazioni in materia ambientale (gestione impianti etc.), ove previsto;
- identificare in maniera chiara i soggetti incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni di legge o indicati in autorizzazioni o contratti;
- identificare in maniera chiara i soggetti incaricati di controllare il rispetto delle procedure adottate in materia ambientale;
- identificare in maniera chiara i soggetti incaricati di selezionare i manutentori;
- selezionare i Fornitori con metodi trasparenti, con l'espletamento di un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione delle offerte e nel rispetto delle procedure

adottate;

- rispettare il principio di segregazione di ruoli tra chi è responsabile dell'attività a rischio ed il soggetto che controlla;
- verificare periodicamente il rispetto delle autorizzazioni;
- monitorare tramite appositi scadenziari le autorizzazioni ottenute al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge;
- effettuare il monitoraggio faunistico richiesto dall'AU.

Inoltre, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti (relativi ad un futuro impianto eolico/solare/agrivoltaico), si ribadisce che:

- è obbligatorio individuare in maniera chiara il soggetto o i soggetti incaricati della corretta gestione dei rifiuti e della tenuta dei registri, formulari e redazione del MUD;
- garantire e verificare che i soggetti incaricati della gestione dei rifiuti e dei relativi adempimenti siano formati in materia;
- i rifiuti vanno smaltiti nel rispetto dell'ambiente e della legge;
- i rifiuti vanno smaltiti secondo le prescrizioni degli Enti Locali competenti;
- l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio deve essere svolta con le necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni e in conformità delle prescrizioni ivi contenute;
- non è possibile esercitare in proprio le attività di cui al punto precedente senza le dovute autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni o in carenza dei requisiti e delle condizioni necessari per ottenere le stesse;
- nel caso in cui si utilizzino soggetti terzi per lo svolgimento delle predette attività, occorre controllare e verificare che gli stessi siano dotati delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- nel caso di cui al punto precedente, occorre verificare la competenza e l'affidabilità del soggetto terzo; in particolare occorre verificare che i soggetti terzi che si occupano della raccolta, del trasporto, del recupero, dello smaltimento o del commercio e della intermediazione dei rifiuti siano in possesso di titolo abilitativo regolare, ancora in vigore, rilasciato dall'autorità competente e che non sia palesemente contraffatto o irregolare;
- deve essere garantita la tracciabilità e l'archiviazione delle autorizzazioni, della documentazione e dei controlli svolti sugli operatori di trasporto e smaltimento dei rifiuti, delle copie dei formulari ricevuti ed in caso di esportazione della documentazione internazionale prevista;
- è vietato l'abbandono dei rifiuti;
- è vietato depositare in modo incontrollato i rifiuti;
- è vietata la realizzazione, anche solo di fatto, di una discarica;
- è vietato cedere rifiuti a soggetti che gestiscono discariche e che non posseggano le necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- è vietata ogni forma di miscelazione dei rifiuti pericolosi, sia tra di loro che con rifiuti non pericolosi, al di là delle deroghe previste dalla legge (art.187 l.152/06) sia in proprio che in caso di affidamento dei rifiuti a terzi;
- è vietato fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- è vietato cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee;
- nel caso in cui si cagioni un inquinamento, occorre procedere alla relativa bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;
- nel caso in cui l'autore dell'inquinamento sia un soggetto terzo, è vietato porre in essere qualsiasi condotta che possa apportare un contributo causale all'evento inquinante;
- in caso di perdita dell'olio dalla navicella dell'aereogeneratore, vanno attuate le procedure per il suo recupero;
- gli obblighi ed i divieti di cui ai punti precedenti devono essere rispettati anche nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- è vietato abusivamente cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Pur non essendo oggi individuabili rischi diretti, a titolo preventivo, si ribadiscono i seguenti principi di comportamento:

Per quanto riguarda eventuali emissioni in atmosfera e a tutela dell'ozono, correlati ad un impianto in esercizio, si ricorda che:

- è obbligatorio individuare il soggetto o i soggetti incaricati della verifica degli impianti che producono emissioni o che implicano l'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono e delle relative richieste di autorizzazioni;
- occorre garantire l'acquisto e l'installazione di impianti conformi alla normativa ambientale di riferimento, assicurandone un'adeguata manutenzione;
- è vietato superare il limite dei valori fissati per le emissioni in atmosfera dalla legge o dalle singole autorizzazioni o dalle autorità competenti;
- è vietato tramite le emissioni in atmosfera superare i valori di qualità dell'aria fissati dalla legge, dalle singole autorizzazioni o dalle autorità competenti;

- occorre monitorare secondo le tempistiche eventualmente previste dalle leggi o dalle autorizzazioni o dalle autorità competenti il valore delle emissioni in atmosfera;
- non possono essere utilizzate le sostanze lesive dell'ozono se non nelle modalità e nelle quantità di cui alle disposizioni di legge e ai regolamenti CE;
- prima dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono occorre verificare quali siano le modalità consentite dalla legge e dai regolamenti CE;
- occorre verificare che gli impianti contenenti sostanze ozono lesive rispettino le indicazioni di legge.

Per quanto riguarda eventuali scarichi (afferenti il futuro impianto eolico/solare/agrivoltaico), si ricorda che:

- è obbligatorio individuare il soggetto incaricato di rivolgersi alle autorità competenti per tutte le autorizzazioni necessarie e per la loro gestione;
- ogni scarico di acque reflue industriali va effettuato con la dovuta autorizzazione;
- nel caso in cui la proprietà immobiliare dove si effettuano gli scarichi sia di proprietà di terzi occorre verificare contrattualmente la presenza delle autorizzazioni;
- ogni scarico deve essere effettuato rispettando le prescrizioni dell'Autorità competente o quanto previsto dalla specifica autorizzazione;
- nel caso in cui la autorizzazione sia sospesa, lo scarico deve essere immediatamente interrotto;
- nel caso in cui l'autorizzazione sia revocata, lo scarico deve essere immediatamente interrotto;
- in caso di superamento dei limiti previsti occorre attivare immediatamente una procedura di segnalazione alle autorità amministrative competenti e una procedura per la bonifica;
- non si possono effettuare scarichi sul suolo (fatte salve le eccezioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 152/2006);
- non si possono effettuare scarichi negli strati superficiali del sottosuolo (fatte salve le eccezioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 152/2006);
- non si possono effettuare scarichi nel sottosuolo;
- non si possono effettuare scarichi nelle acque sotterranee;
- è vietata qualsiasi compromissione o deterioramento di acque, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema, biodiversità, anche agrarie, flora e fauna;
- è vietata l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

PRESIDI PREVENTIVI ADOTTATI

Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti
- l'adozione di sistema di deleghe e procure adottato
- l'attuazione delle procedure e policy previste a livello di Gruppo
- la stipula dei contratti di service
- la formalizzazione dei rapporti con consulenti e ditte esterne
- l'attuazione dei principi e delle procedure del sistema di gestione ambientale conforme alla ISO 14001 (seppur non certificato)
- l'erogazione di formazione specifica (induction) per i contractor prima di accedere al sito
- l'effettuazione del monitoraggio faunistico richiesto dalla AU con relativo invio della relazione alla Regione
- l'adozione di una politica di sostenibilità e responsabilità sociale di Gruppo, sulla base di obiettivi ESG.

SI PRECISA CHE A PRESCINDERE DA QUANTO SOPRA CITATO, IL CONTENUTO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ADOTTATA DALLA SOCIETÀ IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE DEVE INTENDERSI INTEGRALMENTE RICHIAMATA E DEVE CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE MODELLO ORGANIZZATIVO.

REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

Devono inoltre essere segnalate all'OdV:

- eventuali ispezioni da parte della PA in materia;
- eventuali anomalie ambientali.

Si precisa che i citati flussi possono essere raccolti dall'OdV anche durante le proprie audizioni.

La Società e l'OdV tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'OdV assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

PARTE SPECIALE 6

**I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI
DATI E**

**I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D'AUTORE**

EX ARTT. 24 BIS - 25 NOVIES

D.LGS. 231/01

ART. 24 BIS D.LGS. 231/01: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/01
<p>Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</p> <p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno abusivamente s'introduca o permanga - contro la volontà espressa o tacita di colui che ha il diritto di escluderlo - all'interno di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote ▪ sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi
<p>Art. 615 quater c.p. - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici</p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) al quarto comma dell'articolo 617quater.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria sino a 300 quote ▪ sanzioni interdittive: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<p>Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria sino a 300 quote ▪ sanzioni interdittive: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 617 quater c.p.- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</p> <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. 	<p>Tale ipotesi di reato si configura ad esempio quando taluno, fraudolentemente, intercetta impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote ▪ sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 617 quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare comunicazioni informatiche o telematiche</p> <p>Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote ▪ sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<p>apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.</p>		
<p>Art. 635 bis c.p. - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.</p>	<p>Tale reato si potrebbe, per esempio, concretizzare attraverso il deterioramento, la cancellazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote ▪ sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 635 ter c.p. - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>La fattispecie delittuosa potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo, nel caso in cui si verifichi la distruzione, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote ▪ sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 635 quater c.p. - danneggiamento di sistemi informatici o telematici</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>Tale fattispecie di reato potrebbe essere integrata, ad esempio, tramite la distruzione, il danneggiamento o qualsiasi altra operazione che renda inservibili sistemi informatici o telematici altrui.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote ▪ sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<p>Art. 635 quinquies c.p. - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>Tale fattispecie può realizzarsi, a titolo esemplificativo, attraverso la distruzione, il danneggiamento o qualsiasi altra operazione che renda inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote ▪ sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 640 quinquies c.p. - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria sino a 400 quote ▪ sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 491 bis - documenti informatici</p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguardo un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p>	<p>La fattispecie di cui all'art. 491-bis c.p. ha quindi espressamente riconosciuto validità al documento elettronico, equiparato all'atto pubblico ed alla scrittura privata ed ha previsto una speciale forma di tutela da eventuali falsificazioni materiali o ideologiche per la possibilità di alterare, duplicare, immettere, modificare, manipolare o cancellare abusivamente le informazioni.</p> <p>Attraverso il richiamo effettuato al capo III del c.p. vengono ad assumere rilevanza quali reati presupposto ai fini del Decreto anche le c.d. falsità in atti, disciplinate dagli artt. 476 e ss del c.p.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria sino a 400 quote ▪ sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Articolo 1 Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 - Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.</p> <p>In merito si è in attesa dell'atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri che su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), individui i soggetti tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo.</p> <p>A ciascuno dei soggetti inseriti nell'elenco verrà data pronta comunicazione.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria sino a 400 quote; ▪ sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Qualora la Società dov'esse ricevere tale comunicazione, sarà quindi necessario procedere ad un approfondimento in merito.

ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/01: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/01
<p>Art. 171 comma 1 lett a) bis) L. 633/1941 Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; [..] La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. (III comma)</p>	<p>L'accertamento dell'illecito penale verte sulla dimostrazione che l'utente, all'interno della memoria del sistema informatico, disponga di file contenenti musica, film o software protetti dalle norme sulla proprietà intellettuale che sono stati condivisi su reti telematiche utilizzando un apposito programma. E', dunque, necessario aver scaricato, mediante un programma di file-sharing, quantomeno un file o parte di esso che ne consenta l'identificazione, per accertare se quanto immesso nella rete telematica a disposizione del pubblico sia tutelato dalla legge sul diritto d'autore ovvero si tratti di materiale liberamente circolatile.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote ▪ sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno
<p>Art. 171-bis L. 633/1941 Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote ▪ sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno

<p>della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p>		
<p>Art. 171-ter L. 633/1941 E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote ▪ sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno

<p>che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>		
<p>Art. 171-septies L. 633/1941</p> <p>La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote ▪ sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno

<p>Art. 171-octies L. 633/1941 Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 ad euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote ▪ sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno
--	--	---

ATTIVITA' / PROCESSI SENSIBILI	PRINCIPALI FUNZIONI / SOGGETTI COINVOLTI	LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dei sistemi hardware ▪ Gestione dei sistemi software ▪ Gestione degli accessi fisici al sistema informatico ▪ Acquisto programmi software per la rete informatica ▪ Utilizzo del sistema informatico ed accesso ad internet ▪ Gestione e uso di programmi per elaboratore dotati di licenze ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presidente del CdA/Amministratore Delegato ▪ Procuratori (qualora nominati) ▪ Consulenti o collaboratori esterni compreso il personale di altre società coinvolto nella gestione delle attività sensibili ▪ Tutti coloro che hanno accesso alla rete informatica aziendale 	<p>BASSO</p>

I DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori e dai lavoratori della Società, qualora presenti, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, procuratori speciali, compreso il personale di società fornitrici di beni o servizi, coinvolti nella gestione delle attività sensibili, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti con particolare riferimento agli esempi riportati nelle pagine precedenti.

PRINCIPI DI COMPORAMENTO

PRINCIPI GENERALI DI COMPORAMENTO

La presente parte speciale prevede che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, compresi collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 24 bis e 25 novies del D. Lgs. 231/01, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La Società riconosce che per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati a livello di Gruppo, occorre agire in modo da assicurare l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali in ambito informatico e del trattamento dei dati personali, rendendo gli stessi sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

La presente parte speciale prevede **l'espresso divieto** a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- è vietato accedere a siti che possano essere offensivi o lesivi della dignità della persona.

La presente Parte Speciale prevede **l'espresso obbligo** di:

- porre in essere comportamenti in linea con i principi previsti dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo;
- rispettare tutte norme di legge e le procedure adottate;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);
- selezionare, i Consulenti, collaboratori, i Partner ed i Fornitori con metodi trasparenti, con l'espletamento di un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione delle offerte e nel rispetto delle procedure adottate.

PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORAMENTO

Oltre ai principi generali sopra descritti che devono sempre trovare applicazione nella gestione di tutte le attività e di tutti i processi c.d. a rischio, la presente parte speciale indica anche una serie di ulteriori principi specifici di prevenzione a seconda delle attività sensibili, che tutti i soggetti coinvolti devono rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in oggetto.

In merito ai reati di cui all'art. 25 novies, è vietato:

- duplicare abusivamente, ovvero compiere qualsiasi altra operazione indebita avente ad oggetto programmi contenuti in supporti privi del contrassegno SIAE;
- utilizzare programmi informatici e telematici in violazione del copyright;
- scaricare tramite un programma di file sharing software protetti dal diritto d'autore o files contenenti musica, film o e immetterli a disposizione del pubblico;
- consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore;
- mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio o comunque cedere a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico o far ascoltare in pubblico duplicazioni o riproduzioni abusive, con fine di lucro;
- violare licenze, diritti d'autore e le leggi e regolamenti locali, nazionali ed internazionali che tutelano la proprietà intellettuale e le attività on-line.

In merito ai reati di cui all'art. 24 bis, è vietato:

- falsificare, in tutto o in parte, un documento informatico avente efficacia probatoria o alterarne uno vero;
- alterare o contraffare un documento informatico con particolare riferimento a procedure amministrative, come certificati o autorizzazioni;
- inserire dati o informazioni non veritiere quando queste sono destinate ad elaborazioni informatizzate o elenchi o registri elettronici;
- installare, scaricare o utilizzare programmi informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati o che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettano la permanenza (senza averne l'autorizzazione) al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati;
- reperire, diffondere, condividere e/o comunicare passwords, chiavi di accesso, o altri mezzi idonei a permettere l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza;
- introdurre all'interno del sistema informatico e/o telematico dispositivi o programmi non conformi o di dubbia provenienza, ovvero programmi o apparecchiature provenienti dall'esterno, se sprovvisti della relativa autorizzazione;
- accedere abusivamente a sistemi informatici;
- diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici;
- danneggiare dati o sistemi informatici di pubblica utilità o meno;
- utilizzare apparecchiature atte a captare il contenuto di comunicazioni relative a uno o più sistemi informatici e/o telematici, se non nei casi espressamente consentiti dalla legge.

Nell'utilizzo delle tecnologie è obbligatorio:

- attenersi scrupolosamente alle modalità e ai criteri stabiliti per l'assegnazione, gestione e utilizzo delle misure di sicurezza su tutti i computer in uso, nonché su portatili, smartphone in dotazione;
- osservare e rispettare le disposizioni vigenti per il rilascio di un certificato qualificato di firma elettronica;
- osservare attentamente le regole e le procedure adottate per la gestione in sicurezza dei sistemi informatici e/o telematici anche ai fini della tutela del diritto d'autore di eventuali programmi, software e banche dati soggetti a copyright.

PRESIDI PREVENTIVI ADOTTATI

Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti
- l'attuazione di procedure e policy previste a livello di Gruppo
- la stipula di contratti di service
- l'adozione di una politica di sostenibilità e responsabilità sociale di Gruppo, sulla base di obiettivi ESG.

REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

Si precisa che i citati flussi possono essere raccolti dall'OdV anche durante le proprie audizioni.

La Società e l'OdV tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'OdV assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

PARTE SPECIALE 7

IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE - I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

EX ART. 25 DUODECIES D.LGS. 231/01 e

ART. 25 QUINQUIES D. LGS. 231/01

Art. 25 duodecies D. Lgs. 231/01 – Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

FATTISPECIE DI REATO	SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/01
<p>Art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98.</p> <p>Viene punita la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se si realizza una delle seguenti circostanze:</p> <p>a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p> <p>Più precisamente per condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603 bis, III comma c.p. si intendono oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), anche <i>"l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"</i>.</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, fino al limite di euro 150.000,00</p>
<p>Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del d.lgs. 286/98</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote ▪ Sanzione interdittiva per una durata non inferiore ad un anno

Art. 12, comma 5, del d.lgs. 286/98

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

- Sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote
- Sanzione interdittiva per una durata non inferiore ad un anno

Art. 25 quinquies D. Lgs. 231/01 – I delitti contro la personalità individuale

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 231/01
<p>Art. 600 c.p. - riduzione in schiavitù Art. 600 bis c.p. - prostituzione minorile Art. 600 ter c.p. - pornografia minorile Art. 600 quater c.p. - detenzione di materiale pornografico Art. 600 quater1 c.p. - pornografia virtuale Art. 600 quinquies c.p. - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile Art. 601 c.p. - tratta o commercio di schiavi Art. 602 c.p. - alienazione e acquisto di schiavi Art. 609 undecies c.p. - Adescamento di minorenni</p>	<p>Alla luce della natura dei reati in oggetto, l'attenzione si rivolge principalmente a quelle tipologie di reato che vedono l'utilizzo di internet e del sistema informatico come elemento strumentale per la loro commissione.</p>	<p>Per i delitti di cui agli artt. 600,601, 602:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote; ▪ sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno. <p>Per i delitti di cui agli artt. 600 bis primo comma, 600 ter primo e secondo comma, 600 quater 1 e 600 quinquies:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; ▪ sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno. <p>Per i delitti di cui agli artt. 600 bis secondo comma, 600 ter terzo e quarto comma, 600 quater e 609 undecies:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote. <p>Se l'ente aveva quale scopo unico o prevalente la commissione di uno dei predetti delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p>
<p>Art. 603 bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <p>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato di cui all'art. 603 bis c.p. potrebbe configurarsi qualora la Società ponesse in essere una delle seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o dalla quantità o qualità del lavoro prestato; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote; ▪ sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno. <p>Se l'ente aveva quale scopo unico o prevalente la commissione di uno dei predetti delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p>

<p>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</p> <p>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p> <p>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</p> <p>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo e di ferie; - violazione delle condizioni e delle norme previste in materia di sicurezza, salute e igiene nei luoghi di lavoro; - sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o situazioni lavorative degradanti. <p>Tali condotte possono essere poste in essere anche per tramite di soggetti terzi.</p> <p><u>Tale fattispecie potrebbe quindi realizzarsi anche qualora la Società conferisca in appalto servizi ad altre imprese fornitrici, senza aver attuato tutti i necessari controlli e verifiche e quindi concorrendo nell'eventuale reato posto in essere da parte dei fornitori.</u></p> <p>A ciò si aggiunga che tale reato potrebbe essere commesso in concorso anche con altre fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01.</p> <p><u>Si pensi ad esempio al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex art. 25 duodecies, che potrebbe concorrere con il reato di cui all'art. 603 bis c.p. nel caso in cui un'impresa utilizzatrice occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno regolare, sottoponendoli altresì alle condizioni di sfruttamento previste dal predetto 603 bis c.p.</u></p>	
--	---	--

ATTIVITA' / PROCESSI SENSIBILI	PRINCIPALI FUNZIONI / SOGGETTI COINVOLTI	LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selezione e gestione rapporti con fornitori, appaltatori e subappaltatori ▪ Gestione del personale (qualora presente) ▪ Gestione retribuzioni, ferie, permessi del personale (qualora presente) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presidente del CdA/Amministratore Delegato ▪ Procuratori (qualora presenti) ▪ RSPP (qualora presente) ▪ Consulenti o collaboratori esterni compreso il personale di altre società coinvolti nella gestione delle attività sensibili 	<div style="background-color: #90EE90; padding: 10px; text-align: center;"> <p>BASSO per i reati di cui all'art. 25 duodecies e per il reato ex art. 603 bis c.p. previsto dall'art. 25 quinquies</p> </div> <div style="background-color: #D3D3D3; padding: 10px; text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>IRRILEVANTE per gli altri reati previsti dall'art. 25 quinquies</p> </div>

I DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori e dai lavoratori della Società, qualora presenti, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, procuratori speciali, compreso il personale di società fornitrici di beni o servizi, coinvolti nella gestione delle attività sensibili, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti con particolare riferimento agli esempi riportati nelle pagine precedenti.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, compresi collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/01, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La Società riconosce che per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati a livello di Gruppo, occorre agire in modo da rispettare quanto patrimonio comune, sulla base delle convenzioni internazionale in materia di tutela dei diritti umani, garantendo innanzitutto condizioni di lavoro degne e condannando ogni forma di sfruttamento, di discriminazione e di disuguaglianza nei rapporti di lavoro.

La presente parte speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei destinatari di :

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate (art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/01);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti non in linea con i principi previsti dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo.

È inoltre sancito l'**espresso obbligo** di:

- rispettare tutte le procedure interne eventualmente adottate;
- rispettare la normativa vigente in materia di impiego di soggetti provenienti da paesi terzi;
- rispettare la normativa giuslavorista e quanto previsto dai CCNL eventualmente applicabili;
- rispettare la normativa prevista in materia di salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- pretendere il rispetto di quanto sopra anche dai propri partner, collaboratori, fornitori, appaltatori e/o subappaltatori.

PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra descritti che devono sempre trovare applicazione nella gestione di tutte le attività e di tutti i processi c.d. a rischio, la presente parte speciale indica, anche una serie di ulteriori principi specifici di prevenzione a seconda delle attività sensibili, che tutti i soggetti coinvolti devono rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in oggetto.

In merito a:

- **SELEZIONE E GESTIONE RAPPORTI CON FORNITORI, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI**

è obbligatorio:

- l'inserimento di clausole contrattuali standard riguardanti l'impegno al rispetto della normativa in materia di immigrazione nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, che prevedono sanzioni a carico dei terzi inadempienti;
- l'inserimento di clausole contrattuali standard riguardanti il divieto di porre in essere condotte di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, quali violazioni in materia retributiva, di ferie/permessi etc., che prevedono sanzioni a carico dei soggetti inadempienti, fino alla risoluzione contrattuale;
- l'inserimento di clausole contrattuali standard riguardanti l'obbligo del rispetto di tutto quanto previsto in materia di tutela della salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, che prevedono sanzioni a carico dei soggetti inadempienti, fino alla risoluzione contrattuale;
- l'inserimento nei contratti infragruppo di specifiche clausole contrattuali di adesione ai principi previsti dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottati ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- l'inserimento di un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali);
- la selezione di Consulenti, Partner e Fornitori con metodi trasparenti e nel rispetto delle procedure adottate.

In merito a:

- **GESTIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE (qualora presente)**
- **GESTIONE RETRIBUZIONI, FERIE E PERMESSI DEL PERSONALE (qualora presente)**

E' vietato:

- corrispondere retribuzioni palesemente difformi rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o dalla quantità o qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo e di ferie;
- violare le condizioni e le norme previste in materia di sicurezza, salute e igiene nei luoghi di lavoro;

- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o situazioni lavorative degradanti.

Si precisa che rispetto all'eventuale assunzione di soggetti provenienti da Paesi Terzi, è obbligatorio:

- individuare in maniera chiara il soggetto incaricato di richiedere, verificare ed archiviare copia del permesso di soggiorno del soggetto candidato, qualora già in suo possesso;
- individuare in maniera chiara il soggetto incaricato di verificare che il permesso di soggiorno non sia palesemente falso, contraffatto, sospeso, revocato o annullato e l'identità del soggetto candidato;
- individuare in maniera chiara il soggetto incaricato di verificare che la ricevuta di richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal candidato non sia palesemente falsa o contraffatta;
- individuare in maniera chiara il soggetto che deve svolgere tutti gli adempimenti richiesti dal TU sull'immigrazione qualora il candidato proveniente da Paese terzo non si trovi già in Italia con regolare permesso di soggiorno

Inoltre, per quanto riguarda gli altri reati previsti dall'art. 25 quinquies, il cui rischio di commissione è ritenuto IRRILEVANTE, la Società ribadisce in ogni caso che è obbligatorio:

- verificare con attenzione l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere, con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- rispettare le procedure aziendali e di gruppo, con particolare riferimento a quelle che regolamentano i viaggi aziendali, le trasferte, la qualifica dei fornitori e l'utilizzo dei sistemi informatici.

Resta inteso l'obbligo di rispettare i principi sanciti nella parte speciale dedicata ai reati contro la PA, nonché ai reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio.

PRESIDI PREVENTIVI ADOTTATI

Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti
- l'adozione di un sistema di deleghe adottato
- l'attuazione di procedure e policy previste a livello di Gruppo
- la stipula di contratti di service
- il supporto di consulenti esterni specializzati
- il ricorso a fornitori affidabili e consolidati
- la stipula di appositi contratti con le ditte esterne
- l'adozione di una politica di sostenibilità e responsabilità sociale di Gruppo, sulla base di obiettivi ESG.

REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

Devono inoltre essere comunicate all'OdV:

- eventuali contestazioni avanzate nei confronti di appaltatori o subappaltatori per violazione della normativa in materia di immigrazione o di sfruttamento del lavoro.

Si precisa che i citati flussi possono essere raccolti dall'OdV anche durante le proprie audizioni.

La Società e l'OdV tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'OdV assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

PARTE SPECIALE 8

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

EX ART. 25 DECIES D.LGS. 231/01

FATTISPECIE DI REATO	SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/01
<p>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA</p> <p>Art. 377 bis c.p. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questo ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria fino a 500 quote

ATTIVITA' / PROCESSI SENSIBILI	PRINCIPALI FUNZIONI / SOGGETTI COINVOLTI	LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presidente del CdA /Amministratore Delegato ▪ Consiglieri del CdA ▪ Procuratori (qualora presenti) ▪ Consulenti o collaboratori esterni compreso il personale di altre società coinvolto nella gestione delle attività sensibili 	<p>BASSO</p>

I DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori e dai lavoratori della Società, qualora presenti, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, procuratori speciali, compreso il personale di società fornitrici di beni o servizi, coinvolti nella gestione delle attività sensibili, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti con particolare riferimento agli esempi riportati nelle pagine precedenti.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, compresi collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 decies del D. Lgs. 231/01, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La Società riconosce che per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati a livello di Gruppo, occorre agire in modo da prevenire ogni condotta che possa pregiudicare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, intesa anche quale Autorità Giudiziaria, specialmente nell'esercizio della giurisdizione penale e delle funzioni di repressione criminale.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei destinatari di :

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra indicata (art. 25 decies del D. Lgs. 231/01);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato sopra indicata, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti non in linea con i principi previsti dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo.

PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso **divieto** di:

- usare violenza o minaccia al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- compiere atti intimidatori al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- offrire o promettere denaro o altra utilità al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Inoltre, è **obbligatorio**:

- che in occasione di visite, accessi, verifiche ed ispezioni di agenti della Polizia Giudiziaria, i rapporti vengano intrattenuti dal legale rappresentante della Società, o da altro soggetto da lui formalmente incaricato, ed alla presenza di un secondo soggetto;
- formalizzare e definire in forma scritta tutte le condizioni ed i termini relativi ai contratti stipulati dalla Società con i Consulenti, Partner e Fornitori, nel rispetto di quanto indicato ai successivi punti:
 - inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali);
 - i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono essere selezionati con metodi trasparenti e nel rispetto delle procedure adottate.

PRESIDI PREVENTIVI ADOTTATI

Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti
- l'adozione di sistema di deleghe e procure adottato
- l'attuazione delle procedure e policy previste a livello di Gruppo
- la stipula dei contratti di service
- l'adozione di una politica di sostenibilità e responsabilità sociale di Gruppo, sulla base di obiettivi ESG.

REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

Devono inoltre essere segnalate all'OdV eventuali richieste o notizie di procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.

Si precisa che i citati flussi possono essere raccolti dall'OdV anche durante le proprie audizioni.

La Società e l'OdV tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'OdV assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

PARTE SPECIALE 9

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

EX ART. 25 BIS 1 D.LGS. 231/01

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI
<p>Art. 513 c.p. : Turbata libertà dell'industria o del commercio</p> <p>Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>	<p>Le condotte alternative previste da tale norma sono due:</p> <p>1.l'uso delle violenza sulle cose, che si concreta ogni qual volta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione;</p> <p>2.il ricorso a mezzi fraudolenti, che per parte della dottrina sono stati identificati con le condotte di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., quali, a titolo esemplificativo, pubblicità falsa o denigratoria.</p> <p>Con il termine impedire si intende l'apposizione di ostacoli di particolare rilievo, anche temporanei o parziali, tali che o l'attività industriale o commerciale non abbia inizio, o se iniziata, venga a cessare. Si realizza invece turbamento quando si condiziona il regolare svolgimento dell'attività, che può consistere anche in una interferenza idonea a pregiudicare la redditività dell'impresa e a pregiudicare il risultato economico atteso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote
<p>Art. 513 bis c.p. : Illecita concorrenza con minaccia o violenza</p> <p>Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 800 quote ▪ sanzioni interdittive
<p>Art. 515 c.p. : Frode nell'esercizio del commercio</p> <p>E' punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote

<p>euro, la condotta di chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.</p> <p>Qualora si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.</p>		
<p>Art. 514 c.p. : Frodi contro le industrie nazionali</p> <p>Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.</p> <p>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote
<p>Art. 516 c.p. : Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</p> <p>Tale delitto si realizza nel momento in cui vengono posti in vendita o messi altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.</p> <p>Soggetto attivo può essere chiunque e viene punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote
<p>Art. 517 c.p. : Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 800 quote ▪ sanzioni interdittive
<p>Art. 517 ter c.p. : Fabbricazione e commercio di beni</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500

<p>realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</p> <p>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>		<p>quote</p>
<p>Art. 517 quater c.p. : Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</p> <p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote

ATTIVITA' / PROCESSI SENSIBILI	PRINCIPALI FUNZIONI / SOGGETTI COINVOLTI	LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione attività pubblicitaria e marketing (se attuata) ▪ Gestione trattative commerciali ▪ Gestione rapporti infragruppo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presidente del CdA/Amministratore Delegato ▪ Procuratori (se presenti) ▪ Consulenti o collaboratori esterni compreso il personale di altre società coinvolto nella gestione delle attività sensibili 	BASSO

I DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori e dai lavoratori della Società, qualora presenti, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, procuratori speciali, compreso il personale di società fornitrici di beni o servizi, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti con particolare riferimento agli esempi riportati nelle pagine precedenti.

PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, compresi collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 bis 1 del D. Lgs. 231/01, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La Società riconosce che per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati a livello di Gruppo, occorre agire in modo da prevenire ogni condotta che possa pregiudicare il buon andamento del mercato e la leale concorrenza.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti non in linea con i principi previsti dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo.

PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra descritti che devono sempre trovare applicazione nella gestione di tutte le attività e di tutti i processi c.d. a rischio, la presente parte speciale indica anche una serie di ulteriori principi specifici di prevenzione che tutti i soggetti aziendali coinvolti devono rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in oggetto.

In particolare, in merito alla gestione dell'attività pubblicitaria e di marketing, è vietato:

- adoperare violenza sulle cose, ovvero mezzi fraudolenti, finalizzati ad impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- danneggiare, trasformare o mutare la destinazione a cose al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- porre in essere pubblicità non veritiera idonea a generare un inganno e a viziare la libera scelta del consumatore;
- porre in essere pubblicità denigratoria che svia la clientela e produce un danno ad un'azienda concorrente;
- compiere qualsiasi atto di concorrenza con violenza o minaccia;
- compiere atti intimidatori al fine di controllare o condizionare attività commerciali o industriali;
- formalizzare e definire in forma scritta tutte le condizioni ed i termini relativi ai contratti stipulati dalla Società con i Consulenti, Partner e Fornitori, nel rispetto di quanto indicato ai successivi punti:
 - inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali);
 - i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono essere selezionati con metodi trasparenti e nel rispetto delle procedure adottate.

Per quanto attiene i principi specifici di comportamento in merito alla gestione dei rapporti infragruppo si rinvia a quanto indicato nella parte speciale dedicata ai reati societari previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01 e, per quanto riguarda i principi cardine che reggono la gestione delle trattative commerciali, si rinvia in particolare a quanto indicato, nella medesima parte speciale, in merito alla prevenzione delle condotte di corruzione tra privati.

PRESIDI PREVENTIVI ADOTTATI

Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti
- l'adozione di sistema di deleghe e procure adottato
- l'attuazione delle procedure e policy previste a livello di Gruppo
- la stipula dei contratti di service
- l'adozione di una politica di sostenibilità e responsabilità sociale di Gruppo, sulla base di obiettivi ESG.

REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

Si precisa che i citati flussi possono essere raccolti dall'OdV anche durante le proprie audizioni.

La Società e l'OdV tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'OdV assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

PARTE SPECIALE 10

I REATI DI MARKET ABUSE

EX ART. 25 SEXIES D.LGS. 231/01

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/01
<p>Art. 184 TUF - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate.</p> <p>E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualita' di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.</p> <p>Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa puo' essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare</p>	<p>In particolare, per la fattispecie di insider trading (art. 184 TUF) si precisa che per informazione privilegiata si intende un'informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.</p> <p>La norma punisce l'abuso, la comunicazione illecita e la raccomandazione o l'induzione ad abusare o comunicare illecitamente le informazioni privilegiate, qualunque sia la ragione per la quale il soggetto è a conoscenza di una informazione privilegiata e quindi, anche ma non solo, essendone venuto a conoscenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per l'esercizio di un'attività lavorativa o professionale ▪ per l'esercizio di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ▪ per la qualità di membro di organi di amministrazione, controllo, direzione dell'emittente; ▪ per la partecipazione al capitale dell'emittente; ▪ per aver preparato o dato esecuzione a una qualunque attività delittuosa. <p>A questo proposito, è utile precisare che si distinguono diverse figure di insider:</p> <ul style="list-style-type: none"> - insider primario, quali amministratori, sindaci, dirigenti, revisori ecc., ossia coloro che vengono in possesso dell'informazione privilegiata in ragione della propria qualità istituzionale o della propria attività o della propria partecipazione al capitale dell'emittente. Rientrano in tale categoria anche coloro che hanno un accesso temporaneo, quali consulenti finanziari, studi legali ecc.; - insider secondario, ossia colui che si trova a detenere l'informazione privilegiata, in virtù di una comunicazione che proviene dagli insiders primari; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote ▪ Se l'ente ha avuto conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale profitto

<p>inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.</p>	<p>- insider criminale, si tratta del soggetto che pone in essere le citate condotte vietate dopo essere venuto in possesso di informazioni privilegiate dopo aver preparato o dato esecuzione ad attività delittuose (es. hacker informatico).</p>	
<p>Art. 185 TUF – Manipolazione del mercato</p> <p>Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformita' a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote ▪ Se l'ente ha avuto conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale profitto
<p>Art. 187 quinquies TUF – Responsabilità dell'ente</p> <p>L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:</p> <p>a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;</p> <p>b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).</p>	<p>Stante l'attuale assetto normativo, per i reati di market abuse, l'autorità Giudiziaria applica la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 25 sexies D.lgs. 231/01; parimenti la CONSOB, può irrogare in aggiunta diverse sanzioni amministrative.</p> <p>A ben vedere, la legge prevede che quando per lo stesso fatto sia stata applicata, a carico del reo, dell'autore della violazione o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato, l'Autorità Giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate.</p> <p>Inoltre, l'esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della</p>	

<p>Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</p> <p>L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.</p> <p>In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.</p> <p>Art. 14 Reg. UE n. 596/2014 – Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazioni illecite di informazioni privilegiate Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.</p> <p>Art. 15 Reg. UE n. 596/2014 – Divieto di manipolazione del mercato Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.</p>	<p>sanzione pecuniaria amministrativa restano limitate alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'Autorità Amministrativa ovvero da quella Giudiziaria.</p>	
--	--	--

ATTIVITA' / PROCESSI SENSIBILI	PRINCIPALI FUNZIONI / SOGGETTI COINVOLTI	LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione infragruppo delle informazioni privilegiate relative alla quotata tedesca ▪ Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla quotata tedesca ▪ Gestione e comunicazione alla quotata tedesca delle decisioni relative alla Società (quali a titolo esemplificativo acquisizioni o cessioni di rami d'azienda, join venture ecc.) che possono influenzare l'andamento delle azioni; ▪ Gestione dei rapporti con eventuali emittenti clienti o in ATI o 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA ▪ Procuratori (se presenti) ▪ Consulenti o collaboratori esterni compreso il personale di altre società coinvolto nella gestione delle attività sensibili 	<p>BASSO</p>

partnership commerciali.

I DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori e dipendenti della Società, qualora presenti, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, procuratori speciali, consulenti, compreso il personale di società fornitrici di beni o servizi, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti con particolare riferimento agli esempi riportati nelle pagine precedenti.

PRINCIPI DI COMPORAMENTO

PRINCIPI GENERALI DI COMPORAMENTO

La presente parte speciale prevede che, nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, compresi collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 sexies del D. Lgs. 231/01, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La Società riconosce che per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati a livello di Gruppo, occorre agire in modo da prevenire ogni operazione societaria, contabile o finanziaria illecita che possa pregiudicare il buon andamento del mercato.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo.

E' inoltre sancito l'espresso obbligo di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- rispettare tutte le normative applicabili e le procedure interne adottate;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori, in particolar modo i gestori e gli intermediari di cui la Società si avvale, devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali).

PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORAMENTO

E' vietato:

- creare, comunicare, pubblicare, diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- negoziare o concorrere nella negoziazione diretta o indiretta, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate, di strumenti finanziari;
- comunicare o concorrere nella comunicazione di informazioni privilegiate;

- raccomandare o concorrere nel raccomandare o indurre altri, sulla base di informazioni privilegiate conosciute, ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su strumenti finanziari;
- operare su piattaforme d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissione o di altri prodotti oggetto d'asta correlati:
 - acquistando o vendendo, prodotti anche non qualificabili come strumenti finanziari, o comunque compiendo operazioni su tali prodotti, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate;
 - raccomandando o concorrere nel raccomandare ovvero indurre o concorrere a indurre altri, sulla base di informazioni privilegiate, ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere di prodotti, anche non qualificabili come strumenti finanziari.

E' obbligatorio:

- mantenere riservati tutti i documenti, i dati e le informazioni relativi alla quotata tedesca e al Gruppo, utilizzandoli esclusivamente nell'espletamento delle proprie funzioni;
- rispettare le procedure adottate a livello di Gruppo in merito alla gestione ed al trattamento delle informazioni privilegiate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- individuare le funzioni ed i soggetti a cui è riservato il compito di comunicare alla quotata tedesca informazioni rilevanti riguardanti la Società;
- individuare le funzioni ed i soggetti a cui è riservato il compito di intrattenere i rapporti con i media (giornalisti o qualsiasi altro mezzo di comunicazione);
- rispettare i criteri di correttezza, completezza, chiarezza, rifiutando qualsiasi forma di comunicazione selettiva delle informazioni che possono avere rilevanza per la valutazione degli strumenti finanziari;
- collaborare con l'Emittente del Gruppo o con eventuali altri Emittenti (clienti-partner-fornitori) per garantire il corretto adempimento degli obblighi inerenti il registro dei soggetti in possesso di informazioni privilegiate.

PRESIDI PREVENTIVI ADOTTATI

Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti
- l'adozione di sistema di deleghe e procure adottato
- l'attuazione delle procedure e policy previste a livello di Gruppo
- la stipula dei contratti di service
- l'adozione di una politica di sostenibilità e responsabilità sociale di Gruppo, sulla base di obiettivi ESG

REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

Si precisa che i citati flussi possono essere raccolti dall'OdV anche durante le proprie audizioni.

La Società e l'OdV tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'OdV assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

PARTE SPECIALE 11

I REATI TRIBUTARI

EX ART. 25 QUINQUIESDECIES D.LGS. 231/01

Di seguito si fornisce una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01.

Si evidenzia che per quanto riguarda i delitti di cui agli art. 4 D. lgs. 74/2000 (Dichiarazione infedele), art. 5 D. lgs. 74/2000 (Omessa dichiarazione), art. 10-quater D. lgs. 74/2000 (Indebita compensazione), gli stessi si qualificano quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25 quinquiesdecies, comma 1-bis D. lgs. 231/2001, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato Membro dell'Unione Europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/01
<p>Art. 2, commi 1 e 2bis D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti</p> <p>1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato in oggetto potrebbe essere integrato ponendo in essere le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La società contabilizza fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi ▪ La società stipula contratti di acquisto di beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi ▪ La società mette a rimborso e richiede deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi ▪ La società pone in essere delle predette condotte tramite il coinvolgimento di intermediari (ad es. frodi carosello) con l'intento di evadere le imposte ▪ La società acquista beni o servizi da un altro paese comunitario facendo uso di uno o più intermediari, al fine di detrarre l'Iva malgrado il venditore non l'abbia versata. In genere viene interposto un soggetto italiano (mero prestanome) nell'acquisto di beni tra un soggetto comunitario (reale venditore) e un altro italiano (reale acquirente). Quest'ultimo risulta dunque aver acquistato dal prestanome, che emette una fattura con Iva - ma non la versa - mentre l'acquirente la detrae (c.d. frode carosello). 	<p>Per il comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote ▪ sanzioni interdittive previste dall'art. 9, lettere c), d), e) <p>Per il comma 2 bis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 400 quote ▪ sanzioni interdittive previste dall'art. 9, lettere c), d), e) <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>

<p>Art. 3 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato in oggetto potrebbe essere integrato ponendo in essere le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La società, omettendo attività di verifica sull'esistenza e sull'operatività del fornitore, qualifica controparti fittizie, con le quali saranno contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti ▪ La società, avvalendosi di documenti falsi, indica in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi ▪ La società produce qualsiasi altro documento, da cui derivi un'attestazione di costo a carico della stessa (ad es. Schede carburante fittizie), registrandolo in contabilità 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote ▪ sanzioni interdittive previste dall'art. 9, lettere c), d), e) <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>
<p>Art. 4 D. Lgs. 74/2000 - dichiarazione infedele</p> <p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato in oggetto potrebbe essere integrato ponendo in essere le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentazione di una dichiarazione annuale infedele, non rilevando la presentazione di dichiarazioni integrative; • annotazione nelle dichiarazioni di componenti positivi del reddito in misura inferiore a quella reale, con superamento della soglia di evasione di imposta; • indebita riduzione dell'imponibile per mezzo 	<ul style="list-style-type: none"> • sanzione pecuniaria fino a 300 quote. • sanzioni interdittive previste dall'art. 9, lettere c), d), e) <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>

<p>all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</p>	<p>dell'indicazione di costi inesistenti.</p>	
<p>Art. 5 D. lgs 74/2000 - Omessa dichiarazione</p> <p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</p> <p>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato in oggetto potrebbe essere integrato ponendo in essere le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mancato deposito della dichiarazione annuale da parte del professionista incaricato 	<ul style="list-style-type: none"> • sanzione pecuniaria fino a 400 quote. • sanzioni interdittive previste dall'art. 9, lettere c), d), e) <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>
<p>Art. 8, commi 1 e 2bis D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>1.E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato in oggetto potrebbe essere integrato ponendo in essere le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la società emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ▪ La società acquista beni o servizi da un altro paese 	<p>Per il comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote ▪ sanzioni interdittive previste dall'art. 9, lettere c), d), e)

<p>inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>	<p>comunitario facendo uso di uno o più intermediari, al fine di detrarre l'Iva malgrado il venditore non l'abbia versata. In genere viene interposto un soggetto italiano (mero prestanome) nell'acquisto di beni tra un soggetto comunitario (reale venditore) e un altro italiano (reale acquirente). Quest'ultimo risulta dunque aver acquistato dal prestanome, che emette una fattura con Iva - ma non la versa - mentre l'acquirente la detrae (c.d. frode carousel).</p>	<p>Per il comma 2 bis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 400 quote ▪ sanzioni interdittive previste dall'art. 9, lettere c), d), e) <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>
<p>Art. 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato in oggetto potrebbe essere integrato ponendo in essere le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La società occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 400 quote ▪ sanzioni interdittive previste dall'art. 9, lettere c), d), e) <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>
<p>Art. 10-quater D. lgs. 74/2000 - Indebita compensazione</p> <p>1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato in oggetto potrebbe essere integrato ponendo in essere le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compensazione dei debiti di imposta con crediti non spettanti o inesistenti relativi a imposte differenti (c.d. compensazione orizzontale); • compensazione dei debiti di imposta con crediti non spettanti o inesistenti relativi alla medesima imposta (c.d. compensazione verticale). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 400 quote ▪ sanzioni interdittive previste dall'art. 9, lettere c), d), e) <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>
<p>Art. 11 D.lgs. 74/2000 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p> <p>1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed</p>	<p>A titolo esemplificativo il reato in oggetto potrebbe essere integrato ponendo in essere le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la società aliena simultaneamente i propri beni al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva ▪ la società indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 400 quote ▪ sanzioni interdittive previste dall'art. 9, lettere c), d), e) <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>

<p>interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>	<p>elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00</p>	
---	---	--

ATTIVITA' / PROCESSI SENSIBILI	PRINCIPALI FUNZIONI / SOGGETTI COINVOLTI	LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione adempimenti fiscali – tributari ▪ Gestione Adempimenti previdenziali (se presenti) ▪ Tenuta e custodia delle scritture contabili ▪ Gestione flussi finanziari e contabilità ▪ Gestione degli acquisti di beni e servizi ▪ Gestione payroll, anticipi o rimborsi spesa ai dipendenti (qualora presenti) ▪ Gestione adempimenti societari e rapporti infragruppo ▪ Gestione operazioni straordinarie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presidente del CdA/Amministratore Delegato ▪ Procuratori (se presenti) ▪ Consulenti o collaboratori esterni compreso il personale di altre società coinvolto nella gestione delle attività sensibili 	<p>MEDIO</p>

I DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori e dai lavoratori della Società, qualora presenti, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, procuratori speciali, compreso il personale di società fornitrici di beni o servizi, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti con particolare riferimento agli esempi riportati nelle pagine precedenti.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede che, nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, compresi collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La Società riconosce che per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati a livello di Gruppo, occorre agire considerando che una corretta fiscalità permette lo sviluppo delle comunità locali e del sistema di welfare a beneficio dell'inclusione sociale.

La presente parte speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- aprire e/o in qualsivoglia modo utilizzare conti correnti intestati alla Società in Italia e/o all'estero, se non a fronte di espressa delibera del Consiglio di Amministrazione.

È inoltre sancito l'**espresso obbligo** di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo e Gestionale;
- rispettare le procedure adottate con particolare riferimento a quelle relative alla gestione delle attività sensibili sopra indicate;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- garantire un corretto e trasparente processo di gestione delle operazioni straordinarie, compresa la vendita di eventuali immobili;
- assicurare la veridicità dei dati predisposti;
- assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;
- garantire flussi informatici completi e corretti verso la controllante;
- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori a maggior ragione se è previsto il coinvolgimento di soggetti terzi, quali intermediari;
- acquistare beni di provenienza garantita e servizi e/o qualsiasi altra utilità ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti), sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;
- garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.

I PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra descritti che devono sempre trovare applicazione nella gestione di tutte le attività e di tutti i processi c.d. a rischio, la presente parte speciale indica anche una serie di ulteriori principi specifici di prevenzione a seconda delle attività sensibili, che tutti i soggetti coinvolti devono rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei predetti reati.

In merito a

- **ADEMPIMENTI FISCALI – TRIBUTARI**
- **ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI**
- **TENUTA E CUSTODIA DELLE SCRITTURE CONTABILI E FISCALI**

è obbligatorio:

- identificare i ruoli e le responsabilità nel rispetto del principio di segregazione di ruoli per i seguenti ambiti:
 - gestione degli adempimenti fiscali e tributari;
 - gestione del calcolo delle obbligazioni tributarie e dei relativi obblighi dichiarativi;
 - gestione e tenuta delle scritture contabili e fiscali;
- tenere tracciate tutte le fasi di gestione dei citati processi e archiviare in maniera completa i relativi documenti;
- prevedere un sistema di back up dell'archiviazione dei documenti contabili e fiscali;
- prevedere modalità di aggiornamento, anche tramite consulenti esterni, sulle novità in ambito fiscale e tributario;
- provvedere al regolare adempimento degli obblighi fiscali-tributari cui la società è tenuta (tributi, contributi, Iva etc.);
- prevedere uno scadenziario che monitori i termini entro i quali occorre provvedere ai vari adempimenti fiscali-tributari.

è inoltre assolutamente vietato:

- occultare o distruggere, in tutto o in parte, documenti contabili, fiscali o di cui è comunque obbligatoria la conservazione;
- omettere o fornire dati ed informazioni inesatte o non complete rispetto a quelle imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;
- occultare in contabilità redditi conseguiti e soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di vigilanza e di revisione da parte degli organi di controllo;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie.

In merito a:

- **GESTIONE FLUSSI FINANZIARI E CONTABILITA'**
- **GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI**
- **GESTIONE PAYROLL, ANTICIPI O RIMBORSI SPESA AI DIPENDENTI, QUALORA PRESENTI**

è obbligatorio:

- identificare i ruoli e le responsabilità nel rispetto del principio di segregazione di ruoli nelle fasi di autorizzazione / esecuzione / controllo per i seguenti ambiti:
 - gestione della fatturazione e relativa registrazione
 - gestione dei pagamenti
 - gestione delle note di credito
 - gestione degli acquisti, di beni e servizi
 - gestione dei rimborsi spesa ai dipendenti (qualora presenti)
- tenere tracciate tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari e archiviare in maniera completa i relativi documenti giustificativi;
- prevedere un sistema di back up dell'archiviazione dei documenti contabili;
- verificare l'effettiva e corretta esecuzione della prestazione richiesta (verso fornitori sia di beni che di servizi), nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli, prima di autorizzare il pagamento della relativa fattura;
- verificare che gli incassi siano sempre supportati da un contratto o un ordine autorizzato e conseguentemente non accettare beni e/o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un contratto o un ordine adeguatamente autorizzato;
- verificare che l'importo effettivamente incassato corrisponda a quello fatturato e che non vi siano anomalie al riguardo;
- rispettare le procedure adottate che regolano la gestione della contabilità;
- rispettare il sistema di deleghe e procure adottato che indica i poteri ed i limiti di spesa dei soggetti coinvolti;
- svolgere un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori (sia di beni che di servizi), rispettando i criteri tecnico-economici ed espletando un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione tra più offerte;
- verificare periodicamente l'aggiornamento dell'anagrafica dei clienti e dei fornitori, al fine di controllarne l'effettiva esistenza ed operatività;

- verificare periodicamente che la documentazione dell'anagrafica dei fornitori sia completa, valida e aggiornata;
- a seconda del servizio richiesto, richiedere al fornitore tutta la documentazione o le certificazioni previste dalla legge e dalle procedure interne di riferimento;
- formalizzare tutti i contratti/accordi con i clienti e con i fornitori, allegando la relativa documentazione;
- qualora si faccia uso di soggetti terzi intermediari, verificare con attenzione l'esistenza effettiva, la solidità e l'affidabilità del soggetto;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);
- identificare i ruoli e le responsabilità per la gestione dei rimborsi spese ai dipendenti, qualora presenti, nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli nelle fasi di autorizzazione / esecuzione / controllo;
- controllare che ogni richiesta di rimborso spese sia accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa e conseguentemente non riconoscere alcuna somma che non sia supportata da relativo giustificativo.

Inoltre, ai fini preventivi, si ribadisce che:

- è assolutamente vietato:
 - contabilizzare e registrare fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ossia con prestazione differente o inesistente rispetto a quella prevista (inesistenza oggettiva) o eseguita effettivamente da un soggetto differente da quello incaricato (inesistenza soggettiva);
 - autorizzare pagamenti a fornitori per operazioni inesistenti o privi dell'evidenza dell'effettuazione del servizio reso;
 - autorizzare rimborsi spesa privi della necessaria documentazione giustificativa;
 - predisporre o comunque utilizzare documenti palesemente falsi;
- ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto o nell'ordine;
- ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto indicato nel contratto o nell'ordine;
- nessun pagamento e nessun incasso di denaro, verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, può avvenire senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un terzo (es. in caso di cessione del credito o pignoramento presso terzi);
- nessun acquisto deve essere effettuato attraverso il ricorso a mercati non consolidati;
- nessun contratto di fornitura può essere stipulato in assenza di un'adeguata attività di selezione o in mancanza della relativa documentazione richiesta dalla legge;
- tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa (es. pignoramento presso terzi);
- ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato. Qualora sia necessario restituire un pagamento o parte di esso indebitamente ricevuto, questo deve essere disposto esclusivamente verso il conto corrente di provenienza, tenendo traccia dei documenti giustificativi;
- occorre tenere l'evidenza scritta di ogni pagamento;
- occorre archiviare tutti i documenti contabili nel rispetto dei principi di correttezza, completezza e attenzione della relativa custodia.

Resta fermo l'obbligo di rispettare tutti i principi comportamentali previsti dalla Parte Speciale dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

In merito a:

- **GESTIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE**
- **GESTIONE ADEMPIMENTI SOCIETARI RAPPORTI INFRAGRUPPO**

è obbligatorio:

- garantire l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa ad operazioni straordinarie, comprese le cessioni e dismissioni di asset aziendali, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni, qualora per il compimento delle suddette operazioni si renda necessaria od opportuna l'approvazione del CdA;

- garantire l'adeguata informazione e/o il rendiconto in merito alle operazioni di cui sopra qualora queste vengano effettuate da soggetti cui siano stati conferiti appositi poteri;
- identificare in maniera chiara e precisa i ruoli ed i soggetti competenti alla predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali a supporto delle deliberazioni relative ad operazioni straordinarie;
- identificare in maniera chiara ruoli e responsabilità in merito alla tenuta ed archiviazione degli atti di delibera e dei relativi documenti predisposti;
- tracciare tutte le operazioni infragruppo;
- formalizzare gli accordi infragruppo attraverso appositi contratti;
- individuare i prezzi dei servizi infragruppo assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato;
- garantire una corretta tenuta ed archiviazione della documentazione relativa alle operazioni e ai servizi infragruppo, prevedendo anche sistemi di back up;
- inserire nei contratti infragruppo l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. 231/2001 previsti dal Modello Organizzativo adottato dalla Società.

E' inoltre assolutamente vietato:

- alienare simulatamente beni o asset aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- compiere qualsiasi altro atto fraudolento al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Resta fermo l'obbligo di rispettare tutti i principi di comportamento previsti dalla parte Speciale dedicata ai reati societari.

PRESIDI PREVENTIVI ADOTTATI

Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico ed al rispetto dei principi ivi contenuti
- l'adozione di un sistema di deleghe e procure
- l'attuazione di procedure e policy previste a livello di Gruppo
- la stipula di contratti di service
- la formalizzazione dei rapporti con consulenti e ditte esterne
- l'utilizzo di sistemi gestionali e strumenti informatici che garantiscono la tracciabilità dei processi relativi ai flussi finanziari e agli acquisti
- il ricorso a fornitori consolidati e affidabili, selezionati dopo le necessarie verifiche
- l'adozione di una politica di sostenibilità e responsabilità sociale di Gruppo, sulla base di obiettivi ESG

REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

Devono inoltre essere comunicate all'OdV:

- eventuali ispezioni o accertamenti da parte dell'autorità contabile, tributaria che abbiano evidenziato criticità o meno;
- la conferma (o meno) dell'adempimento degli oneri fiscali e tributari del periodo.

Si precisa che i citati flussi possono essere raccolti dall'OdV anche durante le proprie audizioni.

La Società e l'OdV tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'OdV assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

PARTE SPECIALE 12

GLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

Oltre alle tipologie di reato descritte nelle precedenti parti speciali, di seguito si indicano i rimanenti reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 che, per la natura e per la tipologia dei reati, alla luce del risk assessment effettuato hanno presentato un livello di rischiosità irrilevante.

FATTISPECIE DI REATO	SANZIONI PREVISTE
<p><u>I REATI AVENTI FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE PUBBLICO EX ART. 25 QUATER EX D.LGS. 231/01:</u> Art. 270 c.p. – Associazioni sovversive Art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Art. 270 bis 1 c.p. – Circostanze aggravanti e attenuanti Art. 270 ter c.p. - Assistenza agli associati Art. 270 quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Art. 270 quater.1 c.p. – Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo. Art. 270 quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Art. 270 quinquies. 1 c.p.- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo. Art. 270 quinquies.2 c.p. – Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro. Art. 270 sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo. Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione. Art. 280 bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi. Art. 280 ter c.p. – Atti di terrorismo nucleare Art. 289 bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione. Art. 289 ter c.p. – Sequestro a scopo di coazione. Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo. Art. 304 c.p. – Cospirazione politica mediante accordo. Art. 305 c.p. – Cospirazione politica mediante associazione. Art. 306 c.p. – Banda armata: formazione e partecipazione. Art. 307 c.p. – Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata. Art. 1 L. 342/1976 – Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo. Art. 2 L. 342/1976 – Danneggiamento delle installazioni a terra. Art. 3 L. 422/1989 – Sanzioni. Art. 5 D.Lgs. 625/1979 – Pentimento operoso. I reati di cui alla Convenzione di New York</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da un minimo di 200 ad un massimo di 1.000 quote a seconda delle ipotesi delittuose, oltre alle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno. ▪ Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare uno dei predetti reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività.
<p><u>I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA EX ART. 24 TER D.LGS. 231/01</u> Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) Scambio elettorale politico – mafioso (Art. 416 ter c.p.) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.</p>	<p>Per i delitti di cui agli artt. 416,VI comma, 416bis, 416ter e 630:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. ▪ sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno. <p>Per i delitti di cui all'art. 406(escluso il VI comma):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote ▪ sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno. ▪ Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o

<p>per agevolate l'attività di associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</p>	<p>prevalente di consentire o agevolare uno dei predetti reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività.</p>
<p><u>I REATI TRANSNAZIONALI</u> Art. 416 c.p. : Associazione per delinquere Art. 416 bis c.p. : Associazione di tipo mafioso Art. 377 bis c.p. : Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Art. 378 c.p. : Favoreggiamento personale Art. 291-quater del T.U. di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 : Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri Art. 74 del T.U. di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 : Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope Art. 12, commi 3, 3bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 : disposizioni contro le immigrazioni clandestine</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da un minimo di 200 ad un massimo di 1.000 quote a seconda delle ipotesi delittuose, oltre alle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a due anni a seconda delle ipotesi. ▪ Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare uno dei predetti reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività.
<p><u>I REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO EX ART. 25 BIS D.LGS. 231/01:</u> Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. Art. 454 c.p.: Alterazione di monete. Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni. Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da un minimo di 200 ad un massimo di 800 quote a seconda delle ipotesi delittuose, per le quali in alcuni casi sono previste riduzioni di 1/3.
<p><u>PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI EX ART. 25 QUATER 1 D.LGS. 231/01:</u> Art. 583 bis c.p.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote ▪ Sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e revoca dell'accreditamento per l'ente privato <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare uno dei predetti reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività.</p>
<p><u>FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DEL GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI EX ART. 25 QUATERDECIES D.Lgs. 231/01</u> Art. 1 Legge n. 401/1989: Frode in manifestazioni sportive;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzioni pecuniarie:

<p>Art. 4 Legge n.401/1989: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.</p>	<p>a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;</p> <p>b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a 260 quote.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nei casi di condanna per delitti, si applicano le seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a un anno
<p><u>RAZZISMO E XENOFOBIA EX ART. 25 TERDECIES D.LGS. 231/01</u> Art. 604 bis c.p.: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote ▪ Sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare uno dei predetti reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività.</p>
<p><u>CONTRABBANDO EX ART. 25 SEXIESDECIES D.LGS. 231/01</u> Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943) Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943) Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943) Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943) Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943) Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943) Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943) Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzione pecuniaria fino a 200 quote. <p>Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
<p><u>DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI EX ART. 25 OCTIES.1 EX D. LGS. 231/01</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. ▪ Per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore

<p>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 ter c.p.). Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 quater c.p.). Frode informatica con realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (Art. 640 ter, comma 2 c.p.). Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.</p>	<p>monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: ▪ a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; ▪ b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. ▪ In ogni caso, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
<p><u>DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE ex art. 25 septiesdecies D. Lgs. 231/01</u></p> <p>Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.); Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.); Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.); Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.); Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.); Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.); Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.); Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. ▪ In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote. ▪ In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote. ▪ In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote. ▪ In ogni caso, sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 D. Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a due anni. ▪ Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 25 septiesdecies, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività
<p><u>RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI ex art. 25 duodevicies D. Lgs. 231/01</u></p> <p>Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.); Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote ▪ Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 25 duodevicies, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

I DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori e dai lavoratori della Società, qualora presenti, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, procuratori speciali, compreso il personale di società fornitrici di beni o servizi, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni

e partner di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti con particolare riferimento agli esempi riportati nelle pagine precedenti.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, compresi collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei citati reati previsti del D. Lgs. 231/01, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La Società riconosce che per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati a livello di Gruppo, occorre operando evitando la commissione di qualunque condotta illecita, che possa ledere i beni, gli interessi, i diritti, a favore dell'integrità dei quali il legislatore abbia predisposto tutele di natura penale.

La presente parte speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti non in linea con i principi previsti dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo;
- porre in essere comportamenti non in linea con le procedure o policy adottate anche a livello di Gruppo.

E' inoltre sancito l'**espresso obbligo** di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);
- contraffare o alterare marchi o segni distintivi, brevetti disegni o modelli industriali o farne uso;
- verificare con attenzione l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di viaggio di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il

fenomeno del c.d. "turismo sessuale";

- rispettare le procedure aziendali e di gruppo, con particolare riferimento a quelle che regolamentano i viaggi aziendali, le trasferte, la qualifica dei fornitori e l'utilizzo dei sistemi informatici.
- rispettare le procedure aziendali e di gruppo, con particolare riferimento a quelle che regolamentano la selezione e gestione del personale, la gestione degli acquisti, la gestione dei flussi finanziari e l'utilizzo dei sistemi informatici.
- rispettare tutte le procedure e le policy aziendali e di gruppo che regolamentano la gestione dei rapporti e dei processi infragruppo

PRESIDI PREVENTIVI ADOTTATI

Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico ed al rispetto dei principi ivi contenuti
- l'adozione di un sistema di deleghe e procure
- l'attuazione di procedure e policy previste a livello di Gruppo
- l'adozione di una politica di sostenibilità e responsabilità sociale di Gruppo, sulla base di obiettivi ESG

REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

La Società e l'OdV tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'OdV assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.